



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Laurea Magistrale

in

Lingue, economie e istituzioni
dell'Asia e dell'Africa
mediterranea

Tesi di Laurea

Il delitto d'onore fra tradizionalismo culturale e diritto penale: il caso della Giordania

Relatore

Prof. Marco SALATI

Correlatrice

Prof.ssa Deborah SCOLART

Laureanda

Silvia PEDIO

Matricola 877713

Anno Accademico

2019 / 2020

SOMMARIO

المقدمة	1
Introduzione	4
PARTE I: Il delitto d'onore	7
1.1 I crimini basati sul concetto di onore	7
1.1.1 Cos'è il "delitto d'onore"?	7
1.1.2 L'onore: sociolinguistica del termine	12
1.1.3 Lo studio <i>socio-ecologico</i> del fenomeno	17
1.2 Ottica internazionale sul tema	21
1.2.1 L'ONU e la violenza contro le donne	21
1.2.2 Il delitto d'onore secondo le Nazioni Unite	26
1.2.3 Figure politiche delle Nazioni Unite: il Relatore Speciale.....	29
1.3 Il delitto d'onore nella pratica: come viene trattato	30
1.3.1 Il contributo statale al trattamento del fenomeno.....	30
1.3.2 Delitto d'onore o "impeto di passione"?	37
1.3.3 Visioni del fenomeno a confronto.....	41
PARTE II: L'onore secondo l'Islam.....	45
2.1 Il Corano e le donne	45
2.1.1 La donna secondo il Testo sacro	45

2.1.2	Il Corano e la violenza contro le donne.....	49
2.1.3	L'influenza islamica sul delitto d'onore.....	54
2.2	La <i>Sharī'a</i> e la relazione fra uomo e donna	56
2.2.1	Breve introduzione alla <i>Sharī'a</i>	56
2.2.2	Il matrimonio.....	58
2.2.3	La sessualità	62
2.3	I reati penali secondo la <i>Sharī'a</i>	64
2.3.1	I reati di sangue	64
2.3.2	I reati sessuali	66
2.3.3	Fra cultura e religione	69
PARTE III: Il delitto d'onore in Giordania		73
3.1	Cenni storici e geografici	73
3.1.1	Nascita della Giordania	73
3.1.2	Il Codice penale giordano	79
3.1.3	Un Codice fra i Codici: il contesto mediorientale.....	82
3.2	Il delitto d'onore nel Codice penale giordano.....	83
3.2.1	Il sistema patrilineare e l'omicidio in Giordania.....	83
3.2.2	Articolo 340.....	88
3.2.3	Articolo 98.....	91
3.3	I casi di delitto d'onore in Giordania	95
3.3.1	Panoramica della situazione giordana oggi.....	95

3.3.2	Il delitto d'onore come forma di violenza contro le donne.....	98
3.3.3	La storia di Fatima.....	102
PARTE IV: Caso studio sulla Giordania		105
4.1	Panoramica generale	105
4.2	Metodologia	106
4.3	Risultati finali.....	110
Conclusione.....		115
Bibliografia		119
Sitografia.....		127

المقدمة

موضوع الرسالة هو جرائم الشرف وبالتحديد مناقشة هذه القضية من وجهة نظر اجتماعية وجنائية في الأردن. حيث لا تزال جرائم الشرف ظاهرة منتشرة اليوم وبموجبها يطبق جُرم القتل على المرأة التي ارتكبت فعلاً منافياً لأخلاقها وشرفها، ويقوم أحد رجال الأسرة (الأب، الأخ، العم، ابن العم الزوج) بقتل الفتاة المعنية وكذلك الرجل المتورط معها إن كان موجوداً.

في المجتمعات المتأثرة بشدة بالشرف يستفيد مرتكبو جرائم الشرف من الأحكام المخففة ويتم إعفاؤهم من العقوبة القضائية بحجة الحفاظ على الشرف. هذه الممارسة تحط من قدر النساء بشكل خاص، حيث لا يمكنهن في كثير من الأحيان الاستفادة من نفس الأعذار مثل الرجال وغالباً ما يتم اتهامهن بجلب العار للعائلة حتى لو كان ذلك قائماً على شكوك أو مجرد كلام من قبل الآخرين.

تتكون الورقة البحثية من أربعة أجزاء: الأول يتعلق بدراسة قضية جرائم الشرف في المجتمع الدولي. والثاني يتناول الحديث عن العلاقة بين جرائم الشرف والإسلام. أما الجزء الثالث فإنه يبين هذه القضية في المجتمع الأردني. وأخيراً، يعرض دراسة ميدانية تم إجراؤها خلال الأشهر الدراسية الماضية في عمان.

فيما يتعلق بالجزء الأول فإنه يتكون من ثلاث فقرات، نتحدث الأولى عن جريمة الشرف بشكل عام وتتناول دراسة مفهوم جريمة الشرف من وجهة نظر اجتماعية ولغوية. بينما تتناول الفقرة الثانية تفاصيل معالجة القضية من قبل الأمم المتحدة، وتقدم أيضاً الرؤية الدولية لقضية العنف ضد المرأة؛ تحتوي الفقرة الأخيرة على تعريف جرائم الشرف فيما يتعلق بحالات متشابهة

من منظور غربي ، كما في حالة جرائم القتل الناتجة عن اندلاع العاطفة مما يبرز بعض وجهات النظر المطروحة على الساحة الدولية حول هذه القضية.

يعرض الجزء الثاني تفاصيل العلاقات المزعومة بين جريمة الشرف والإسلام من خلال ثلاث فقرات؛ تقدم الفقرة الأولى مكانة المرأة في القرآن وتشتشهد الفقرة بالعديد من الآيات والأحاديث كدليل على ما يُدعى. تقدم الفقرة الثانية مفهوم الشريعة ومفاهيم الزواج والجنس التي يصورها الدين الإسلامي. وأخيراً يتناول موضوع الجرائم الجنائية وفق الشريعة ويفرق على وجه الخصوص جرائم الدم عن جرائم الشرف، ويشير إلى قضية جرائم الشرف، معتبراً هذه الجرائم تتنافى مع الشريعة ولا توجد صلة بين هذه الجرائم والدين.

في الجزء الثالث يتم تقديم دراسة الحالة المقترحة: الأردن.

ينقسم هذا الفصل أيضاً إلى ثلاث فقرات، تقدم أولها تاريخ الأردن وقانون العقوبات فيه وتقارنه بسياق الشرق الأوسط. ثم تبين هيكلية المجتمع وتعريف المجتمع الأبوي ومقارنته مع النظام الأبوي. بالإضافة إلى ذلك، تم تحليل مادتي قانون العقوبات المتعلقة بجريمة الشرف على وجه التحديد، من خلال ترجمتهما من اللغة العربية والحجة التاريخية اللغوية. وأخيراً تعرض الفقرة الأخيرة الوضع الأردني اليوم فيما يتعلق بالقضية، مدعومة بقصة الشابة فاطمة أبو عفاك التي حدثت في تشرين الثاني الماضي في جرش شمال عمان.

أخيراً، يروي الجزء الأخير من خلال سلسلة من المقابلات والاعتبارات الشخصية التجربة المباشرة للدراسة في الخارج والتي بفضلها تم الحصول على الكثير من المواد، ودارت حوارات طويلة مع السكان المحليين.

تم البحث من خلال منهجية غير مباشرة ، من خلال قراءة مواد مختلفة وجزئياً بمنهجية مباشرة بفضل المقابلات المسجلة.

تتكون المواد المستخدمة بشكل أساسي من كتب ومجلات باللغة الإنجليزية ، وبعض المقالات والمنشورات باللغة الإيطالية والعديد من المقالات في الصحف أو المدونات المحلية باللغة الإنجليزية أو العربية.

أما الكتب فهي منشورات حديثة بحتة من أواخر التسعينيات. ومع ذلك ، كانت المنشورات من فترات سابقة مفيدة بنفس القدر ، خاصة فيما يتعلق بالفصلين الأول والثاني.

إن الهدف من الأطروحة هو عرض قضية غالباً ما يُساء فهمها في الغرب بسبب التحيز وعدم الوعي والمعرفة بالإسلام، فإن الغرب غالباً ما يعتقد أن الإسلام هو المسؤول عن هذه السلوكيات العنيفة، لكن هذا ليس صحيحاً لأن الدين الإسلامي بريء منها .

وثانياً تهدف إلى إعطاء المساحة للنساء المضطهدات اللواتي لا يستطعن التحدث في كثير من الأحيان، للحديث عن قضية بموضوعية دون الأخذ بأنها أمر مسلم به ، بدأً من البيانات الموضوعية والتعريفات والمقارنات القائمة على دراسات محددة ، مما يدل على ذلك في التناقض بين الثقافات ، وفي النضال ضد الإسلام ، فإن النساء هن من يدفعن ثمن عواقب هذه الظواهر التي لا تزال منتشرة اليوم، وخاصة أولئك الذين يقيمون في البيئات الأكثر راديكالية وتقليدية.

INTRODUZIONE

L'argomento della tesi è il delitto d'onore, in particolare dal punto di vista sociale e penale in Giordania.

Esso risulta un fenomeno ancora oggi molto diffuso, secondo il quale se una delle donne della famiglia commettesse un atto contrario alla morale e all'onore della stessa, uno dei suoi uomini potrebbe ripristinare la dignità familiare attraverso l'omicidio della donna in questione e, se presente, dell'uomo con lei coinvolto.

Nelle società fortemente influenzate dal tema dell'onore, coloro che commettono omicidio usufruirebbero di pene ridotte in quanto scusati dalla necessità di ripristinare l'onore.

Tale pratica risulta particolarmente denigratoria per le donne in quanto spesso esse non possono usufruire delle stesse scusanti degli uomini e sono più spesso di loro accusate di provocare vergogna alla famiglia, anche solo sulla base di un dubbio o un pettegolezzo riportato da altri.

L'elaborato si compone di quattro parti: la prima relativa allo studio del fenomeno in campo internazionale; la seconda tratta della presunta relazione fra il delitto d'onore e l'Islam; nella terza parte viene affrontato il discorso relativo alla situazione giordana; ed in ultimo viene presentata una ricerca sul campo effettuata durante i mesi di studio ad Amman.

Per quanto riguarda la prima parte, è strutturata in tre paragrafi, il primo dei quali tratta il delitto d'onore in generale, affrontando lo studio del termine dal punto di vista sociolinguistico; il secondo paragrafo entra nello specifico del comportamento attuato dalle Nazioni Unite nei confronti di questo argomento, introducendo anche la visione internazionale circa il tema della violenza sulle donne; nell'ultimo paragrafo è presente la definizione di delitto d'onore in relazione a situazioni che in ottica

occidentale risultano simili, come nel caso degli omicidi frutto di impeto di passione, sottolineando alcuni dei punti di vista presenti sulla scena internazionale circa l'argomento.

La seconda parte entra nello specifico della presunta relazione fra il delitto d'onore e l'Islam, attraverso tre paragrafi. Il primo paragrafo introduce la visione della donna all'interno del Corano, riportando versetti e *ḥadīth* come prova di quanto sostenuto; nel secondo paragrafo si introduce il concetto di *Sharī'a* e le nozioni di matrimonio e sessualità concepite dalla religione musulmana; infine, tratta l'argomento dei reati penali secondo la *Sharī'a*, differenziando in particolare i reati di sangue da quelli sessuali, e ricollegandosi alla questione del delitto d'onore, argomentando il motivo della mancata connessione fra tale fenomeno e la religione.

Nella terza parte si introduce il caso studio proposto: la Giordania.

Anche questo capitolo risulta diviso in tre paragrafi, il primo dei quali introduce la storia della Giordania e del suo Codice penale, mettendolo a confronto con il contesto mediorientale. Successivamente viene definita la struttura della sua società, definendo la società patrilineare e ponendola a confronto con il patriarcato. Inoltre, vengono analizzati nello specifico i due articoli del Codice penale relativi al delitto d'onore, attraverso una loro traduzione dall'arabo e un'argomentazione di tipo storico-linguistico. Nell'ultimo paragrafo, infine, viene presentata la situazione giordana oggi, sostenuta dalla storia della giovane Fatima Abu Aklik, accaduta lo scorso novembre a Jerash, a nord di Amman.

Infine, l'ultima parte, racconta attraverso una serie di interviste e considerazioni personali l'esperienza diretta di studio all'estero, grazie alla quale è stato reperito gran parte del materiale, e hanno avuto luogo lunghi dialoghi con la popolazione locale.

La ricerca ha avuto luogo in parte attraverso una metodologia indiretta, tramite la lettura di vario materiale, ed in parte con una metodologia diretta grazie all'azione sul campo e alle interviste registrate.

Il materiale utilizzato è composto principalmente da libri e riviste in lingua inglese, alcuni saggi e pubblicazioni in lingua italiana e molti articoli di giornali locali o blog in lingua inglese o araba.

Per quanto riguarda i libri, la scelta è ricaduta prettamente su pubblicazioni recenti, a partire dalla fine degli anni '90; tuttavia, sono stati altrettanto utili, soprattutto per quanto riguarda la trattazione di primo e secondo capitolo, pubblicazioni di periodi precedenti.

La tesi propone un duplice obiettivo: in primo luogo vuole introdurre in contesto occidentale un argomento che non sempre viene trattato correttamente, in quanto intriso di pregiudizio e inconsapevolezza della realtà.

È, infatti, usanza comune in Occidente creare dei luoghi comuni a riguardo, definendo l'argomento come conseguenza di una religione considerata maschilista e di una cultura ritenuta fin troppo retrograda.

In secondo luogo, ambisce a dare spazio a tutte quelle donne che non sempre possono averlo, a descrivere in maniera oggettiva il fenomeno senza dar nulla per scontato, partendo da dati oggettivi, definizioni e comparazioni sulla base di studi specifici, dimostrando che nel contrasto fra culture, e nella lotta anti islamica, a pagare realmente le conseguenze di tali fenomeni ancora oggi diffusi sono le donne, soprattutto coloro che risiedono negli ambienti più radicali e tradizionalisti.

PARTE I: IL DELITTO D'ONORE

1.1 I CRIMINI BASATI SUL CONCETTO DI ONORE

1.1.1 Cos'è il “delitto d'onore”?

Per definire il concetto di “delitto d'onore” si pensi ad un omicidio commesso da uno o più familiari della vittima con lo specifico scopo di restaurare l'*onore* che a causa di un determinato comportamento ritenuto scorretto dal punto di vista del codice di valori morali della comunità alla quale si appartiene, è stato perso e ha per questo recato *vergogna* al gruppo al quale ci si riferisce, che sia la comunità sociale di appartenenza o la propria famiglia.

Tuttavia, non si tratta di un sentimento “di una singola persona ma piuttosto collettivo. Questo presuppone l'approvazione di un pubblico pronto a ricompensare l'omicidio con l'onore”¹. Inoltre, nei casi di omicidi in cui la vittima sia una donna, nella maggior parte dei casi esso è compiuto da un familiare maschio, come il marito, il padre o il fratello, ma altre donne sono spesso coinvolte nella pianificazione dell'assassinio².

Questo fa molto riflettere sulla centralità della figura della donna in questo contesto non solo in qualità di vittima, ma piuttosto di protagonista a tutto tondo delle vicende. Nella maggioranza dei casi le donne subiscono l'estremo potere da parte degli uomini della famiglia, soprattutto in quelle società patriarcali in cui l'uomo ha il dovere di controllare la figura femminile; ci sono tuttavia situazioni in cui le donne possono agire le une contro le altre, testimoniando a favore di un avvenimento disonorevole, o addirittura compiendo il delitto.

¹ Wikan U., *In Honor of Fadim: Murder and Shame*, Chicago, 2008, pp. 73

² Sen P., “Crimes of Honor: Value and Meaning”, *Honour. Crimes, Paradigmes and Violence against Women*, Londra, 2005, pp. 50

Dunque, si può considerare il delitto d'onore come risultato della resistenza attiva o passiva della donna di rispettare le regole patriarcali che regolano la loro sessualità e le loro relazioni. Ad ogni modo il patriarcato da solo non può spiegare il suddetto concetto, specialmente in quei casi in cui la vittima sia un uomo, un omosessuale e casi in cui l'imputato sia donna. In questi casi la violenza non è il frutto dell'azione di controllo patriarcale nei confronti del comportamento sessuale delle donne, bensì la violenza scaturisce da valori più ampi e da norme culturali che governano differentemente la definizione culturale dell'onore negli uomini e nelle donne³.

Molto spesso, l'omicida o coloro che compiono il delitto, provengono dalla famiglia di nascita della vittima, non dalla sua famiglia di matrimonio in quanto l'onore di una donna anche dopo il suo matrimonio tende a essere legato alla famiglia di nascita poiché sono loro che, avendola cresciuta, rimangono responsabili della sua castità⁴. Va sottolineata la natura collettiva dell'atto, in quanto si tratta di azioni che comportano un'approvazione esplicita o implicita e talvolta un incoraggiamento da parte di altri membri della famiglia⁵.

La particolarità di questo tipo di crimine è la validità del sospetto ai fini del giudizio: è sufficiente, infatti, che un testimone abbia un dubbio riguardo a una questione disonorevole per fare in modo che avvenga il crimine senza il bisogno di prove concrete o tangibili⁶.

³ Recep D., "Different Cultural Understanding of Honor that Inspire Killing: An Inquiry into the Defendant's Perspective", *Homicide Studies*, vol. 18 (2014), pp. 366

⁴ Wikan U., *In Honor of Fadim: Murder and Shame*, Chicago, 2008, pp. 73; Sen P., "Crimes of Honor: Value and Meaning", *Honour. Crimes, Paradigmes and Violence against Women*, Londra, 2005, pp. 46

⁵ International Campaign Against Honour Killing (ICAHK), *Honour Killing: An Essential Term*, vol. 15 (2008)

⁶ Wikan U., *In Honor of Fadim: Murder and Shame*, Chicago, 2008, pp. 76

Inoltre, bisogna sottolineare che essendo alla base del fenomeno un ordine di tipo morale, esso appare difficile da gestire a causa dei multipli modi in cui si concepisce la moralità. Infatti, coloro che sostengono la correttezza del delitto d'onore credono fortemente che questo sia il giusto corso delle azioni e che esso rappresenti la giustizia morale in quanto mantenimento dell'ordine morale tradizionale; mentre gli altri sostengono fermamente che sia un'azione moralmente riprovevole e che debba essere condannata e sradicata. In questo modo le percezioni etiche multiple e competitive non solo vengono discusse, ma messe in pratica e questo crea un dilemma difficilmente districabile.

A tal proposito il delitto d'onore può essere visto come un esempio di conflitto interculturale, definito come la frustrazione implicita o esplicita fra individui o differenti culture data dalla discordanza di esse per ciò che riguarda credenze, valori e norme morali⁷.

Alla luce degli studi effettuati, si possono individuare tre diverse interpretazioni degli omicidi d'onore: l'interpretazione particolaristica o individualistica, spesso ripresa dai leader delle varie comunità; l'interpretazione universalistica e l'interpretazione culturalistica.

Per quanto riguarda l'interpretazione particolaristico individualistica si nota una riluttanza a spiegare il concetto di delitto d'onore in termini di dimensione culturale. Si sostiene che l'omicidio non abbia nulla a che vedere con la cultura nella quale accade ma piuttosto può essere spiegato in termini psicologici come un disturbo temporaneo, come se l'omicida fosse pazzo o il delitto fosse commesso in un impeto di passione.

⁷ Dorjee T., Ting-Toomey S., "Honour Killing: Multidimensional and Multilevel Perspectives", *International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences*, vol. 11 (2015), pp. 185

Al contrario l'interpretazione universalistica definisce il delitto d'onore come una forma di omicidio maschile o "delitto di patriarcato", in quanto si sostiene che esista "un meccanismo nascosto di oppressione" contro le donne, in cui esse sono viste come subordinate agli uomini e che perciò, obbediscono loro.

Nell'interpretazione culturalistica, invece, il concetto di delitto d'onore è spiegato in termini di dimensione culturale e si afferma che il concetto sia qualitativamente differente da altre forme di omicidi in quanto questo è governato da "specifiche logiche in una cultura d'onore".

Bisogna sottolineare che sia l'interpretazione particolaristica che quella universalistica sono basate sulla concezione che l'onore sia "un attributo personale e privato di un individuo" e che gli uomini non vengano disonorati a causa dei comportamenti delle donne della loro famiglia. Questo poichè nell'ottica occidentale il concetto d'onore si è spostato dalla famiglia al singolo individuo e si è conseguentemente isolato dal contesto più ampio di società. Questo aiuta a spiegare il ruolo della comunità nei delitti d'onore e come il concetto di *onore* e *vergogna* operino.

Tuttavia, il concetto di onore in questo frangente ha un significato diverso rispetto al sistema di onore individuale, reputazione o prestigio. In questa discussione, tale concetto è necessariamente associato al rango o allo status sociale e non può essere ottenuto tramite un'azione personale, ma può solo essere mantenuto o perso.

In questi contesti, l'onore di una persona si concepisce come un valore sacro e più prezioso della vita stessa; per cui la perdita dell'onore è equiparabile alla perdita della vita. Volendo spiegare il concetto in altri termini, è come se il concetto di *onore* trovi la sua espressione sociale in ciò che è conosciuto come "fama", mentre il

disonore si può spiegare tramite il termine “infamia”⁸. Di questo aspetto nello specifico verrà trattato nei prossimi capitoli.

Tuttavia, non tutti concordano sulla particolarità del crimine ed esistono pertanto pareri contrastanti a riguardo, in quanto alcuni di questi sostengono fortemente che gli omicidi siano tutti uguali, e come tali vanno trattati tutti nella stessa maniera; ma altri sostengono invece che si tratti di un tipo di crimine avente caratteristiche specifiche e che, pur trattandosi di omicidio al pari degli altri, debbano studiarsi a fondo tutte le variabili che giocano un ruolo più o meno importante ai fini della corretta comprensione del fenomeno.

Purna Sen ha definito i crimini d'onore:

“Azioni che rimuovono da una collettività la macchia di disonore, sia di genere che localmente definiti, attraverso l'uso della coercizione emotiva, sociale o fisica su una persona le cui azioni reali o imputate hanno portato quel disonore; la forza fisica può comportare l'uccisione del trasgressore del codice d'onore”

Ha poi stilato una lista di sei caratteristiche chiave del fenomeno per meglio comprendere tutto ciò che da esso ne consegue, aggiungendo che le particolarità comuni ai delitti d'onore sono:

- Le relazioni di genere che creano problemi e controllano i comportamenti delle donne, modellando e controllando in particolare la loro sessualità;
- Il ruolo delle donne nella sorveglianza e nel monitoraggio del comportamento delle donne vittima;
- Decisioni collettive riguardo alla punizione, al sostegno delle azioni ritenute appropriate e a quelle considerate inopportune ai fini del mantenimento dell'onore;

⁸ Recep D., “Different Cultural Understanding of Honor that inspire Killing: An Inquiry into the Defendant’s Perspective”, *Homicide Studies*, vol. 18 (2014), pp. 365-367

- Il potenziale delle donne che partecipano agli omicidi;
- La capacità di rivendicare l'onore attraverso la pretesa di rispetto forzato o l'uccisione;
- Sanzione statale di tali omicidi attraverso il riconoscimento dell'onore come motivazione e mitigazione⁹.

1.1.2 L'onore: sociolinguistica del termine

Come precedentemente anticipato, affinché vi sia una corretta e completa comprensione del fenomeno è necessario approfondire alcuni aspetti legati al termine di *onore*, fondamento morale della tipologia di delitti analizzati.

La parola "onore" viene tradotta da varie lingue che presentano ognuna delle specificità qualitative, spesso perse tramite la traduzione.

Infatti, il termine si traduce da diverse parole a seconda se si tratti di curdo, arabo, persiano o turco; e ognuna di queste lingue ha le sue particolari connotazioni. Per esempio, il termine arabo *sharīf* si può riferire a norme di moralità inclusa l'ospitalità o il coraggio, mentre la parola curda e turca *namus* generalmente risiede nel corpo della donna e viene spesso usata per indicare una proprietà nei confronti di quest'ultima; ha, dunque, una particolare importanza ai fini di questa discussione¹⁰. L'onore in questo frangente è strettamente collegato alla *vergogna* e opera nel controllo diretto e costante della sessualità della donna e della libertà di movimento degli uomini nelle loro famiglie¹¹. Per un uomo e la sua famiglia il *namus* può essere percepito come integrità sessuale e come castità delle donne della famiglia, in quanto

⁹ Sen P., "Crimes of honour: Value and Meaning", *Honour. Crimes, Paradigmes and Violence against Women*, Londra, 2005, pp. 49-50.

¹⁰ Wikan U., *In Honor of Fadim: Murder and Shame*, Chicago, 2008, pp. 58

¹¹ Sen P., "Crimes of honour: Value and Meaning", *Honour. Crimes, Paradigmes and Violence against Women*, Londra, 2005, pp. 46-50; Coomaraswamy R., "Preface: Violence against Women and 'crimes of honour'", *Honour: Crimes, Paradigmes and Violence against Women*, Londra, 2005, pp. XI

madri, mogli, sorelle e figlie. In alcuni casi è il codice d'onore della famiglia o della comunità di riferimento che specificano in una serie di regole, cosa sia il *namus* e cosa, invece, non è oggetto di attenzione sotto questo punto di vista; ad ogni modo, il fulcro del codice è che l'onore può essere perso e la sua perdita è essenziale per la comprensione dell'entità dei delitti d'onore¹². Quando si perde il *namus*, l'onore può considerarsi completamente frantumato, affliggendo l'intera persona, le sue qualità e la sua reputazione agli occhi del gruppo¹³. In quest'ottica si può definire il disonore come un fenomeno pubblico in quanto l'essenzialità di affrontare tale situazione è tangibile solo quando l'atto in questione è conosciuto nella comunità¹⁴.

Tuttavia, la *vergogna* che rende una persona "sensibile ai giudizi degli altri"¹⁵, non sempre le consente di ripristinare l'onore senza cercare la violenza, anche se l'atto disonorevole non è generalmente noto o si basa su un semplice sospetto. Naturalmente, questa concettualizzazione dell'onore specifica per genere ha creato un ambiente favorevole agli uomini che sostengono i valori patriarcali e costruiscono le loro identità maschili attraverso la pratica della violenza. Come risultato di ciò, l'individuo riconosce che l'atto, sebbene sia un crimine, è l'unica risposta adatta alla situazione.

Eventi, fattori culturali e strutture che precedono il crimine sono molto più significativi dell'atto stesso; quindi, la comprensione di ciò che precede il delitto d'onore è molto più significativo dell'atto di uccidere in sé¹⁶.

Secondo Julio Caro Baroja, in latino classico, "la parola *honos, honoris* è associata alle idee di rispetto, stima e prestigio e collegata all'esistenza di dignità e

¹² Stewart F. H., *Honor*, Chicago, 1994, pp. 140

¹³ Sen P., "Crimes of honour: Value and Meaning", *Honour. Crimes, Paradigmes and Violence against Women*, Londra, 2005, pp. 51

¹⁴ Terman L. R., "To Specify or Single Out: Should We Use the Term 'Honor Killing'?", *Mouslim World Journal of Human Rights*, vol. 7 (2010), pp. 7-8

¹⁵ Campbell J. K., "The Greek Hero", *Honour and grace in antropology*, Cambridge, 1992, pp. 131

¹⁶ Dogan R., "Different Cultural Understandings of Honor that Inspire Killing: An Inquiry into the Defendant's Perspective", *Homicide Studies*, vol. 18 (2014), pp. 368-369

uffici pubblici”¹⁷. Vista da questa prospettiva, l’*onore* ha un significato neutro rispetto al genere e non è compatibile con la violenza o l’uccisione. Tuttavia, il concetto di onore che ispira comportamenti violenti ha un aspetto collettivo, modellato e costruito da una formula specifica per genere. In questa concettualizzazione, l’onore degli uomini e l’onore collettivo del gruppo dipendono dal comportamento corretto dei membri della famiglia e, quindi, dal controllo della sessualità femminile. In altre parole, controllare la sessualità femminile è un prerequisito per l’onore di un uomo, il quale, per mantenere l’onore della famiglia, dovrebbe supervisionare costantemente i membri femminili della stessa e adottare tutte le misure necessarie per limitare la loro mobilità poiché ogni movimento fuori casa potrebbe provocare un incontro con altri uomini, portando a un comportamento improprio e alla potenziale minaccia di disonore¹⁸.

Questa concezione, dunque, risulta diversa da quella di *sharīf*, che viene interpretata più come una nozione gerarchica, che può accrescere o diminuire in base alla posizione morale individuale nella comunità.

È pertanto importante realizzare che l’onore sia, in molte comunità, una questione di interesse personale e una condizione necessaria alla sopravvivenza sociale, economica e politica. Come afferma Unni Wikan:

“L’onore non è un lusso o un margine, ma è cruciale per il benessere e il mantenimento della posizione sociale, che conta ovunque. In alcune società, lo status sociale protegge (o dovrebbe proteggere) gli interessi dei cittadini. In altri, la famiglia

¹⁷ Baroja J. C., “Honour and Shame: A Historical Account of several Conflicts”, *Honour and Shame: The values of Mediterranean society*, Londra, 1966, pp. 83

¹⁸ Dogan R., “Different Cultural Understandings of Honor that Inspire Killing: An Inquiry into the Defendant’s Perspective”, *Homicide Studies*, vol. 18 (2014), pp. 367

o il clan ha funzioni simili. E in alcuni, il cittadino non equivale a nulla e non può ottenere nulla senza onore”¹⁹.

Simile è la concezione di onore in lingua urdu, traducibile dal termine ampio ‘*izzat*, che include reputazione, dignità, rispetto e status sociale, e che coinvolge emozioni di accettazione e rifiuto, orgoglio e vergogna, punizione e vendetta, giustizia riparativa e perdono. In molti casi, l’‘*izzat* familiare guida le relazioni e le interazioni fra i suoi componenti; inoltre, all’interno della famiglia, tutti sono tenuti a preservarlo e ad accrescerlo. L’‘*izzat* può aumentare o diminuire a seconda dei casi: per esempio può accrescere mediante mobilità sociale da uno status più basso ad uno più alto attraverso una realizzazione professionale o delle relazioni matrimoniali che prevedono l’unione di una persona povera con una proveniente da una famiglia ricca. In questo contesto il delitto d’onore può essere utilizzato per ristabilire l’‘*izzat* che è diminuito o addirittura andato perduto: per esempio quando un membro della famiglia crede che un altro dei suoi componenti abbia fatto qualcosa per disonorarla; qualora l’offesa in questione fosse sufficientemente seria, la persona potrebbe essere punita attraverso vari modi, inclusa la morte; anche in questo caso, come per il *namus*, il delitto d’onore si rivela un atto drastico per il restauro dell’onore che ripulisce la reputazione familiare e ripristina l’approvazione della famiglia all’interno della comunità di riferimento²⁰.

Spostandoci verso occidente, anche l’Europa ha avuto a che fare con il concetto di *onore* specialmente in periodo medievale quando i rapporti interpersonali si basavano spesso sui codici di cavalleria e nobiltà: in questi termini, le nobili azioni erano valorizzate attraverso il concetto di onore, che poteva accrescere in alcune

¹⁹ Wikan U., *In Honor of Fadim: Murder and Shame*, Chicago, 2008, pp. 64

²⁰ Dorjee T., Ting-Toomey S., “Honour Killing: Multidimensional and Multilevel Perspectives”, *International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences*, vol. 11 (2015), pp. 185-189

situazioni, come per esempio un duello fra due uomini che comportava l'uccisione di uno dei due. Alcune delle questioni per mezzo delle quali l'onore degli uomini, soprattutto appartenenti alle élite delle civiltà occidentali, poteva essere offuscato, e per le quali avrebbero duellato per proteggerlo, riguardavano il comportamento o i favori delle donne.

I tempi più moderni hanno visto il concetto di *onore* operare nell'Europa meridionale creando un collegamento tra l'individuo e la comunità come mezzo all'interno del quadro morale per la regolazione di comportamenti, norme o regole che fornivano una base per l'accettazione nella vita collettiva. È attraverso il mantenimento dell'onore che gli individui trovavano un posto nella loro comunità. Dunque, nei tempi contemporanei, l'onore conserva un significato positivo in Occidente e, in alcuni ambienti, *disonore* e *morte* erano fortemente associati.

Nonostante non sia un concetto nuovo alle società occidentali, l'onore ha assunto alla fine del XX secolo in un'ottica "orientalistica"²¹ significato di arretratezza e talvolta criminalità se accostato a contesti orientali, in particolare nelle società islamiche. Questo tipo di visione ha reso l'Oriente, e l'Islam in particolare, inferiore e inconsapevole agli occhi occidentali, non solo per tematiche relative all'onore, ma anche per questioni inerenti al velo²² o ai matrimoni infantili. In quest'ottica, l'onore viene visto come movente che spinge gli uomini ad uccidere le donne per ragioni che sono ritenute meschine o irragionevoli, e quindi di conseguenza, barbare e arretrate. Bisogna tuttavia sottolineare che questo tipo di approccio affonda le radici storiche nel periodo coloniale in cui venivano stabiliti gli standard delle varie relazioni da parte

²¹ Said E., *Orientalism*, Londra, 1978

²² Il velo ancora oggi in una certa misura è simbolo per le società occidentali di arretratezza, caratterizzando le donne come passive e oppresse. Questo provoca risentimento, sospetto e rabbia nelle società non occidentali che guardano a Ovest con uno sguardo particolarmente critico. Ciò complica anche l'espressione e il significato delle sfide di tali società a superare questioni relative alle disuguaglianze e alla violenza di genere negli stati post-coloniali.

dell'élite al potere con pretese di superiorità morale anche tra i colonizzatori, ottenendo come reazione da parte del mondo musulmano la sensazione di essere accusati culturalmente e, di conseguenza, la formazione di una mentalità di assedio che ha aiutato la coesione e mascherato l'eterogeneità, soprattutto in termini di voci di dissenso. Tutto ciò è di fondamentale importanza per la comprensione delle risposte islamiche successive e della costruzione della critica occidentale ai crimini d'onore²³.

1.1.3 Lo studio socio-ecologico del fenomeno

Quando si parla di delitto d'onore bisogna sottolineare che gran parte degli studi a riguardo si sono concentrati su una discussione prettamente culturale; ma è anche importante sottolineare che questo potrebbe sminuire la complessità dell'argomento, in quanto l'argomentazione su tale tema implica molteplici livelli contestuali.

La domanda che bisognerebbe porsi prima di affrontare lo studio di questa tematica è: qual è l'approccio ideale per affrontare e comprendere il delitto d'onore in contesti interculturali?

Lo studio di un argomento così complesso, come il delitto d'onore, dovrebbe essere esaminato da una prospettiva situazionale multilivello al fine di comprendere tutte le componenti che contribuiscono al significato dell'atto.

Per ottenere uno studio appropriato del caso è necessario adottare un metodo di analisi adeguato affinché possano essere spiegate nello specifico tutte le sue componenti: è il caso della *Prospettiva Sociale Ecologica*, SEP²⁴, in quanto tiene conto

²³ Sen P., "Crimes of Honor: Value and Meaning", *Honour. Crimes, Paradigmes and Violence against Women*, Londra, 2005, pp. 43-52

²⁴ La prospettiva Sociale Ecologica (SEP) ideata dallo psicologo statunitense Urie Bronfenbrenner è una delle teorie più sostenute circa l'influenza dell'ambiente sociale nello sviluppo umano. Essa sostiene che l'ambiente in cui un uomo cresce, influisca su tutti i piani della sua vita, e parte dalla concezione di ambiente come di un insieme di sistemi collegati fra loro. Da quando è stata formulata molte discipline ne attingono direttamente, tra le quali si possono menzionare la psicologia dello sviluppo e

dell'interazione tra “strati e contesti incorporati” che inquadrano tale situazione di conflitto²⁵.

Prima di tutto bisogna riconoscere e sottolineare il fatto che il delitto d'onore è in genere erroneamente associato alle società asiatiche, e in particolare alle comunità islamiche, ma in realtà è un fenomeno mondiale.

In secondo luogo, va specificato che si tratta di un fenomeno per il quale le reazioni degli esseri umani possono essere influenzate dall'interiorizzazione di determinati ordini morali. Un ordine morale è la “teoria in base alla quale un gruppo comprende la sua esperienza e formula giudizi su azioni appropriate e non”²⁶. I conflitti morali sono inseriti in “ordini morali incommensurabili” attraverso cui ogni membro di un determinato gruppo considera concetti come l'essere, ad esempio la concezione di entità indipendente o interdipendente, la conoscenza e la realtà sociale, e i valori, ovvero la concezione personale di giusto o sbagliato, buono o cattivo. Gli ordini morali implicano vincoli di idee “sulla verità e sul diritto” in una determinata situazione²⁷. Probabilmente, le posizioni etiche rappresentano espressioni di diversi ordini morali riguardanti determinate questioni critiche.

Nella letteratura sul discorso interculturale, vengono spesso presentate quattro posizioni etiche: assolutismo etico, relativismo etico, universalismo etico e metaetica²⁸.

la sociologia. Fu presentata per la prima volta nel 1979 in un'opera intitolata “L'Ecologia dello Sviluppo umano” nella quale l'ideatore esponeva le sue idee circa il modo di essere dei bambini che cambiava al modificarsi del contesto in cui crescevano.

²⁵ Otzel J. G., Ting-Toomey S., Rienderle S., “Conflict Communication in contexts: A Social Ecological Perspective”, *The sage handbook of conflict communication: Integrating theory, research and practice*, 2006, pp. 727-740

²⁶ Pearce W. B., Littlejohn S. W., *Moral conflict: When social worlds collide*, 1997, pp. 51

²⁷ Pearce W. B., Littlejohn S. W., *Moral conflict: When social worlds collide*, 1997, pp. 54

²⁸ Ting-Toomay S., “Intercultural communication ethics: Multiplied layered issues”, *The handbook of communication ethics*, 2011

Gli assolutisti etici delle comunità culturali occidentali condannano il delitto d'onore indipendentemente dai contesti culturali in cui esso avviene, sostenendo la necessità assoluta di non uccidere.

Al contrario, i relativisti etici suggeriscono cautela e sospensione del giudizio reattivo in relazione al delitto d'onore in un determinato contesto e pratica culturale. Comparativamente, gli universalisti etici condannano l'omicidio d'onore poiché si basano su standard universali derivati dall'analisi comparativa interculturale delle principali preoccupazioni umanistiche.

Probabilmente la posizione e le linee guida della metaetica forniscono l'approccio migliore per comprendere il delitto d'onore poiché trascende da tutte le posizioni ideologiche sopra menzionate e sottolinea l'importanza di comprendere la pratica in un contesto multistrato. Dunque, una tale prospettiva esaminerebbe i delitti d'onore caso per caso, sempre partendo da un contesto a più livelli, che non pregiudica la moralità di tali azioni. Sotto questo punto di vista, il delitto d'onore non è un avvenimento casuale ma coinvolge sia fattori interpersonali che fattori interculturali.

In quest'ottica si inserisce la prospettiva socio-ecologica, che può essere applicata a varie discipline e può essere vista come “un insieme di principi teorici, per comprendere le interrelazioni tra diversi fattori personali e ambientali”²⁹.

Essa è costituita da cinque livelli contestuali di analisi:

- *Macrosistema;*
- *Esosistema;*
- *Mesosistema;*
- *Microsistema;*
- *Cronosistema.*

²⁹ Stokols D., “Translating social ecological theory into guidelines for community health promotion”, *American Journal for Health Promotion*, vol. 10 (1996), pp. 283

L'analisi del macro-livello si concentra sulla storia, i valori, le credenze e le ideologie di una cultura che influenza le prospettive e i comportamenti degli interagenti.

L'analisi sull' eso-livello esamina l'influenza delle istituzioni consolidate e le loro procedure o politiche formali sulle azioni e reazioni degli individui.

L'analisi del meso-livello analizza, invece, le influenze dei gruppi, come la famiglia, e organizzazioni, come un gruppo di colleghi a lavoro o un gruppo religioso, che hanno un impatto sulle parti in conflitto e sugli episodi di conflitto culturale.

L'analisi del micro-livello esamina i livelli di interpretazione e comunicazione sia intrapersonali che interpersonali manifestati nelle attuali impostazioni del conflitto culturale.

Infine, l'analisi del crono-livello si riferisce al tempo di sviluppo del caso.

Insieme, queste analisi di livello multi-contestuale possono fornire una comprensione completa delle diverse situazioni, dai conflitti interculturali di ogni giorno agli eventi di conflitti familiari specifici.

Allo scopo di questa ricerca è importante sottolineare l'importanza degli effetti ottenuti dall'incrocio dello studio del macro-livello e micro-livello. Essi si dividono in tre gruppi:

- Effetti "dall'alto al basso";
- Effetti "dal basso verso l'alto";
- Effetti interattivi.

Gli effetti "dall'alto al basso" si riferiscono a come le più grandi forze culturali e istituzionali modellino la posizione del conflitto interculturale.

Gli effetti "dal basso verso l'alto" si concentrano su come i livelli più bassi, ad esempio gli individui e le relazioni interpersonali, influenzino i livelli più alti, ad esempio il luogo di lavoro e i cambiamenti culturali.

Gli “effetti interattivi” implicano effetti simultanei e reciproci a più di un livello. A differenza dei primi due, gli “effetti interattivi” assumono impatti di processo simultanei a più livelli contestuali³⁰.

1.2 OTTICA INTERNAZIONALE SUL TEMA

1.2.1 L’ONU e la violenza contro le donne

Da circa vent’anni, l’approccio all’interno dell’ONU sul tema della violenza contro le donne è passato dall’aver un approccio prettamente giuridico e penale ad un interesse sempre maggiore verso la prospettiva dei diritti umani.

Fondamentali per questa trasformazione sono stati gli sforzi delle organizzazioni non governative, ONG, all’interno dei vari cicli di conferenze mondiali con lo scopo di riconoscere tutte le forme di violenza contro le donne, a prescindere dall’ambiente in cui si svolgono, come una questione di diritti umani.

La politica delle Nazioni Unite relativa alla violenza contro le donne inizialmente si concentrava, a parte alcune eccezioni isolate, su quella che aveva luogo all’interno della famiglia. Nel 1975³¹ si diede avvio al primo piano d’azione mondiale

³⁰ Baig N., Dorjee T., Ting-Toomay S., “A social ecological perspective on understanding ‘Honor Killing’: An Intercultural Moral Dilemma”, *Journal of Intercultural Communication Research*, vol. 42 (2013), pp. 2-9

³¹ Nel 1972 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite accolse la proposta della Commissione sulla Condizione della Donna (CSW) di proclamare il 1975 Anno Internazionale della Donna. L’iniziativa aveva l’obiettivo di concentrare l’attenzione sui temi di uguaglianza e sviluppo oltre a trattare l’argomento del riconoscimento al contributo delle donne nel mantenimento della pace. Per avvalorare l’importanza dello scopo, fu proposto un summit che avesse riunito i rappresentanti di Stati e organizzazioni al fine di discutere i temi sopracitati. Dal 19 giugno al 22 luglio 1975 ebbe luogo a Città del Messico la prima Conferenza Internazionale sulle Donne. L’incontro vide la partecipazione dei rappresentanti di oltre 133 Stati, oltre 80 ONG, il che rappresentò un elemento innovativo, e altre organizzazioni della società civile. Fin da subito emersero le divergenze fra le parti: infatti, i Paesi del blocco orientale erano più interessati al tema della pace, quelli del blocco occidentale sottolineavano il tema dell’uguaglianza tra uomo e donna, mentre i Paesi del sud del mondo ponevano l’accento sul tema dello sviluppo. Tale divergenza era frutto del diverso vissuto storico dei vari Stati e delle tensioni geopolitiche internazionali. Una conquista importante fu raggiunta anche solo grazie all’alta partecipazione femminile, testimonianza del fatto che la donna stava passando da oggetto passivo di misure di protezione a soggetto attivo in merito ai suoi bisogni e ai mezzi necessari per raggiungerli. I risultati della Conferenza furono tema della Dichiarazione di Città del Messico che

in merito alla figura della donna, sebbene non ci si riferisse esplicitamente alla violenza, ma piuttosto alla dignità, uguaglianza e sicurezza di quest'ultima all'interno della famiglia e alla necessità di fornire assistenza nei casi di pericoli familiari.

Successivamente ci furono dei passi avanti in merito alla violenza grazie all'adozione della risoluzione riguardanti "donne maltrattate in famiglia", facendo riferimento alla violenza domestica, proposta nella Conferenza di Copenaghen del 1980³². Tuttavia, fu solo nel 1985 durante la conferenza mondiale di Nairobi³³ che la violenza contro le donne emerse come grave preoccupazione internazionale, attraverso il suo forum non governativo. In quest'occasione, infatti, si trattò dell'argomento non solo in maniera generale attraverso riflessioni circa la necessità di sradicare la violenza contro le donne per raggiungere la pace mondiale, ma anche analizzando situazioni ben precise in sfere sia pubbliche che private, identificando una serie di strategie per affrontare la violenza nei vari ambiti. Furono inoltre chieste misure per affrontare le preoccupazioni delle donne vittime della prostituzione involontaria. L'impulso fornito dalla Conferenza di Nairobi portò alla prima Risoluzione dell'Assemblea generale sulla violenza domestica³⁴ che, sebbene non indirizzata specificamente alle donne,

trattava il tema dell'uguaglianza tra uomini e donne e il contributo di queste ultime allo sviluppo e alla pace.

³² Seconda Conferenza Mondiale sul tema della donna, avuta luogo fra il 14 e il 30 luglio 1980, con la partecipazione di 145 Stati, 8000 rappresentanti di ONG provenienti da 187 Paesi. Sulla base della precedente Conferenza di Città del Messico venne principalmente affrontato il tema della discrepanza fra riconoscimenti giuridici penali e consuetudini sociali discriminatorie, dividendo i temi trattati in tre aree, affinché potessero elaborare misure specifiche atte al cambiamento: educazione, salute e lavoro.

³³ Tale conferenza, che chiudeva il Decennio Internazionale della donna inaugurato nel 1975 dall'ONU, si tenne dal 15 al 26 luglio 1985 con la partecipazione di 1900 delegati di 157 Stati, 14000 rappresentanti di ONG da 150 Paesi. La Conferenza fu caratterizzata dal superamento degli scontri riscontrati nelle Conferenze precedenti e dall'individuazione di alcuni temi specifici che richiedevano l'immediato impegno della comunità internazionale quali povertà, apartheid, conflitti armati, violenza familiare ed emarginazione. Per l'occasione venne adottato il documento "Nairobi Forward-Looking Strategies to the Year 2000", (NFLS) al fine di realizzare entro l'anno 2000 gli obiettivi posti all'inizio del Decennio Internazionale. In particolare, l'azione delle NFLS si concentrava su l'elaborazione di appropriati strumenti legislativi, l'uguaglianza nella partecipazione sociale, intesa come concetto più ampio che in passato, e l'uguaglianza nel processo politico e decisionale.

³⁴ Risoluzione GA 40/36 (29 novembre 1985).

fece da sfondo all'incontro del gruppo di esperti delle Nazioni Unite del 1986 e del 1989 relativi al tema della violenza domestica³⁵.

Con il tempo cambiò l'approccio al tema della violenza di genere come conseguenza delle varie situazioni che si presentavano: se in precedenza, la violenza domestica veniva vista come la massima e più significativa forma di crimine contro la donna, successivamente fu considerata solo una parte, seppur sostanziosa, del fenomeno. Inoltre, l'attenzione si spostò sempre di più verso l'ambito dei diritti umani a causa di argomenti correlati alla violenza da trattare quali la subordinazione delle donne agli uomini, i modelli di comportamento stereotipati, la disuguaglianza di genere e la discriminazione.

Quando si parla di violenza contro le donne come questione dei diritti umani, non si può non menzionare la "Convenzione per l'Eliminazione di ogni forma di Discriminazione Contro la Donna", CEDAW³⁶, del 1979 in quanto stabilisce gli obblighi legali atti allo sradicamento totale di ogni tipo di discriminazione nei confronti delle donne di tipo politico, economico, sociale, culturale e civile nella sfera pubblica o privata. Tuttavia, nella Convenzione inizialmente non si faceva riferimento a situazioni specifiche di violenza, per le quali gli Stati dovessero adattare la propria legislazione; per cui, successivamente si capì, soprattutto grazie alla pressione di varie ONG, quanto importante fosse il tema della violenza di genere nella lotta contro la discriminazione nei confronti della donna. Ciò spinse la Convenzione ad adottare man

³⁵ Connors J. F., *Violence Against Women in the Family*, Nazioni Unite, Vienna, 1989

³⁶ Venne approvata dall'Assemblea Generale il 19 dicembre 1979 ed è il più importante strumento internazionale vincolante a livello giuridico in materia di diritti delle donne. Definisce il concetto di discriminazione contro le donne come "ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia l'effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato matrimoniale e in condizioni di uguaglianza fra uomini e donne, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile, o in qualsiasi altro campo". La Convenzione chiarisce varie misure atte all'eliminazione della discriminazione di genere, perciò gli stati che aderiscono ad essa adeguano la loro legislazione per poterle mettere in pratica contro "persone, enti e organizzazioni di ogni tipo".

mano nel tempo una serie di “raccomandazioni generali”, che erano a tutti gli effetti sua competenza secondo l’articolo 18 della CEDAW³⁷, basate sull’analisi di situazioni che venivano presentate alla sua attenzione dagli Stati membri.

La prima di queste relativa alla violenza di genere è la Raccomandazione Generale 12³⁸ che invitò tutti gli Stati membri a modificare la propria legislazione in vigore per proteggere le donne dall’incidenza di tutti i tipi di violenza nella vita quotidiana o sul posto di lavoro; ad introdurre dei servizi di supporto alle vittime e a raccogliere dati statistici sulla frequenza di situazioni di violenza.

Seguirono poi altre raccomandazioni che specificarono sempre di più il ruolo attivo degli Stati Parte nella lotta alla discriminazione, quali la Raccomandazione Generale 14³⁹ e la Raccomandazione Generale 19, che risultò nello specifico particolarmente dettagliata in ambito di violenza contro le donne. Essa fu presentata dal Comitato nel 1993, e affermava che la violenza di genere fosse una forma di discriminazione che inibiva gravemente la capacità delle donne di godere dei diritti e delle libertà al pari degli uomini; inoltre sottolineava la natura della responsabilità dello stato ad eliminare tale violenza chiarendo che “gli Stati possono anche essere

³⁷ Art. 18 della CEDAW: “1. Gli Stati Parti si impegnano a presentare al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, perché venga esaminato dal Comitato, un rapporto sulle misure legislative, giudiziarie, amministrative o di altro tipo che essi hanno adottato per dare effetto alle disposizioni della presente Convenzione, nonché sui progressi compiuti in tal senso: a) nel termine di un anno dall’entrata in vigore della Convenzione nello Stato interessato; b) successivamente almeno ogni quattro anni e, inoltre, ogni volta che il Comitato lo richiede.

2. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che influiscono sul grado di adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione”

<http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/774/73/PDF/N9977473.pdf?OpenElement>

³⁸ Raccomandazione generale n. 12 (8a sessione 1989) -Violenza contro le donne.

³⁹ Raccomandazione generale n. 14 (9a sessione, 1990)-Circoncisione femminile: “Il Comitato per l’eliminazione della discriminazione contro le donne, Preoccupato per il permanere della pratica della circoncisione femminile (...) raccomanda agli Stati Parti: a) di prendere misure appropriate ed efficaci (...); b) di includere, nelle loro politiche sanitarie nazionali, appropriate strategie finalizzate (...) c) di invitare le organizzazioni competenti del sistema delle Nazioni Unite a fornire assistenza, informazioni e consulenza (...); d) di includere, nei rapporti da loro presentati al Comitato ai sensi degli articoli 10 e 12 della Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, le informazioni sulle misure prese (...).”

responsabili di atti privati qualora non agiscano con la dovuta diligenza per prevenire violazioni dei diritti o per indagare e punire gli atti di violenza, e per fornire un risarcimento”⁴⁰.

A contribuire nel donare al concetto di violenza contro le donne la posizione di violazione dei diritti umani contribuì la Conferenza di Vienna del 1993, la Risoluzione della Commissione sui Diritti Umani, CHR, del 1994, che in particolare creò la figura del Relatore Speciale, per sorvegliare la situazione di violenza contro le donne, lo Statuto di Roma del Tribunale penale internazionale, l’adozione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite della Risoluzione 1325 su donne, pace e sicurezza, fino alla quarta ed ultima conferenza mondiale di Pechino del 1995⁴¹ dove nello specifico ci si concentrò su due delle dodici aree critiche in merito alla questione:

- Violenza di genere in contesti di conflitto armato;
- I diritti umani delle donne.

In particolare, vennero trattati temi quali sterilizzazione forzata, aborto, uso coercitivo o forzato di contraccettivi, infanticidio femminile e selezione del sesso prenatale. Inoltre, seppur chiarendo che le donne in tutti i paesi, indipendentemente dalla cultura, dalla classe o dal reddito, fossero a rischio di violenza di genere, vennero

⁴⁰ Raccomandazione n. 19, (11a sessione 1992)
<http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm#recom19>

⁴¹ Ebbe luogo tra il 4 e il 15 settembre 1995. Vi parteciparono 5307 delegati di 189 governi. Venne espresso l’impegno dei governi a “far progredire gli obiettivi di uguaglianza, sviluppo e pace per tutte le donne, in qualsiasi luogo e nell’interesse dell’intera umanità”, ascoltando “la voce delle donne di tutto il mondo” nel rispetto delle diversità reciproche. Fu elaborata la un documento intitolato “Piattaforma d’azione” nel quale venivano elaborate dodici aree critiche in ambito dei diritti della donna. Esso può essere considerato “il testo politico più rilevante e tuttora più consultato dalle donne di tutto il mondo”. Successivamente affinché si attuassero gli scopi della Conferenza di Pechino si tenne la 23a sessione speciale dell’Assemblea Generale “Donne 2000”. Uguaglianza di genere, sviluppo e pace per il XXI secolo” svoltasi a New York dal 5 al 10 giugno 2000. Le delegazioni dei governi, oltre ai significativi progressi, dovettero riconoscere il perdurare di ostacoli sempre nuovi. Vennero pertanto adottati una Dichiarazione politica e un accordo sulle “Ulteriori azioni e iniziative per attuare la Dichiarazione e la Piattaforma d’azione di Pechino”.

indicati alcuni gruppi di donne, come più vulnerabili di altri. Si stabilirono tre obiettivi strategici per l'eliminazione della violenza contro le donne:

- Misure integrate per prevenire ed eliminare la violenza contro le donne;
- Lo studio delle cause e delle conseguenze della violenza contro le donne, nonché l'efficacia delle misure preventive;
- L'eliminazione della tratta di donne e l'offerta di assistenza alle vittime di violenza a causa della prostituzione.

Le raccomandazioni per raggiungere questi obiettivi strategici erano e sono tutt'ora principalmente rivolte ai governi, che sono chiamati a condannare la violenza contro le donne, a esercitare la dovuta diligenza nella prevenzione a livello di indagini e pene, a rafforzare la sensibilizzazione circa l'argomento della violenza contro le donne e a fornire servizi alle persone colpite dalla violenza⁴².

1.2.2 Il delitto d'onore secondo le Nazioni Unite

Per quanto riguarda l'argomento specifico del delitto d'onore, fu sottoposto all'interesse delle Nazioni Unite nel 1984, quando l'allora sottocommissione per la Prevenzione della Discriminazione e della Protezione delle Minoranze istituì un gruppo di lavoro per affrontare tutti gli aspetti delle pratiche tradizionali che riguardavano la salute delle donne, il quale stilò un elenco di pratiche tradizionali dannose per queste ultime.

In concomitanza con la Raccomandazione Generale 19, la Convenzione affermò la necessità di rimuovere la difesa dell'onore familiare tramite omicidio o violenza domestica per superare la violenza di genere. Successivamente nel 1997 la CEDAW si esprime negativamente nei confronti della Turchia, dicendosi

⁴² Connors J., "United Nations approaches to 'crimes of honour'", *Honour. Crimes, Paradigmes and Violence against Women*, Londra, 2005, pp. 22-28

“preoccupata per le disposizioni del Codice penale che consentivano pene meno rigorose per gli ‘omicidi d’onore’” poiché questo concetto violava il principio del rispetto della vita umana e della sicurezza di tutte le persone, protetto dal diritto internazionale. Nei primi anni del nostro secolo iniziarono ad essere studiati codici penali di altri Paesi; in particolare nel 2000 la Convenzione espresse preoccupazione per varie disposizioni del Codice Penale giordano, le quali “continuavano a discriminare le donne tramite l’articolo 340 che giustifica un uomo che uccide o ferisce sua moglie o una sua parente sorpresa nell’atto di adulterio”. In tale ambito esortò il governo a “fornire tutto il sostegno possibile per l’abrogazione rapida dell’articolo in questione e ad intraprendere attività di sensibilizzazione che rendessero i delitti d’onore socialmente e moralmente inaccettabili”. Dal 2000 al 2004 la CEDAW si espresse in maniera negativa nei confronti di vari Paesi quali Iraq, Egitto, Paesi Bassi, Uruguay, Yemen e Brasile sollevando preoccupazioni analoghe al caso giordano. Sulla scia della Convenzione, il Comitato per i Diritti del Fanciullo richiese informazioni sui delitti d’onore tramite una lista di problemi relativi alla Turchia stilata nel 2001. Lo stesso approccio è stato adottato da altre istituzioni quali il Comitato per l’Eliminazione della Discriminazione Razziale, la Commissione contro la Tortura e la Commissione per i diritti Economici, Sociali e Culturali, la quale nello specifico, accogliendo con favore la rimozione del riconoscimento legale dei crimini d’onore in Tunisia, espresse preoccupazione per le discriminazioni nei confronti delle donne nella società siriana. Anche il Comitato per i Diritti Umani affrontò la questione durante la sua sessantottesima sessione nel 2000 adottando il Commento Generale 28 sull’articolo 3 del Patto Internazionale Relativo ai Diritti Civili e Politici⁴³, in cui si

⁴³ Art. 3 del Patto Internazionale Relativo ai Diritti Civili e Politici: “Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire agli uomini e alle donne la parità giuridica nel godimento di tutti i diritti civili e politici enunciati nel presente Patto” New York, 1966.

afferma che i crimini d'onore impuniti costituivano una grave violazione del Patto e che le leggi che impongono sanzioni più severe alle donne rispetto agli uomini per adulterio o altri reati violano anche il requisito della parità di trattamento.

Nell'approccio ai crimini d'onore ogni Commissione è concorde nel classificarli come violazioni dei diritti umani, nonostante siano perpetrati da attori non statali, di solito membri della famiglia, sulla base del fatto che la legislazione e le politiche statali forniscano un ambiente in cui tali atti possano verificarsi o che lo stato non agisca efficacemente per sradicare tale pratica. Secondo i vari trattati, i diritti violati nei casi di delitto d'onore sono:

- Il diritto alla vita;
- Il diritto alla non discriminazione;
- Il diritto all'uguaglianza di genere di fronte alla legge;
- Il diritto alla libertà e alla sicurezza della persona;
- Il diritto a non subire torture, pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.

Il riconoscimento della natura di tale attività come violazione dei diritti umani avvalorata di conseguenza la responsabilità dei singoli Stati ad intervenire a riguardo in quanto presenti attività di diritto internazionale; infatti nei casi in cui lo Stato non operi in favore delle vittime, queste ultime, sulla base dei vari organi internazionali coinvolti, possono rivolgersi a loro per cercare di risolvere questioni relative alla violazione di uno o più diritti umani. In particolare, il Comitato contro la Tortura e la CEDAW, in simili situazioni, possono richiedere informazioni sulla questione, le quali potrebbero innescare procedure di indagine da parte loro per garantire che non siano in atto comportamenti dannosi il cui sradicamento sia di loro competenza⁴⁴.

⁴⁴ Connors J., "United Nations approaches to 'crimes of honour'", *Honour. Crimes, Paradigmes and Violence against Women*, Londra, 2005, pp. 28-31.

1.2.3 Figure politiche delle Nazioni Unite: il Relatore Speciale

Per quanto riguarda l'operato delle Nazioni Unite in termini di delitto d'onore, non si può non approfondire l'operato del Relatore Speciale per i Diritti Umani e per la Violenza contro le donne, le cui relazioni interlocutorie alle varie sessioni della Commissione dei Diritti Umani, hanno posto l'accento sulla questione sottolineando il suo carattere internazionale. Basti pensare ai vari interventi che si sono tenuti nel corso degli anni, come per esempio la relazione presentata alla cinquantatreesima sessione della Commissione nel 1997 riguardante il caso della violenza domestica in Brasile; la relazione circa le missioni in Pakistan e in Afghanistan enunciate nel 1999, così come tutte le relazioni seguenti fino al 2002 quando durante la cinquantottesima sessione della CHR che riguardava la violenza domestica contro le donne, si indicò che i delitti d'onore fossero stati segnalati in un certo numero di paesi come commessi non solo da mariti, padri, fratelli e zii, ma spesso dai maschi minorenni della famiglia. Si chiarì inoltre che tali atti non venivano svolti secondo credenze religiose, ma a causa di ideologie culturali. Il Relatore Speciale sottolineò nel tempo le varie decisioni contraddittorie in merito alla difesa dell'onore in diverse giurisdizioni, tra cui quella del Brasile, dell'Argentina, del Bangladesh, dell'Ecuador, dell'Egitto, del Guatemala; inoltre in Paesi come Iran, Israele, Giordania, Libano, Perù, Siria, Turchia e Venezuela esistevano disposizioni legislative che esoneravano del tutto o parzialmente i crimini legati all'onore.

La figura del Relatore Speciale per i Diritti Umani collaborò nel tempo con altre figure importanti tra cui il Relatore Speciale sull'Indipendenza di Giudici e Avvocati, il Relatore Speciale sulla Libertà di Religione e di Credo e il Relatore Speciale sulle Esecuzioni Extragiudiziali, Sommarie o Arbitrarie; quest'ultimo in particolare considerò il delitto d'onore nelle sue relazioni presentate alle sessioni del CHR nel 1999 e nel 2000 che indicavano la collaborazione con i Relatori Speciali sulla

Violenza contro le Donne e con quelli sull'indipendenza di Giudici e Avvocati per monitorare gli episodi di delitti d'onore in cui lo stato aveva approvato e sostenuto tali atti o aveva fornito agli autori l'impunità attraverso il supporto tacito o nascosto.

Ciò che le Nazioni Unite chiedono, anche grazie a tali figure, è l'introduzione o il rafforzamento di misure legali, amministrative e di altro tipo per prevenire ed eliminare le forme di violenza contro le donne; il rafforzamento della consapevolezza e di misure preventive, anche attraverso campagne di sensibilizzazione del pubblico; sostegno dei governi, nonostante la collaborazione di attività non governative per affrontare la violenza contro le donne, invitando gli Stati ad adempiere ai loro obblighi ai sensi dei documenti politici delle Nazioni Unite; includere informazioni sulla violenza contro le donne nelle relazioni degli Stati da presentare alla CEDAW e ad altri organi competenti di controllo dei trattati delle Nazioni Unite, sempre tenendo presente un obiettivo importante, per il quale più che per gli altri si richiede la collaborazione statale: l'appoggio alle vittime.

A livello internazionale, quindi, i delitti d'onore sono diventati uno dei temi principali delle agende politiche e sono ormai generalmente percepiti come una questione di diritti umani⁴⁵.

1.3 IL DELITTO D'ONORE NELLA PRATICA: COME VIENE TRATTATO

1.3.1 Il contributo statale al trattamento del fenomeno

Entrando in un contesto legale più *pratico*, occorre capire come i crimini d'onore vengano trattati dal singolo Stato, e come quest'ultimo si comporti nei confronti di vittima e carnefice. Per meglio intendere l'entità della questione basti citare un articolo relativo alla Giordania della BBC, la quale nel 2003 enunciava:

⁴⁵ Connors J., "United Nations approaches to 'crimes of honour'", *Honour. Crimes, Paradigmes and Violence against Women*, Londra, 2005, pp. 31-37

“Ecco, il novanta per cento delle donne uccise risulta ancora vergine al momento della morte” riferendosi al fatto che spesso una donna viene uccisa per un sospetto di adulterio o di atto *disonorevole* che in realtà non ha mai compiuto⁴⁶.

Tuttavia, si può notare, osservando varie leggi di alcuni Paesi, che uno degli aspetti più problematici del delitto d'onore, è che spesso viene trattato più indulgentemente rispetto ad altri omicidi. In alcuni paesi, i delitti d'onore sono considerati crimini a tutti gli effetti e gli autori sono puniti secondo i codici penali relativi all'omicidio; mentre, in molti altri, la legislazione nazionale legittima il delitto d'onore. Secondo l'ex Relatore Speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne Radhika Coomaraswamy, pratiche come il delitto d'onore “rappresentano forme di violenza che fino a poco tempo fa sono sfuggite al controllo nazionale e internazionale perché sono spesso presentate come pratiche sanzionate ‘tradizionali’ o ‘culturali’ che richiedono tolleranza e rispetto”⁴⁷.

Il fatto che il delitto d'onore e i crimini legati all'onore siano trattati con più indulgenza rispetto a crimini analoghi ha spinto molti attivisti e difensori dei diritti umani a ribadire il mantra che “l'omicidio è omicidio”⁴⁸. Pertanto, il relativismo culturale, o il rispetto per il multiculturalismo, è spesso impiegato per giustificare la violazione dei diritti delle donne da parte di pratiche disumane e discriminatorie nella comunità e nella famiglia, nonostante tali pratiche siano chiaramente contrarie al diritto internazionale dei diritti umani⁴⁹.

⁴⁶ BBC News, *Speaking out over Jordan 'honour killings'*, 27.02.2003, http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/2802305.stm

⁴⁷ Coomaraswamy R., “Preface: Violence against women and ‘crimes of honour’”, *Honour. Crimes, paradigmes and violence against women*, Londra, 2005, pp. XI

⁴⁸ Terman R. L., “To Specify or Single Out: Should We Use the Term ‘Honor Killing?’”, *Muslim World Journal of Human Rights*, vol. 7 (2010), pp. 10-12

⁴⁹ Coomaraswamy R., “Preface: Violence against women and ‘crimes of honour’”, *Honour. Crimes, paradigmes and violence against women*, Londra, 2005, pp. XII

I critici vogliono eliminare la differenziazione legale di tali atti al fine di far sì che i tribunali lo trattino come un omicidio in termini di accusa e condanna. Secondo loro, infatti, il termine “delitto d’onore” rafforza la giustificazione su base culturale secondo cui la legislazione legittima l’omicidio in questa particolare situazione e lo depenalizza. Ciò non significa che questi neghino la particolarità di tali atti in termini culturali e tradizionali, le cui caratteristiche specifiche li rendono se non solo particolari, addirittura unici nel loro genere, ma sostengono che questi crimini non siano meno sbagliati di altri omicidi. Inoltre, un’altra parte dei critici accosta il termine “delitto d’onore” alla categorizzazione di una “semplice” violenza domestica ma in ambito asiatico, arabo o musulmano, rischiando in questo modo di stereotipare negativamente queste popolazioni.

Premettendo questo, a livello di giurisdizione nazionale spesso i delitti d’onore vengono categorizzati come tali, e dunque studiati a parte rispetto agli altri omicidi, per ragioni ben precise. Secondo la Campagna Internazionale contro il delitto d’onore:

“La distinzione del ‘delitto d’onore’ da altre forme correlate di violenza patriarcale è importante per noi e il nostro lavoro: lavorando anche per la protezione delle donne e delle ragazze vittime di violenza domestica, la categorizzazione di ‘omicidio d’onore’ ci permette di operare con una procedura molto diversa per ciascun modulo”⁵⁰.

Infatti, le potenziali vittime hanno spesso bisogno di una protezione speciale dalle agenzie di assistenza sociale e non è sufficiente riportare la donna a casa della sua famiglia dopo un certo periodo di tempo, come spesso accade, in quanto questo potrebbe metterla in grave pericolo. In questo frangente una grande responsabilità risiede nelle forze dell’ordine che emettono tali decisioni in merito alla vittima, non

⁵⁰ International Campaign Against Honour Killings (ICAHK) *“Honour Killing”: An Essential Term*, 15.11.2008, <http://www.stophonourkillings.com/?name=Blogs&file=display&id=24>

avendo ricevuto una formazione culturalmente adeguata sui delitti d'onore. Essi, con il fine di servire al meglio coloro che dovrebbero proteggere, in realtà peggiorano la situazione. Esistono casi di donne che si rivolgono alla polizia per denunciare minacce di omicidio in nome dell'onore e non vengono prese sul serio, e troppo spesso queste stesse donne vengono successivamente uccise anche a causa dell'incompetenza nel gestire la situazione dalle forze dell'ordine. Nel caso in cui i delitti d'onore fossero trattati come la violenza domestica, si può correre il rischio di non fornire un'adeguata sicurezza a coloro che denunciano, in quanto mentre nel caso della violenza domestica il marito o il compagno della vittima agisce singolarmente, per cui spostare la donna nell'abitazione familiare di origine può rivelarsi una strategia sicura ed efficiente, nel caso del delitto d'onore spesso la stessa famiglia che, secondo la polizia, nei casi in cui quest'ultima presti attenzione alla denuncia, dovrebbe proteggere la vittima, in realtà non sempre lo fa; basti considerare i casi di "suicidio d'onore", ovvero quando una donna, anche dopo aver denunciato le minacce alla polizia, viene sottoposta a forti pressioni da parte della sua famiglia per suicidarsi al fine di riaffermare l'onore della stessa⁵¹.

Di non minore importanza quando si parla di responsabilità da parte delle forze dell'ordine in ambito di controllo della sessualità delle donne, è l'incapacità di molte giurisdizioni legali di garantire a queste ultime il controllo della loro vita sessuale, anche con i loro mariti a causa della mancata criminalizzazione o in alcuni casi persino il riconoscimento, dello stupro nel matrimonio, basato sul principio che una volta sposata si ritiene che una donna abbia acconsentito per sempre alle relazioni sessuali

⁵¹ Terman R. L., "To Specify or Single Out: Should We Use the Term 'Honor Killing'?", *Muslim World Journal of Human Rights*, vol. 7 (2010), pp. 24-25

con suo marito e che quindi non sia né in grado né nella posizione di poter esprimere il desiderio o il rifiuto ai suoi confronti⁵².

Secondo Widney Brown, direttrice del programma “Politiche e Diritto Internazionale” di Amnesty International:

“Gli agenti di polizia e i pubblici ministeri devono essere convinti di trattare seriamente questi crimini e i Paesi devono rivedere i loro Codici penali per le discriminazioni contro le donne, dove l’omicidio di una moglie è trattato più indulgentemente dell’omicidio di un marito, per esempio” aggiungendo che “i Paesi che non riconoscono affatto la violenza domestica come un crimine devono portare i loro codici penali agli standard internazionali. Una maggiore consapevolezza pubblica e una maggiore educazione ai diritti umani potrebbero aiutare”⁵³.

Tutto questo porta ad un’affermazione che seppur forte e d’impatto, riassume in parte la responsabilità Statale nelle questioni di delitto d’onore, come ampiamente affermato dalla CEDAW mediante in particolare la Risoluzione Generale 19 e l’istituzione della figura del Responsabile Speciale, descrivendo lo Stato come complice dell’omicidio. È noto infatti quanto la questione sia importante a livello internazionale, e quanto si discuta dell’ampliamento dell’interesse verso tale argomento non solo in ambito generale ma all’interno dei singoli Stati in maniera meno teorica e più pratica.

La Campagna Internazionale contro l’omicidio d’onore, parlando di uno di questi casi in cui la vittima aveva il nome di Aqsa Parvez, sostenne un punto convincente dicendo che una migliore comprensione del delitto d’onore e non una sottomissione al termine sia necessaria per apprendere dai singoli casi:

⁵² Sen P., “‘Crimes of Honour’. Value and meaning”, *Honour. Crimes, paradigmes and violence against women*, Londra, 2005, pp. 47

⁵³ Mayell H., “Thousands of Women killed by Family ‘Honor’”, *National Geographic News*, 12.02.2002 pp. 3

“La domanda più importante che Toronto dovrebbe porsi non riguarda l’*hijab* o se l’omicidio per ‘onore’ sia islamico, ma perché Aqsa Parvez non fosse sotto la giusta protezione. Aqsa Parvez si è messa in contatto con i servizi per i giovani: se questi avessero avuto un’adeguata formazione nelle particolari situazioni relative alla vita delle giovani donne pakistane, avrebbero potuto rilevare il rischio alla quale era sottoposta e applicare procedure corrette di protezione. Politicizzare il termine ‘delitto d’onore’ limita l’efficacia delle campagne educative degli assistenti sociali e degli insegnanti per l’aiuto dei giovani, sacrificando più donne sull’altare dell’*onore* a causa del rifiuto di riconoscere i rischi che esso comporta”⁵⁴.

Dunque, se da un lato la categorizzazione di delitto d’onore aiuta nella trattazione di questo fenomeno che richiede strategie specifiche per la sua eliminazione, dall’altra questi ultimi occupano una posizione strana all’interno della legislazione di Paesi come Giordania e Siria, essendo trattati meno gravemente rispetto ad altri omicidi o violenze domestiche, e allo stesso tempo, vengono studiati come più disumani e atroci in altri come gli Stati Uniti, dove di solito sono commessi da una minoranza⁵⁵.

Sorgono spontanee molte domande a riguardo: si chi è l’onore in causa e perché le donne vengono uccise in nome della sua *protezione*? Sulla base del fatto che questi crimini costituiscano una violazione dei diritti umani, quale differenza pratica può fare la differenziazione del fenomeno rispetto agli altri omicidi? In altre parole, cosa distingue questi crimini da altri sotto il punto di vista dei diritti umani, e cosa significa questo ai fini delle strategie volte a combatterli? Inoltre, pensando all’azione statale ridotta in alcuni ambiti, come reagirebbero i membri di comunità o famiglie qualora lo

⁵⁴ International Campaign Against Honour Killings (ICAHK), *STOP Using the Term “Honor Killings”*, 24.09.2008, <http://www.stophonourkillings.com/?name=Forums&file=viewtopic&t=98>

⁵⁵ Terman R. L., “To Specify or Single Out: Should We Use the Term ‘Honor Killing’?”, *Muslim World Journal of Human Rights*, vol. 7 (2010), pp. 27

stato intervenisse in questi contesti? Si potrebbe garantire che il potere di adottare misure intrusive in tal senso non venga abusato per altri scopi?

In particolare, questo è un campo molto delicato in quanto ogni famiglia e ogni comunità, ognuna a suo modo, ha avuto una veste nel regolare il comportamento sessuale dei loro membri in ogni società umana nel corso della storia. Se si accetta questa premessa, la domanda diventa una questione di portata e modalità della regolamentazione, piuttosto che della scelta tra regolamentare o no.

Alla luce del fatto che all'interno della famiglia ci si organizza, i delitti d'onore sono una manifestazione del fallimento o dell'inadeguatezza della regolamentazione della sessualità familiare e comunitaria, e non un'indicazione che tale regolamentazione si verifica in quelle società e non in altre. Dunque, questi crimini dovrebbero essere combattuti come metodi eccessivi e violenti di regolazione della sessualità che di solito colpiscono solo le donne, anche se gli uomini sono almeno quanto loro responsabili della trasgressione.

Ciò vuol dire che seppur eccessivamente violenti e discriminatori nei confronti delle donne dal punto di vista internazionale, i delitti d'onore possono allo stesso tempo riflettere una regolamentazione della sessualità a livello familiare e comunitario ormai radicata, e di cui ancora non si conosce nella pratica l'effetto immediato qualora si categorizzassero tali crimini come differenti dagli altri anche all'interno della legge statale.

Pertanto, la domanda da porsi a tal proposito risulta essere: in cosa consiste nel concreto la responsabilità dello Stato nei casi di delitto d'onore che rientrano nel dominio privato? Come può lo stato adempiere al proprio obbligo di proteggere le donne dalla violenza all'interno della famiglia e della comunità senza violare la loro integrità o il benessere economico e psicologico dei loro membri?

Nonostante si debba sempre tenere conto del fatto che un approccio statale sulla base di violazione di diritti umani non sia sempre desiderabile e praticabile all'interno di una comunità, e che lo Stato debba intervenire con molta delicatezza all'interno della sfera familiare, alcuni aspetti dei delitti d'onore riflettono effettivamente gli schemi delle violazioni dei diritti umani e la persistenza di questi crimini indica un fallimento dello Stato nella protezione della vita e dell'integrità delle donne, come chiaramente espresso dall'articolo 5(a)⁵⁶ della Convenzione Internazionale per l'Eliminazione di ogni forma di Discriminazione contro la Donna del 1979⁵⁷.

1.3.2 Delitto d'onore o "impeto di passione"?

Sul tema del delitto d'onore spesso si è dibattuto su quanto fosse giusto attribuire tale categorizzazione all'atto in questione, soprattutto in situazioni in cui la dichiarata motivazione di fondo legata all'onore risulti dubbia.

Questo è il caso della confusione fra il delitto d'onore e l'omicidio in senso generale compiuto per un *semplice* impeto di rabbia o passione.

Come già detto i crimini legati al concetto di onore si diversificano dagli altri per caratteristiche particolari che li rendono unici nel loro genere; è importante perciò non confonderli con i crimini che sembrano essere commessi per motivi legati all'onore familiare o comunitario ma sono mossi da raptus dovuti a rabbia, passione o gelosia.

⁵⁶ Art. 5 della CEDAW: "Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per: a) modificare i modelli socio-culturali di comportamento degli uomini e delle donne, al fine di conseguire l'eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di ogni altro genere che sono basate sull'idea dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso o su ruoli stereotipati per gli uomini e per le donne".

⁵⁷ An-Naim A. A., "The role of 'community discourse' in combating 'crimes of honour': Preliminary assesment and prospects", *Honour. Crimes, paradigmes and violence against women*, Londra, 2005, pp. 67-71

Nel caso di omicidio di una donna in alcuni Paesi arabi, quali la Giordania, il codice penale prevede che qualora l'imputato confessi che l'atto è stato commesso in un "impeto di furia" o dovuto ad un "improvviso scatto di rabbia", per effetto di un comportamento, reale o presunto, da parte della vittima, la corte possa pronunciarsi nei riguardi di un "omicidio colposo" invece che "premeditato", riducendo di conseguenza la pena. Questo avviene, per esempio, nel caso in cui un uomo vedesse sua moglie intenta a consumare un atto sessuale extraconiugale e uccidesse sia la donna che l'uomo.

Come osserva Lama Abu Odeh nel caso dei delitti d'onore nei Paesi arabi, "il *locus* normativo di questi crimini è meno la legislazione immediata e più la regola generale di provocazione trovata in quasi ogni Codice penale arabo".

Concentrandosi su come ciascun sistema legale giustifichi la propria tolleranza nei confronti dell'omicidio di una donna in circostanze particolari, dimostra che i vari casi, "sebbene talvolta definiti in modo diverso, sono stati sorprendentemente risolti allo stesso modo", riferendosi in modo particolare al confronto tra l'attenuazione dell'"attacco di furia" nei codici e nelle pratiche penali arabe e la concezione occidentale estremamente disagiata a livello emotivo riguardo il presupposto secondo cui la perdita di "autocontrollo" riduca la colpevolezza⁵⁸.

Una differenza che viene spesso sottolineata tra i crimini di "passione" e di "onore" è il rapporto tra l'autore e la vittima; la differenza sta in chi commette l'omicidio: nel primo caso coloro che sono o sono stati i loro intimi partner sessuali, quindi mariti o amanti, mentre nel secondo caso coloro che non lo sono stati, per cui parenti stretti di sangue. Un'altra differenza fondamentale, ai fini della diversificazione teorica dei due crimini, sta nel riconoscimento, solo nei casi di delitto d'onore e non

⁵⁸ Abu Odeh L., "Comparatively Speaking: The 'Honor' of the 'East' and the 'Passion' of the 'West'", *Utah Law Review*, 1997, pp.306

in quelli dovuti alla passione o rabbia, di tre aree comparative relative ai sistemi d'onore:

- Il controllo del comportamento femminile;
- I sentimenti di vergogna maschile alla perdita di quel controllo;
- La partecipazione della comunità o della famiglia al “potenziamento e controllo di questa vergogna”⁵⁹.

Inoltre, paradossalmente, i codici d'onore dominano e sono costruiti su valori collettivi, sul comportamento e sulla conformità alle norme sociali, per cui l'argomentazione individualistica dell'“impeto di rabbia” offre una spiegazione insufficiente di qualsiasi modello di omicidio che si basi sui valori di tali codici. Ciò non significa che gli uomini non possano avere un improvviso attacco di passione da cui scaturisce l'omicidio di una donna che abbia trasgredito le norme sociali, ma il presupposto alla base dell'omicidio è diverso⁶⁰.

Infatti, in alcuni casi, quelli che inizialmente apparivano come casi di omicidio commesso in nome dell'onore, dopo le dichiarazioni degli imputati, si rivelavano tutt'altro, in quanto l'onore non veniva nominato fra le loro motivazioni, quantomeno inizialmente, a differenza della “gelosia”, dell'“orgoglio”, dei “conflitti interni e finanziari”, delle “divergenze tra la vittima e l'omicida”, o dei “sospetti dell'imputato”.

In contesto sessuale, spesso il motivo principale da cui consegue l'omicidio è l'incapacità di accettare la fine di una relazione o anche solo la minaccia della separazione, da parte dell'uomo, il quale, posto nella condizione di “poca lucidità” per via dei sentimenti di gelosia e rivalità suscitati dalla situazione, compie la violenza o il delitto; quindi, la caratteristica distintiva di tali crimini risulta essere non la volontà

⁵⁹ Hossain S., Welchman L., “‘Honour’: Rights and wrongs”, *Honour. Crimes, paradigmes and violence against women*, Londra, 2005, pp. 10-12

⁶⁰ Sen P., “‘Crimes of Honour’. Value and meaning”, in *Honour. Crimes, paradigmes and violence against women*, Londra, 2005, pp. 51-55

di ripristinare l'onore familiare, bensì la rivendicazione dei diritti, anche sessuali, esclusivi dell'uomo sulla donna e la visione dell'omicidio come mezzo per rafforzare l'identità maschile o per controllare il comportamento della donna.

In questi casi la natura della relazione fra l'imputato e la vittima che ha portato all'omicidio non ha la specifica logica culturale sacra dell'onore, la quale compara ad esso la vita stessa; inoltre nelle varie dichiarazioni non vi è alcun riferimento ad un presunto senso di "vergogna" o "disonore" provato dall'omicida che possa in un certo senso giustificare la sua condotta⁶¹.

Secondo alcuni studi, come quelli di Jeff Hearn⁶²; Rebecca Emerson Dobash e Russel P. Dobash⁶³; Kristin Lee Anderson e Debra Umberson⁶⁴; Beth S. Catlett, Michelle L. Toews e Vanessa Walilko⁶⁵ e David Gadd⁶⁶, quando gli uomini parlano della violenza perpetrata contro le donne, in genere minimizzano, scusano, negano o giustificano l'uso di essa, o addirittura cercano di negare la definizione dei loro atti come "violenza" cercando un *escamotage* ad esso, affermando frasi come "era solo un piccolo livido", "l'ho a malapena colpita", "era solo uno schiaffo", cercando di giustificare il loro atto come "comportamento eccezionale, singolo ed isolato" piuttosto che definirsi di "indole violenta". A volte provano a cercare scusanti nel loro passato addossando le responsabilità dei loro atti ad altro, per esempio affermando di aver subito abusi o violenze in famiglia o a scuola. Gli imputati spesso riconoscono

⁶¹ Dogan R., "Different Cultural Understandings of Honor That Inspire Killing: An Inquiry Into the Defendant's Perspective", *Homicide Studies*, Sage Publications, vol. 18 (2014), pp. 370-379

⁶² Hearn J., *The violences of men, how men talk about and how agencies respond to men's violence to women*, Londra, 1998

⁶³ Dobash R. E., Dobash R. P., "Violent men in violent contexts", *Rethinking violence against women*, 1998, pp. 141-168

⁶⁴ Anderson K. L., Umberson D., "Gendering violence: Masculinity and power in men's accounts of domestic violence", *Gender & Society*, vol. 15 (2001), pp. 358-380

⁶⁵ Catlett B. S., Toews M. L., Walilko V., "Men's gendered constructions of intimate partner violence as predictors of court mandated batterer treatment drop out", *American Journal of Community Psychology*, vol. 45 (2010), pp. 107-123

⁶⁶ Gadd D., "Reading between the lines: Subjectivity and men's violence", *Men and Masculinities*, vol. 5 (2003), pp. 333-354

che gli atti da loro commessi siano sbagliati, e che siano dal punto di vista religioso peccaminosi, tuttavia avvalorano la loro “innocenza” affermando di non aver avuto alternative, viste le circostanze, e ciò permette loro di affermare di sentirsi bene moralmente.

1.3.3 Visioni del fenomeno a confronto

In ultima analisi, è doveroso presentare le varie categoria di risposta al fenomeno in questione, per quanto riguarda il modo di approcciarsi e di reagire ad esso.

Si possono distinguere quattro tipologie di approccio: femministe all’interno di società con codici d’onore; altri gruppi sociali all’interno di queste società; femministe in relazione con gruppi sociali all’interno di questo tipo di società; e progressisti al di fuori delle società interessate.

Le voci femministe e di altre progressiste all’interno delle culture in cui vengono praticati i crimini d’onore sono forti e irremovibili nella loro condanna dei codici d’onore che controllano e modellano la vita delle donne. Vi è un chiaro consenso sul fatto che i delitti d’onore, e più in generale tutte le violenze perpetrate nei confronti delle donne, non possano essere tollerati e che le disposizioni legali che concedono l’“onore” come difesa attenuante dovrebbero essere eliminate.

Allo stesso tempo è anche probabile che, in alcune situazioni, esse si scagliano contro alcune voci occidentali, le quali si oppongono ugualmente ai crimini d’onore ma non riescono a comprenderne i contesti specifici, adottando acriticamente una posizione antislamica o riconoscendo la violenza contro le donne come un fenomeno esclusivo delle società in cui vige il codice d’onore, come se nei Paesi occidentali questa non avvenisse.

Oltre alle voci femministe, nelle *società dell'onore* esistono altre collettività sociali più ampie che si oppongono a tali pratiche, come per esempio portavoce religiosi o diplomatici, i quali rappresentano lo Stato. Infatti, studiosi dell'Islam e leader religiosi hanno in molti casi affermato che l'Islam non autorizza tali omicidi e sono stati inequivocabili nella loro condanna, indicando che i crimini d'onore mancano di qualsiasi base religiosa. Tuttavia, in ambito religioso si possono notare come al lato di questo approccio di condanna, esista un tipo di approccio dedito al silenzio su tali questioni.

In terza analisi esistono voci femministe e di altre forze progressiste, in particolare le attiviste per i diritti umani e tutta l'istituzione delle Nazioni Unite, che lavorano a livello internazionale, riunendosi in vari modi, per sostenere e lavorare con le femministe provenienti e dalle società in cui la cultura dell'onore è più forte e che operano in esse. Questo approccio parte dall'interno per raggiungere i livelli più internazionali, condividendo l'analisi comune del fenomeno come "oppressione" e collegando le esperienze interne a quelle esterne attraverso una visione della violenza contro le donne come una questione umanitaria e internazionale, che coinvolge tutti allo stesso modo.

Infine, esiste l'approccio dell'Occidente spesso definito progressista che, nell'ottica della lotta alla violenza contro le donne, è risultato inutile e sbagliato, in quanto tendente ad equiparare i delitti d'onore all'Islam e all'ignoranza, muovendo dalla critica agli studiosi islamici che confutavano una base religiosa del fenomeno. Tale approccio può scaturire dalla tendenza prettamente occidentale a concentrarsi sulle differenze culturali piuttosto che sullo studio critico del fenomeno anche in base ai punti in comune. Si possono includere in questa categoria di progressisti esterni, alcune voci occidentali che esprimono l'indignazione in modo particolare per i delitti d'onore, e la forte disapprovazione per le disparità di genere in tali culture,

considerando come soluzione al fenomeno l'abbandono dei valori culturali indigeni a favore dell'adozione di quelli occidentali più "progressisti". Si può notare come questo tipo di approccio parta dalla concezione che esista una superiorità morale e culturale che si confonde con l'eredità coloniale in tali società. Inoltre, se associato a discorsi che denigrano ulteriormente tali culture, questo approccio può possedere forti connotazioni razziste.

Vi è la tendenza nelle società occidentali a criticare le culture delle minoranze a causa di pratiche da loro portate avanti quali la discriminazione di genere e la violenza correlata, ma non si riconosce che questi siano problemi presenti non solo in quelle società, bensì anche. Per esempio, questa tendenza a vedere *l'altro* come inferiore è visibile nella continua denominazione dei membri delle varie minoranze come "immigrati", suggerendo l'assenza di uno status stabile e paritario con i membri della maggioranza, e la definizione del "delitto d'onore", nello specifico, come problema prettamente culturale; questo suggerisce la presenza e il continuo mantenimento di una gerarchia fra culture.

Una collaborazione e un punto d'incontro fra queste tipologie di approcci alle volte è possibile. Nel caso di un lavoro comune fra coloro che negano il problema e coloro le cui parole e azioni sembrano in qualche modo rafforzare l'idea di eredità coloniale, risulta difficoltoso, se non impossibile. Al contrario, le alleanze con un grande potenziale potrebbero rivelarsi quelle che guardano al problema sia da un punto di vista esterno, sia da un'ottica centrale ai contesti in cui si praticano tali atti.

Per esempio, i membri appartenenti al primo approccio analizzato, le femministe all'interno delle varie società in questione, si allineerebbero con la terza visione delle femministe in collaborazione con i gruppi sociali all'interno delle realtà analizzate, sulla base di uno scopo comune derivante da un'agenda femminista.

L'importante, ai fini della collaborazione, è che al centro di queste alleanze ci sia il rifiuto della cultura come divisione assoluta sulle questioni della violenza contro le donne e l'accettazione del fatto che quest'ultima esista ovunque, sebbene in una varietà di forme diverse.

Inoltre, un posto centrale deve essere dato alle voci all'interno delle *culture dell'onore*, in quanto un'analisi solo esterna del problema non è sufficiente a comprenderne tutte le varie sfaccettature, creando incomprensioni o ancor peggio visioni razziste e denigratorie⁶⁷.

⁶⁷ Sen P., "Crimes of Honour'. Value and meaning", *Honour. Crimes, paradigmes and violence against women*, Londra, 2005, pp. 58-60

PARTE II: L'ONORE SECONDO L'ISLAM

2.1 IL CORANO E LE DONNE

2.1.1 La donna secondo il Testo sacro

Nell'analisi del fenomeno preso in esame è importante non trascurare la componente religiosa all'interno del panorama culturale in cui esso è calato.

L'ottica occidentale tende generalmente a guardare alla donna in contesto islamico come potenzialmente subordinata o addirittura maltrattata, per via della loro credenza religiosa. Infatti, si pensa spesso all'Islam come fattore scatenante la violenza, in quanto si ha spesso la convinzione che suddetta religione abbia nei suoi principi e dogmi la visione della donna come oggetto di poco valore.

Tuttavia, le convinzioni occidentali circa la posizione della donna in contesto religioso islamico sono spesso travisate e poco fondate.

Secondo l'Islam uomini e donne sono uguali agli occhi del Creatore, ed il Corano condanna apertamente il modo di pensare secondo il quale le donne non siano soggetti attivi del viaggio di esistenza di ogni uomo, ma bensì sesso inferiore a quello maschile fin dalla nascita⁶⁸.

Ciò nonostante, esiste nel panorama musulmano una deviazione del concetto di sessualità femminile, dei loro diritti e del loro status sociale: è infatti comune fra gli uomini la visione della donna come peccatrice naturale ed essere inferiore.

Secondo la traduzione di Alessandro Bausani del Corano per quanto riguarda la creazione del primo uomo e della prima donna, il versetto coranico IV:1⁶⁹ afferma esplicitamente:

⁶⁸ Direzione generale per gli affari religiosi della Repubblica di Turchia, Comunicato stampa dell'8 marzo, giornata internazionale della donna, 2004, Ankara, Turchia.

⁶⁹ *Surah An-Nisa'*, delle donne.

“O uomini, temete Dio, il quale vi ha creato da una persona sola, ne creò la compagna e suscitò da quei due esseri uomini molti e donne; temete dunque quel Dio nel nome del Quale chiedete favori l’un l’altro e rispettate le viscere che vi hanno portato perché Dio è su di voi che v’osserva”⁷⁰.

In quanto al peccato originale, e a come fu commesso dal primo uomo e dalla prima donna mangiando il frutto dell’albero proibito a causa della tentazione di Satana, il versetto VII:20-22 del Corano⁷¹ afferma:

“Ma Satana sussurrò ad essi nel cuore per mostrar loro le vergogne fino ad allora coperte a loro e disse: ‘il vostro Signore v’ha proibito d’accostarvi a quest’albero solo perché non abbiate a diventar angeli e a vivere in eterno’.

E giurò loro: ‘in verità io son per voi un consigliere sincero’.

Li trascinò così in errore e quando ebbero gustato dei frutti dell’albero, apparvero loro le loro vergogne e presero a coprirsi con foglie del Giardino. E li chiamò il Signore dicendo: ‘non v’avevo io proibito d’accostarvi a quell’albero e non avevo forse detto che Satana era il vostro chiaro nemico?’⁷².

Sebbene entrambi i versetti siano espliciti su come furono creati gli esseri umani e su come sia stato commesso il primo peccato, sottolineando come entrambi i personaggi siano stati protagonisti delle vicende in egual misura, la storia è spesso utilizzata contro le donne per definirle inferiori agli uomini.

Contrariamente a ciò, nel secondo capitolo della Genesi cristiana, si racconta che Dio creò prima l’uomo, Adamo, e da una delle sue costole creò la prima donna, Eva, chiarendo ad entrambi che all’interno del giardino dell’Eden era loro tutto consentito meno mangiare da un singolo e determinato albero, chiamato “l’albero della

⁷⁰ Bausani A., *Il Corano*, Biblioteca Universale Rizzoli BUR, 1996, pp. 54

⁷¹ *Surah Al-A'raf*, del limbo.

⁷² Bausani A., *Il Corano*, Biblioteca Universale Rizzoli BUR, 1996, pp. 107

conoscenza del bene e del male”. Tuttavia, Dio permise a Satana di vagare indisturbato nel giardino sottoforma di serpente cosciente che quest’ultimo avrebbe indotto in tentazione entrambi. Satana, infatti, prima si rivolse ad Eva, dicendole che qualora avesse mangiato il frutto di quell’albero sarebbe diventata come Dio, inducendola a farlo. Successivamente Eva convinse anche Adamo a mangiarne, ed entrambi commisero il primo peccato.

Dunque, a differenza dei versetti coranici, la versione cristiana prevede non solo che la donna sia stata creata “subordinatamente” all’uomo in quanto proveniente da una delle sue costole, e non parte di esso in quanto proveniente dalla sua anima, ma anche che fu Eva ad indurre Adamo in tentazione dopo essere caduta nel tranello di Satana, e non che quest’ultimo abbia tentato entrambi nello stesso momento. Risulta dunque di facile deduzione che contrariamente al pensiero comune la più denigratoria fra le due versioni non sia quella musulmana bensì quella cristiana, in quanto delinea il personaggio di Eva come tentatrice primordiale⁷³.

A causa dell’influenza di tale versione della Genesi, risalente al periodo preislamico, alcune comunità musulmane tendono ancora oggi a ritenere che la donna abbia la capacità di influenzare ed indurre gli uomini alla tentazione, rendendosi incline a commettere peccato e a risultare disobbediente di fronte a Dio e alla famiglia.

Inoltre, l’interpretazione conservatrice dei versetti coranici sotto l’influenza della cultura araba preislamica ha creato un ambiente favorevole a limitare la mobilità delle donne e a confinarle al *chardiwari*, ossia le mura domestiche, sulla base della parola di Dio riportata nel versetto XXXIII:32-33 del Corano⁷⁴ che afferma:

⁷³ Una versione musulmana della storia improntata sull’inferiorità della donna viene ancora oggi riconosciuta fra le comunità beduine dell’Egitto occidentale (Abu-Lughod L., *Veiled Sentiments: Honor and Poetry in a Bedouin Society*, University of California, 2000, pp. 124-125) e tra gli abitanti di alcuni villaggi turchi (Delaney C. L., *The Seed and the Soil: Gender and Cosmology in Turkish Village Society*, University of California, 1972, pp. 286-290).

⁷⁴ *Surah Al-Ahzab*, delle fazioni alleate.

“O donne del Profeta, non siete come le altre donne. Se temete Dio, non siate troppo umili nel parlare, che non accada vi desideri chi ha un morbo in cuore, ma con dignità parlate. Rimanete quiete nelle vostre case e non v’adornate vanamente come accadeva ai tempi dell’idolatria⁷⁵; compite anzi la Preghiera, pagate la Decima e obbedite a Dio e al suo Messaggero; Iddio vuole infatti che siate liberi da ogni sozzura, o gente della casa del Profeta, ed Egli vi purificherà di purificazione pura”⁷⁶.

Tuttavia, il versetto cita esclusivamente le mogli del Profeta, definite “le madri dei credenti”, senza alcun altro riferimento alle donne comuni.

Non può, dunque, essere interpretato universalmente in quanto la logica della stesura del Testo sacro vuole che all’inizio di ogni singolo versetto siano citati i soggetti a cui esso si riferisce, come nel caso del versetto XXIV:30-31⁷⁷ che inizia con “di agli uomini credenti” e “di alle donne credenti”. Questo ci indica che il versetto preso in considerazione per confinare le donne nella loro casa si riferisce solo ed esclusivamente alle mogli del Profeta, in quanto se fosse stato dedicato a tutte le donne sarebbe stato specificato all’inizio dello stesso.

Oltre ad avere l’obbligo, secondo alcuni, di dover rimanere in casa per non essere troppo ammirata, spesso la donna viene considerata come simbolo di impurità e “inquinamento”⁷⁸ sulla base del “Al-Jami’ al-Ṣaḥiḥ”⁷⁹ di al-Bukhari⁸⁰, in riferimento agli *ḥadīth*⁸¹ del profeta, il quale avrebbe affermato:

⁷⁵ Il periodo preislamico viene definito come periodo della *jāhiliyya*, ossia dell’ignoranza, in riferimento al fatto che la popolazione ignorava ancora l’esistenza di Dio avvenuta per bocca del profeta Muhammad.

⁷⁶ Bausani A., *Il Corano*, Biblioteca Universale Rizzoli BUR, 1996, pp. 308-309

⁷⁷ *Surah An-Nur*, della luce.

⁷⁸ Doğan R., “Is Honor Killing a “Muslim Phenomenon”? Textual Interpretations and Cultural Representations”, in *Journal of Muslim Minority Affairs*, art. 3, vol. 31 (2011), pp. 432

⁷⁹ L’ “Autentica, Vera”, e più rinomata “raccolta” di aneddoti del Profeta Muhammad in chiave sunnita.

⁸⁰ Il suo nome arabo completo è Abu ‘Abd Allah Muhammad ibn Isma‘il ibn Ibrahim ibn al-Mughira al-Bukhari al-Ju‘fi. Si ritiene il più famoso e autorevole tradizionalista arabo. Si dice che il suo *ṭalab al-‘ilm*, ossia percorso di conoscenza, sia iniziato a soli dieci anni e lo abbia portato a percorrere più zone del Medio Oriente.

⁸¹ Viene definito *ḥadīth*, il racconto della vita del Profeta Muhammad sulla base di aneddoti.

“Il cane, l’asino e la donna interrompono la preghiera se passano davanti al credente, interponendosi tra lui e la *qibla*”⁸².

Inoltre, questa stessa idea di impurità femminile si ha durante il periodo mestruale della donna, sulla base del versetto II:222 del Corano⁸³ che afferma:

“Ti domanderanno ancora delle mestruazioni. Rispondi: ‘è una cosa immonda’. Pertanto, astenetevi dalle donne durante le mestruazioni e non avvicinatevi a loro finché non si siano purificate, e quando si saranno purificate, accostatevi a loro dalla parte che Dio v’ha comandato, poiché Dio ama i pentiti, ama i puri.”⁸⁴.

Dunque, il periodo mestruale dovrebbe essere considerato come un’indisposizione e motivo di impurità femminile, anche se l’interpretazione di tale versetto non risulta universalmente concordata.⁸⁵

2.1.2 Il Corano e la violenza contro le donne

Così come la visione della donna in quanto essere inferiore, anche la giustificazione della violenza su di essa è causa di un tipo di interpretazione del Testo sacro.

È ovviamente noto che la violenza contro le donne non sia un fenomeno esclusivamente musulmano ma proveniente da qualsiasi tipo di religione o classe sociale, né che debba essere accostato a quest’ultima in quanto la religione in generale non supporta atti simili.

⁸² Il termine si riferisce alla direzione della città di La Mecca e del santuario islamico della *Caaba*, verso i quali i credenti musulmani devono rivolgere il loro sguardo nel momento della *Salat*, ossia la preghiera.

⁸³ *Surah Al-Baqarah*, della mucca.

⁸⁴ Bausani A., *Il Corano*, Biblioteca Universale Rizzoli BUR, 1996, pp. 25-26

⁸⁵ Doğan R., “Is Honor Killing a “Muslim Phenomenon”? Textual Interpretations and Cultural Representations”, in *Journal of Muslim Minority Affairs*, art. 3, vol. 31 (2011), pp. 427-433

Per quanto riguarda nello specifico il panorama musulmano, spesso la violenza sulle donne viene supportata basandosi sul versetto IV:34 del Corano⁸⁶, il quale contiene clausole importanti riguardanti l'interazione sociale tra marito e moglie.

In particolare, la chiave di lettura per la giustificazione alla violenza ruota intorno alla parola *idribuhunna*, che letteralmente significa “battere”, “colpire”, e che generalmente viene interpretata come permesso di utilizzare la forza fisica contro le donne.

Il versetto nella sua prima parte recita:

“Gli uomini sono preposti alle donne, poichè Dio ha prescelto alcuni esseri sugli altri, e perché essi donano dei loro beni per mantenerle; le donne buone sono dunque devote a Dio e sollecite della propria castità⁸⁷, così come Dio è stato sollecito di loro”⁸⁸.

Per quanto riguarda la seconda parte, ovvero quella che supporterebbe la violenza, le interpretazioni sono diverse.

Abdel Haleem ha tradotto la seconda parte del versetto come segue:

“Ricorda alle mogli di cui temete il comportamento, l'insegnamento di Dio, ignorale quando vai a letto, poi colpiscile. Se ti obbediscono, non hai più il diritto di agire contro di loro. Dio è l'Altissimo e il Grande”⁸⁹.

Abdullah Yusuf Ali, invece l'ha tradotta:

⁸⁶ *Surah An-Nisa'*, delle donne.

⁸⁷ In altre interpretazioni si fa riferimento non solo alla castità ma anche alla protezione dei beni di famiglia, e dunque alla ricchezza del marito.

⁸⁸ Bausani A., *Il Corano*, Biblioteca Universale Rizzoli BUR, 1996, pp. 58

⁸⁹ Haleem M. A. S. A., *The Qur'an*, OUP Oxford, 2008, sul versetto IV:34

“Quanto a quelle donne di cui temete slealtà e cattiva condotta, prima ammonitele, successivamente rifiutate di condividere i loro letti, e in ultimo battetele leggermente. Dio è l’Altissimo e il Grande”⁹⁰.

Al contrario, Ahmed Ali ha tradotto il versetto in modo diverso dagli altri:

“Per quanto riguarda le donne che sembrano contrariate, parla con loro in modo deciso, poi abbandonale nel loro letto, senza molestarle, e torna nel loro letto quando lo desiderano. Dio è l’Altissimo e il Grande”⁹¹.

Da tutte le traduzioni risulta chiaro come in primo luogo il versetto si concentri sull’obbligo del marito di sostenere economicamente la moglie, e su quello di quest’ultima di obbedire al marito, in relazione ai dettami dell’Islam, e di mantenere salde le sue virtù.

In secondo luogo, si concentra sul comportamento del marito nelle situazioni di disobbedienza della moglie, sottolineando come nel momento in cui quest’ultima sia tornata sui suoi passi, sia dovere dell’uomo non perpetuare ulteriori ammonimenti.

Le tematiche che vengono sottoposte all’interpretazione dei vari traduttori sono quelle di:

- Obbedienza, la quale dovrebbe essere sempre qualcosa di naturale. Una donna obbedisce al marito per amore e fedeltà nei suoi confronti, e per il volere di Dio. Allo stesso modo un marito non dovrebbe mai forzare una donna a obbedirgli se non vi sono giuste cause relative agli insegnamenti divini: egli può convincere sua moglie ad obbedirgli contro la sua volontà solo qualora la richiesta risulti *ḥalāl*, ossia legale secondo l’Islam, e non per volere personale;

⁹⁰ Ali A. Y., *The Qur'an: Text, Translation & Commentary*, Tahrike Tarsile Qur'an, 1862, sul versetto IV:34

⁹¹ Ali A., *Al-Qur'an: A Contemporary Translation*, Princeton University Press, 1986, sul versetto IV:34

- Protezione, che in termini islamici può essere inteso come la protezione dell'onore e delle proprietà del marito da parte della donna. Fa riferimento al contratto matrimoniale secondo cui una donna, in cambio del mantenimento economico del marito, è tenuta al sostentamento della famiglia, anche attraverso la protezione di essa sul piano economico, sociale e religioso;
- Ammonimento finale, la cui natura rimane la questione più controversa dell'interpretazione, in quanto secondo la traduzione letterale significherebbe “colpire leggermente” ma viene talvolta interpretato come richiamo verbale o abbandono, come nel caso di Ahmed Ali.

La questione dell'interpretazione del termine *idribhunna* risulta particolarmente spinosa in quanto non solo l'arabo può avvalersi di significati diversi per la stessa parola a seconda dei contesti, ma la lingua usata per la stesura del Corano risulta essere l'arabo standard di più di 1400 anni fa. Ciò rende l'interpretazione linguistica difficile e il compito dei traduttori ancor più importante vista l'esigenza di riuscire ad adattare sapientemente la traduzione ai tempi correnti.

La logica del versetto indica che vengano seguiti dei passaggi intermedi prima del richiamo finale, e che in assenza di essi, non sarebbe altresì giusto utilizzare alcun tipo di ammonimento fisico o verbale.

A tal riguardo, il Profeta Muhammad ha dichiarato:

“Che disgusto se uno di voi picchia la moglie come uno schiavo, e poi vada a letto con lei alla fine della giornata”⁹².

E anche:

⁹² Si veda Musannaf di Ibn Abi Shaybah <http://www.marcmanley.com/media/books/musannaf-ibn-abi-shaybah/1.pdf> ; Al-Sahih di Al-Bukhari, <http://www.marcmanley.com/media/books/sahih-al-bukhari/1.pdf>

“Come fa qualcuno di voi a picchiare sua moglie come picchia il cammello e poi abbracciarla mentre dorme?”⁹³.

Infatti, contrariamente all’interpretazione di molti, lo stesso Muhammad disprezzava fortemente e condannava qualsiasi forma di violenza.

Secondo alcune tradizioni, in uno dei suoi famosi discorsi, Egli disse che il termine *idribhunna* doveva essere affiancato a *ghayr mubarrih*, ossia doveva essere interpretato come “colpire senza causare lesioni o lividi”:

“La mia ultima raccomandazione per te è che dovresti trattare bene le donne. Sono le tue compagne e aiutanti e tu non hai alcun diritto su di loro, a meno che non commettano un’indecenza manifesta⁹⁴. Se lo fanno, non condividere con loro il letto e picchiale senza indecente violenza⁹⁵. Quindi, se ti obbediscono, non mostrare più loro ostilità.

Hai diritto in relazione alle tue donne e loro hanno diritto in relazione a te. È tuo diritto che non permettano a chi odi di entrare nel tuo letto, né in casa tua. Mentre è loro diritto che vengano trattate secondo le loro usanze e disposizioni”⁹⁶.

Risulta chiaro come, nonostante il versetto IV:34 venga spesso citato per dimostrare l’apparente legalità e giustificazione nell’uso della forza contro le donne, in realtà esso venga spesso e in gran parte mal interpretato.

Tuttavia, se la violenza domestica sia o meno ammissibile nell’Islam è più una questione di *Fiqh*⁹⁷ che di *Tafsīr*⁹⁸ del Corano.⁹⁹ in quanto i giuristi islamici devono

⁹³ Al-Bukhari M., *Sahih*, Dar Ibn Kathir, hadith 68:42-43, vol.8 (1987)

⁹⁴ Si riferisce all’adulterio.

⁹⁵ Letteralmente: *fadribhunna darban ghayra mubarrih*, inteso come ultima risorsa di ammonimento.

⁹⁶ Si veda *Sunan* dell’Imam Ahmad an-Nasa’i <https://sunnah.com/nasai> 5:523.

⁹⁷ Il termine può essere tradotto come “codice” e fa riferimento al diritto islamico come conseguenza dell’istituzione della *Sharī’a*, ossia la legge islamica.

⁹⁸ Il termine indica la traduzione e interpretazione commentata del Corano.

⁹⁹ Hussain S., Sadia Kausar S., “Does the Qur’an condone domestic violence?”, in *Honour, Violence, Women and Islam*, Routledge-Cavendish, 2011, cap. 7, pp. 96-113

prima di pronunciarsi, mettere insieme tutti gli strumenti disponibili, come il Corano e la *Sunna*¹⁰⁰.

2.1.3 L'influenza islamica sul delitto d'onore

Riguardo al tema della violenza sulle donne in ambito musulmano, più in particolare in contesti di delitto d'onore e di controllo del comportamento femminile, il versetto coranico IV:34¹⁰¹, sopra analizzato viene, spesso interpretato dai Tribunali di *Sharī'a* in modo tale da assolvere gli imputati e classificare gli omicidi come relativi all'onore.

Come analizzato in precedenza, interpretare tale versetto come giustificazione per l'utilizzo di qualsiasi forma di violenza non è, tuttavia, usanza della maggior parte degli *'ulamā'*¹⁰², i quali mostrano riluttanza a interpretare i versetti coranici in tal senso, tenendo conto dello spirito egualitario originale.

A tal proposito, il professor Yasar Nuri Öztürk¹⁰³, ha sottolineato lo spirito egualitario del Corano e invitato a riflettere circa i veri principi dell'Islam, i quali risultano conformi ai versetti coranici. Egli, infatti, ha dimostrato metodologicamente e linguisticamente che la parola araba *idribhunna*, utilizzata in questo verso e che viene spesso tradotta come picchiare, battere o castigare, non intende in alcun modo avere tali significati, in quanto risulta menzionata più di cinquanta volte nel Corano e, confrontando tutte le parti in cui essa viene citata, risulta avere sempre significati

¹⁰⁰ Il termine si riferisce all'insieme dei giusti comportamenti da seguire nella vita terrena. Oltre ad essere un modello comportamentale per ogni buon musulmano è anche una delle fonti del diritto islamico.

¹⁰¹ *Surah An-Nisa'*, delle donne.

¹⁰² Il termine definisce gli studiosi islamici, esperti in tematiche di diritto sharaitico e tradizionale. Spesso vengono interpellati per la risoluzione di dibattiti giuridici.

¹⁰³ Yasar Nuri Öztürk è stato un avvocato, editorista, professore universitario di islamologia ed ex membro del parlamento turco. Ha insegnato per 26 anni all'Università di Istanbul ma vanta periodi di insegnamento anche oltre oceano. Nato a Beirut il 5 febbraio del 1951 e morto nella sua casa di Istanbul il 22 giugno del 2016 a causa di un cancro allo stomaco diagnosticatogli nel 2011, è un personaggio molto conosciuto e apprezzato nel panorama internazionale anche grazie alle sue numerose pubblicazioni sul tema, sia in lingua turca che in lingua inglese.

diversi. In particolare, nel contesto del versetto IV:34 significherebbe “mandare via” o “allontanare”, facendo, dunque, riferimento non alla violenza fisica, bensì, all’usanza consigliata di far allontanare la moglie e invitarla a raggiungere la casa paterna.

Ha più volte sottolineato, inoltre, che picchiare una donna, la quale risulti disobbediente, significa porla sullo stesso piano di un’adultera¹⁰⁴ e di conseguenza applicare una punizione coranica non giusta in tale contesto¹⁰⁵.

Tuttavia, le voci non ortodosse e, dunque, più liberali risultano meno ascoltate nella società islamica contemporanea, creando un ambiente culturalmente e tradizionalmente favorevole al pensiero di molti uomini secondo cui la donna sarebbe subordinata a loro e che le parenti femminili, per sangue o per matrimonio, siano proprietà personale degli uomini. Le donne, quindi, dovrebbero obbedire agli uomini e questi ultimi dovrebbero renderle obbedienti.

La cattiva interpretazione del Testo Sacro, unita alla mentalità comune secondo cui il comportamento sessuale femminile possa rivelarsi una potenziale minaccia per l’onore familiare, rende tipici gli atteggiamenti di controllo e di impedimento della mobilità femminile, i quali talvolta sfociano nella violenza e negli omicidi in nome dell’onore da parte di uomini musulmani nei confronti delle loro donne.

È giusto, tuttavia, ancora una volta, sottolineare che l’atteggiamento analizzato non è una conseguenza diretta della religione, bensì di una cattiva interpretazione di quest’ultima.

¹⁰⁴ La punizione coranica per donne e uomini adulteri e per i rapporti sessuali al di fuori del matrimonio viene chiarita da vari *Hadith* del Profeta e dal versetto coranico XXIV:2, *Surah An-Nur*, della luce, e comprendono cento frustate in pubblico con lo scopo di recare loro vergogna dopo la confessione di quattro testimoni uomini, musulmani e sani.

¹⁰⁵ Si vedano Öztürk Y. N., *Kur'an'daki İslam*, Yeni Boyut Yayınları, 2000, pp. 569-572; Öztürk Y. N., *İslam Nasıl Yozlaştırıldı*, Yeni Boyut Yayınları, 2015, pp. 341-348.

Infatti, è proprio il Corano a chiarire nel versetto V:32¹⁰⁶, quali siano le circostanze in cui risulta consentito uccidere una persona: l'omicidio è consentito nei confronti di assassini o di chi abbia commesso crimini, "disordini"¹⁰⁷ o malvagità, come "la diffusione della corruzione nel paese"¹⁰⁸.

Pertanto, coloro che uccidono una donna della famiglia in nome di dettami o insegnamenti della loro religione non fanno altro che compiere un atto di *taqlīd*, ossia di mera imitazione dei loro avi, i quali a loro volta agirono in nome di una fede che non prevede giustificazione ai loro comportamenti.

Le motivazioni per le quali tali uomini agiscono non vanno, dunque, da ricercare nella religione ma nella loro interpretazione di essa e in conseguenti pratiche culturali tradizionali basate su convinzioni poco fondate¹⁰⁹.

2.2 LA SHARĪ'A E LA RELAZIONE FRA UOMO E DONNA

2.2.1 Breve introduzione alla *Sharī'a*

Se nel Corano si contano 6250 versetti, solo 550 di essi possono definirsi giuridici, i quali non sono concepiti dai giuristi europei come tali in quanto legati alla religione.

Il Testo sacro musulmano, infatti, è solo una delle fonti del *Fiqh*, o diritto musulmano¹¹⁰.

¹⁰⁶ *Surah Al-Ma'ida*, della tavola imbandita.

¹⁰⁷ Si veda Husain S. A., *The Message of Al-Quran*, Darul Ishaat, 1997, p.81.

¹⁰⁸ Si veda Bell R., *The Qur'ān: Translated with a Critical Re-arrangement of the Surahs*, Cambridge University Press, 2011, pp. 98.

¹⁰⁹ Doğan R., "Is Honor Killing a "Muslim Phenomenon"? Textual Interpretations and Cultural Representations", in *Journal of Muslim Minority Affairs*, art. 3, vol. 31 (2011), pp. 433-435

¹¹⁰ Le fonti del diritto musulmano, *Fiqh*, sono oltre al Corano, la *Sunna*, ossia il comportamento del Profeta Muhammad che funge da esempio per ogni musulmano, composto in parte a partire dall'interpretazione del Testo sacro, ed in parte tramite gli *ḥadīth*, ossia racconti sul Profeta; l'*lġmā*, ossia il consenso della comunità musulmana, *umma*, circa alcune tematiche, il quale può spesso ritenersi ambiguo e si pensa, dunque, sia stato fonte della divisione delle scuole di pensiero

Tuttavia, di vitale importanza per i musulmani, anche in campo giuridico, è la *Sharī'a*, nata dalla fusione delle prime due fonti del diritto islamico, Corano e *Sunna*, ossia l'insieme di regole sulla vita, rivelate per via diretta, accolte e fatte proprie dall'Islam, in nome di una vita improntata e rivolta verso Dio: questo crea l'idea comune secondo cui la missione di ogni buon musulmano sia quella di basare la propria esistenza su una ideale scala di valori, fra cui si riconoscono la sottomissione agli obblighi giuridico-religiosi ed il divieto di compiere determinate azioni.

La *Sharī'a* è composta da quattro sezioni: le *'Ibādāt*, la legge religiosa, le *Mu'āmalāt*, la legge civile, le *Munakāt*, lo statuto personale, e le *'Ukubāt*, la legge penale¹¹¹, inoltre i suoi obbiettivi sono:

- *Nafs*, la vita umana. A tal proposito tutela la disciplina dell'omicidio e delle lesioni umane;
- *Nasl*, la progenie o l'onore. In questi casi tutela dai reati di rapporti sessuali illeciti o di calunnia per adulterio;
- *Dīn*, la religione, in nome della quale tutela la disciplina dell'apostasia e della bestemmia;
- *Māl*, la proprietà che viene tutelata dalla disciplina del furto e del brigantaggio;
- *'Aql*, l'intelletto, tutelato dalla disciplina del consumo di bevande alcoliche.

Essa non va confusa con il *Fiqh*, in quanto la prima è eterna ed immutabile, mentre il secondo risulta un frutto di creazione umana, e dunque né eterno né

musulmane; e il *qiyās*, letteralmente "analogia", il quale fa riferimento alla risoluzione di una questione tramite l'applicazione di una soluzione già applicata in passato per casistiche simili.

¹¹¹ Fronzoni V., "Principi generali del sistema penale islamico", in *Diritto e Religioni*, Luigi Pellegrini Editore, art. 2, vol. 8 (2009), pp. 154

immutabile. Inoltre, dalla confusione fra i due si pensa siano nati i problemi di cristallizzazione e mancata modernizzazione in campo giuridico.

È importante sottolineare che la centralità della *Sharī'a* nella vita politica, *siyāsīya*, dei musulmani è data da ragioni storiche; infatti, prima della fase di indipendenza dei singoli Stati, caratterizzata dalla codificazione del diritto, la *Sharī'a* ricopriva un ruolo centrale nelle decisioni giuridiche.

Da una fase di *ijtihād*, ossia di interpretazione, si passò a una di *taqlīd*, ossia imitazione dei giuristi del passato, i quali si attenevano alla *Sharī'a* nonostante non riuscisse a colmare tutti gli ambiti giuridici necessari.

Inoltre, è importante ricordare come, nonostante all'interno del panorama musulmano si riconoscano più scuole di pensiero, esse concordano tutte sull'importanza e sull'immutabilità della *Sharī'a*, a differenza di altri principi cardine del diritto¹¹².

2.2.2 Il matrimonio

In quanto esempio di vita da seguire, la *Sharī'a* regola anche i rapporti interpersonali in situazioni quotidiane quali l'unione legale di una coppia.

Il matrimonio secondo la *Sharī'a* è un vero e proprio contratto civile, simile ad una compravendita, in cui i soggetti protagonisti sono un uomo, una donna e il suo *Walī Al-Nikah*, ossia il coito o tutore del matrimonio. Questa figura in origine risultava essenziale affinché il matrimonio potesse ritenersi valido, in quanto la donna veniva

¹¹² Le scuole di pensiero musulmano sono: la scuola malikita e hanafita, la scuola hanbalita, la scuola shafiita, e la scuola ibadita. Esse si dividono in base al riconoscimento delle varie fonti del diritto: mentre le scuole malikita e hanafita riconoscono come fonti del diritto sia Corano e Sunna, che Analogia e Consenso, la scuola hanbalita, che è la più conservatrice, riconosce solo le prime due, mentre la scuola shafiita riconosce Corano, Sunna e Consenso fondamentalmente, in quanto l'Analogia viene usata con molta più cautela che dai malikiti. Inoltre, esse vengono definite più o meno liberali in base alla permissione concessa ai giuristi di modificare o riorganizzare il diritto.

considerata come non pienamente in grado di capire e agire; tuttavia, con il tempo ha iniziato ad apparire sempre meno.

Secondo il modello sciaraitico classico:

“Il matrimonio è un contratto a prestazioni corrispettive dove l’uomo versa il *mahr*, ossia denaro, in cambio del godimento fisico; questi, tuttavia, si impegna a garantire la *nafaqa*, ossia il mantenimento della moglie, in cambio della sua ‘*isma*, ossia l’ubbidienza”.

Analizzando le varie componenti del contratto matrimoniale, al principio troviamo la concezione di *mahr*. Esso viene spesso confuso con la dote che in Italia le donne in età di matrimonio dovevano garantire prima di trovare marito, la quale consisteva prettamente in stoviglie o serie di lenzuola e altri indumenti per la casa.

Al contrario della dote, il *mahr* non deve essere garantito dalla sposa, bensì dall’uomo, e consiste in un valore monetario matrimoniale a cui non si impone un massimo o un minimo¹¹³.

Tuttavia, il *Walī Al-Nikah* ha il compito di valutare l’offerta dello sposo sulla base degli interessi della propria famiglia: il *mahr* deve risultare coerente con il patrimonio della famiglia d’origine della sposa, in quanto fra i compiti del marito c’è quello di garantire una vita agiata almeno quanto quella del padre della sua sposa. Dunque, un uomo con un *mahr* ridotto non potrà mai sposare una donna proveniente da una famiglia benestante.

Esso è un elemento imprescindibile per la validità del matrimonio, in quanto, nonostante possa essere non specificato il suo valore, qualora non venisse menzionato in nessuna parte del contratto, quest’ultimo risulterebbe nullo.

¹¹³ Secondo alcuni *ḥadīth* potrebbe considerarsi *mahr* anche una buona conoscenza scientifica; tuttavia convenzionalmente ad oggi è considerato solo un quantitativo di denaro.

Tuttavia, è usanza comune specificare sui contratti matrimoniali non solo l'ammontare del *mahr*, ma anche che esso verrà versato per metà al momento della firma, e per la seconda parte dopo un quantitativo di anni di matrimonio specificato; ciò garantisce, dunque, la durata prolungata dello stesso.

Il contratto matrimoniale prevede, inoltre, la presenza della *nafaqa* da parte del marito nei confronti della moglie, la quale deve essere specificata in maniera chiara affinché possa riflettere le condizioni economiche della famiglia d'origine della sposa. Il termine è traducibile con "mantenimento" ma si riferisce non solamente al sostentamento economico, quanto anche alla garanzia di vitto, alloggio e necessità varie fra cui abiti, medicinali e cibo.

L'ultimo elemento da analizzare è il concetto di '*isma*, che viene tradotto con ubbidienza e fa riferimento alla convivenza fisica, alle cure domestiche e al *ta'dīb*, ossia il potere correzionale.

Esso si contrappone al termine *nashuz*, ossia la disubbidienza, che invece si riferisce a situazioni quali il disertare dal letto nuziale.

Secondo il versetto XXX:21 del Corano¹¹⁴, la relazione tra marito e moglie dovrebbe dimostrare un grande livello di intimità, amore e affetto:

“E uno dei Suoi Segni è che Egli v'ha create da voi stessi delle spose acciocchè riposiate con loro, e ha posto fra di voi compassione e amore. E certo in questo v'ha un segno per gente che sa meditare”¹¹⁵.

In particolare, un marito dovrebbe sempre tenere conto dei sentimenti di sua moglie e renderle chiaro che l'unica ragione per cui esercita qualunque forma di autorità è per il piacere di Dio, unico in grado di purificare il loro rapporto e che

¹¹⁴ *Surah Ar-Rum*, dei romani.

¹¹⁵ Bausani A., *Il Corano*, Biblioteca Universale Rizzoli BUR, 1996, pp. 296

impartisce i giusti insegnamenti ai quali entrambi hanno deciso di aderire in fase di firma del contratto matrimoniale.

Nonostante, molti matrimoni musulmani dimostrino la buona riuscita del compromesso tra marito e moglie, in alcuni casi questo si rivela difficile da trovare. Quando alcune donne musulmane sembrano trasgredire determinati confini, alcuni uomini reagiscono punendole per la loro ribellione.

Infatti, spesso, le comunità più tradizionaliste, non completamente al corrente delle ingiunzioni coraniche riguardanti il rapporto tra marito e moglie, spesso dimenticano di rivelare che il termine *nashuz* è riferito sia alla moglie che al marito¹¹⁶ come rivela il versetto coranico IV:128¹¹⁷:

“E se una donna teme maltrattamenti o avversione da parte di suo marito, non sarà male per essi che si mettano d'accordo fra loro, in pace¹¹⁸, poiché la pace è bene. Gli animi sono portati all'avidità, ma se farete del bene e temerete Iddio, Dio ben conoscerà quel che voi fate”¹¹⁹.

Ciò suggerisce, dunque, che il *nashuz*, è un atteggiamento potenzialmente tipico di uomo e donna, in nome del quale uno dei due soggetti all'interno del matrimonio può agire per ripristinare l'ordine della relazione, secondo quanto rivelato da Dio.¹²⁰

¹¹⁶ Si veda come esempio di ciò la risoluzione per analogia al versetto IV:34 dell'Imam Malik, il quale ha esteso le pene convenzionali ad un marito che maltrattava la moglie, in Zahra A. A. A-R., *Usul al-Fiqh Cairo*, Dar al-Fikr al-'Arabi, 1997. Secondo l'Imam, se un marito agisce in modo “disobbediente”, deve prima essere ammonito; dopodiché, se persiste, deve continuare a pagare alla moglie il suo mantenimento senza l'obbligo per lei di obbedirgli; infine egli stesso può essere sottoposto a punizione fisica attraverso il sistema giudiziario islamico.

¹¹⁷ *Surah An-Nisa'*, delle donne.

¹¹⁸ Fa riferimento al divorzio pacifico legale.

¹¹⁹ Bausani A., *Il Corano*, Biblioteca Universale Rizzoli BUR, 1996, pp. 68

¹²⁰ Hussain S., Sadia Kausar S., “Does the Qur'an condone domestic violence?”, in *Honour, Violence, Women and Islam*, Routledge-Cavendish, 2011, cap. 7, pp. 99-101

2.2.3 La sessualità

Il Corano non tratta l'argomento della sessualità in maniera diretta, bensì implicitamente all'interno del discorso sulla relazione fra generi, specificando come sia un chiaro volere divino la loro diversificazione, tale il giorno e la notte.

Come già anticipato, il Corano non parla mai di uomo e donna come due entità opposte, bensì come lo sdoppiamento della stessa anima, come si legge nel versetto LI:47-51 del Corano¹²¹:

“E il cielo lo edificammo con Potenza, chè Noi siamo costruttori amplissimi, e la Terra la stendemmo immensa e splendidi spianatori Noi fummo, e di tutte le cose noi creammo una coppia perché voi riflettete. Fuggite dunque verso Dio, chè io Ammonitore chiarissimo vengo a voi da Lui, e non ponete insieme con Dio un altro dio, chè io Ammonitore chiarissimo vengo a voi da Lui”¹²².

Dunque, lo sdoppiamento risulta essere necessario ed immutabile per volere divino, il quale si rispecchia sapientemente in ambito anatomico e giuridico-sharaitico.

Ne deriva che l'uomo in realtà non debba mai turbare la separazione di tali generi e debba sostenere i codici giuridici che la regolano: dunque, la differenza fra generi sostenuta nel Corano risulta chiaro volere divino.

In virtù di tale separazione, l'unica forma di unione lecita fra i due sessi è il matrimonio, che crea un vincolo indissolubile agli occhi della legge ma soprattutto di Dio.

Tuttavia, nonostante l'unica forma di coppia ammessa sia quella sposata, ciò non toglie importanza alla sessualità che viene ritenuta come imprescindibile nella quotidianità di marito e moglie.

¹²¹ *Surah Adh-Dhariyat*, dei venti che corrono.

¹²² Bausani A., *Il Corano*, Biblioteca Universale Rizzoli BUR, 1996, pp. 392-393

Ne è un esempio il versetto coranico II:223¹²³:

“Le vostre donne sono per voi come un campo di semina: venite al vostro campo a vostro piacimento ma premettete qualche atto pio, utile a voi, e temete Dio e sappiate che lo incontrerete: riportate la buona novella ai credenti”¹²⁴.

Inoltre, per meglio intendere l'importanza dell'atto sessuale nella vita di coppia, basti pensare al fatto che la contraccezione, a differenza della religione cristiana, risulti ammessa dal diritto islamico.

Esso, infatti, parla del controllo delle nascite come pratica usata anche dal profeta Muhammad, sottolineando, tuttavia, che ad essere ammesse risultano solo le contraccezioni che non condizionano la salute delle parti, in quanto l'uomo è artefice della propria vita ma senza opporsi a Dio: qualora il volere divino voglia per la coppia un figlio, un metodo contraccettivo che non implichi operazioni chirurgiche può ostacolare solo in parte la riuscita del suo intento.

Tuttavia, se l'Islam risulta indulgente sulla contraccezione, l'adulterio è considerato atto illecito con l'unica distinzione se si tratti di un adulterio eterosessuale od omosessuale.

Nella sua storia tale atto viene nominato come *fahisha* o *zina*'. Il primo termine si riscontra prettamente nel gruppo di versetti più antico e fa riferimento ad un crimine della donna nei confronti del marito, il quale detiene il dovere di scegliere a suo piacimento quale punizione infliggerle.

La *zina*', al contrario, si ritiene un crimine sia maschile che femminile e soprattutto pubblico e non solo privato.

¹²³ *Surah Al-Baqarah*, della mucca.

¹²⁴ Bausani A., *Il Corano*, Biblioteca Universale Rizzoli BUR, 1996, pp. 26

Nonostante nel Corano non ci siano riferimenti alla morte o alla punizione prevista per la *zina'*, a parlarne è la Sunna del Profeta, il quale scelse di lapidare la donna adultera e di punire con cento frustate l'uomo adultero.¹²⁵

Inoltre, la concezione di adulterio cambia fra sciiti e sunniti, in quanto i primi a differenza dei secondi sostengono fermamente che l'adulterio sia ogni ricerca di piacere, anche senza il compimento totale dell'atto sessuale. Inoltre, limitano la qualifica di adulterio solo nei casi in cui il coniuge tradito sia presente: qualora quest'ultimo fosse lontano dal luogo di domicilio della coppia, l'atto extraconiugale non è considerato adulterio.

2.3 I REATI PENALI SECONDO LA *SHARĪ'A*

2.3.1 I reati di sangue

Oltre che dal punto di vista teorico, la *Sharī'a* parla delle modulistiche da applicare nel concreto dei delitti penali.

Prima di tutto occorre differenziare i reati coranici, quindi contenuti all'interno del Testo sacro e dunque con pene fisse, dai reati detti *Ta'zīr*, ossia tutti i casi in cui un reato non risulti conforme alla *Sharī'a* e quindi il legislatore, non disponendo di una pena fissa, applica una pena discrezionale sulla base di un ventaglio di scelte a seconda della gravità della situazione.

Dunque, affinché un'azione possa essere giudicata penalmente scorretta dal punto di vista religioso, deve risultare conforme ai dettami della *Sharī'a* la quale prevede delle prove concrete per decretare l'accusa; nel caso in cui non si accertasse

¹²⁵ La scelta della punizione per tale atto risulta essere ulteriore motivo di separazione per le varie scuole giuridiche: per le scuole shafiita e malikita deve essere applicata la lapidazione per entrambi i sessi; per le scuole hanafita e hanbalita la lapidazione risulta subordinata alla condizione della persona, e dunque quest'ultima per poter essere lapidata deve risultare *muhsan*, ossia sana di mente, maggiorenne, libero, sposato o già stato sposato e musulmano.

la validità della pena coranica per mancanza di uno dei requisiti o perché di fronte a nuovi reati creati dal potere politico, il giudice si avvarrebbe di una pena *Ta'zīr*.

Per esempio, nel caso del furto, la *Sharī'a* prevede che affinché possa essere decretato come furto coranico il ladro debba rubare almeno cinque monete d'oro; in caso contrario si definisce furto semplice e dunque punibile solo con pena *Ta'zīr*.

All'interno dei reati coranici si distinguono i reati *Dima'*, "di sangue", i quali comprendono omicidio e lesioni personali, e le *Hudūd*, "pene" letteralmente.

Se accusati di un reato *Dima'*, i colpevoli risultano sottoposti alla legge del taglione o alla disciplina della *Diya*, ossia del prezzo del sangue, a discrezione della vittima o della sua famiglia.

Il taglione consiste nell'usanza maomettiana dell'"occhio per occhio" vigente in Arabia, secondo la quale ad un danno subito, la vittima aveva il diritto di infliggerne un altro di pari livello.

La famiglia della vittima può anche decidere di far pagare il colpevole tramite la *Diya*, che consiste nella compensazione legale nei casi di omicidio o grave violenza subita da un essere umano.¹²⁶

In virtù della mancata accettazione della violenza fine a sé stessa all'interno del Corano, esso si rivela nei confronti degli omicidi fortemente contrario e nel versetto IV:92-93¹²⁷ dichiara:

"Non è ammissibile che un credente uccida un credente, altro che per errore; e chi uccide un credente per errore espierà liberando uno schiavo credente e consegnando il prezzo del sangue alla famiglia dell'ucciso, a meno che non glielo condonino. Se poi la vittima appartiene a una gente a voi ostile, ma è credente,

¹²⁶ Colui che richiede la pena per legge del taglione o per *Diya* è il *Wali Ad-Dam*, ossia "il tutore del sangue", il quale, per ricoprire tale ruolo non può essere diretto discendente del reo o erede della vittima.

¹²⁷ *Surah An-Nisa'*, delle donne.

l'uccisore libererà uno schiavo credente. Se invece la vittima appartiene a gente che ha un patto con voi, l'uccisore dovrà pagare il prezzo del sangue alla famiglia dell'ucciso e liberare uno schiavo credente. Chi non ha i mezzi per far questo digiunerà per due mesi consecutivi come penitenza impostagli da Dio, chè Dio è sapiente e saggio.

Ma chiunque uccida un credente di proposito, ne avrà in compenso l'inferno, dove rimarrà in eterno, e Dio si adirerà con lui e lo maledirà e gli preparerà castigo immenso!"¹²⁸.

In particolare, in campo di omicidi, all'interno dei delitti *Dima*' si riconoscono i *Qisas*, ossia gli omicidi dolosi per il quale il reo risulta aver voluto l'azione criminale, il mezzo utilizzato e l'esito finale ¹²⁹; i delitti *Sibh 'Amd*, ossia gli omicidi preterintenzionali, per i quali è prevista la legge del taglione o il prezzo del sangue; e i delitti *Hata*' ossia gli omicidi dolosi, secondo cui non si applica la legge del taglione vista l'involontarietà dell'atto ma la famiglia della vittima può decidere per il perdono o per il pagamento del prezzo del sangue. Per questi tipi di reati, la *Sharī'a* riconosce la *Kiffāra*, ossia l'espiazione prevista per i reati involontari.

Per determinare tali reati, la prova sharaitica originale consiste nella confessione o nella testimonianza.

2.3.2 I reati sessuali

All'interno dei limiti che Dio pone alla libertà dell'uomo, *Hudūd*, troviamo:

- Reati politico-religiosi, di apostasia e ubriachezza;
- Reati sessuali, di fornicazione o adulterio;

¹²⁸ Bausani A., *Il Corano*, Biblioteca Universale Rizzoli BUR, 1996, pp. 64

¹²⁹ Nei casi di *Qisas* e di pena *Diya*, si ha l'esclusione del reo dal diritto successorio.

- Reati di lucro, furto o brigantaggio.¹³⁰

I casi di reati sessuali di fornicazione o adulterio, definiti *Zina*, risultano severamente puniti in quanto contrari alla morale islamica e a Dio.

Nel versetto coranico XXIV:2¹³¹ si legge:

“L’adultera e l’adultero sono colpiti con cento colpi di frusta ciascuno, né vi trattenga la compassione che provate per loro dall’eseguire la sentenza di Dio, se credete in Dio e nell’Ultimo Giorno, e un gruppo di credenti sia presente al castigo”¹³².

Dunque, la pena coranica per atti sessuali illeciti corrisponde a cento frustate da parte di altri fedeli, in modo da dare ai colpevoli una lezione morale.

Affinchè possa essere applicata la pena coranica, si necessita della prova dell’atto, la quale consiste nelle quattro confessioni del reo o nel *Qadf*, ossia quattro testimonianze da parte di uomini *muhsan*, ossia musulmani e sani di mente, come si legge nei versetti coranici XXIV:4-9¹³³:

“E quelli che accusano donne oneste e poi non possono portare a conferma quattro testimoni, ricevano ottanta colpi di frusta e non s’accolga più in eterno la loro testimonianza: sono degli esseri turpi. Eccettuati coloro che dopo di pentano e si riformino, poiché Dio è clemente e indulgente.

E coloro che accusano le loro mogli e poi non hanno testimoni altri che se stessi, dovranno comprovare l’accusa con quattro attestazioni ciascuno fatte in nome di Dio, attestanti che dicono il vero.

E la quinta attestazione sia che scenda su di lui la maledizione di Dio se ha mentito.

¹³⁰ Nei casi di apostasia o lucro, il pentimento del reo prima dell’inizio dell’azione legale fa venire meno l’accusa.

¹³¹ *Surah An-Nur*, della luce.

¹³² Bausani A., *Il Corano*, Biblioteca Universale Rizzoli BUR, 1996, pp. 253

¹³³ *Surah An-Nur*, della luce.

E alla donna sarà risparmiata la punizione se attesterà con quattro attestazioni fatte in nome di Dio che il marito mente, e la quinta sarà che l'Ira di Dio scenda su di lei se il marito ha detto il Vero”¹³⁴.

La pena si distingue anche in base alla natura del reo: qualora egli fosse *muhsan*, quindi sano di mente, sposato e musulmano, la pena consisterebbe nel *Rağm*, ossia la lapidazione o la morte; invece, qualora egli fosse *ghayr muhsan*, quindi non sposato o non musulmano, la pena consisterebbe nel *Ğalad* o *Sawt*, ossia la fustigazione.

Inoltre, va sottolineato che mentre per poter essere considerati colpevoli a prescindere dalla religione o dallo stato civile bisogna obbligatoriamente essere puberi e capaci di intendere e di volere, il dubbio è fondamentale ai fini dell'applicazione delle pene in quanto esso fa venire meno la condotta.

Nei casi di adulterio gli argomenti che possono influire in tal senso sono:

- La mancata consensualità dell'atto sessuale;
- La convinzione che l'atto sia avvenuto con il coniuge effettivo;
- La convinzione che il partner sessuale fosse anche coniuge legale.

Tuttavia, vi è il sospetto fra i giuristi islamici che ad essere punito non sia l'atto sessuale in sé, bensì lo scalpore che esso provochi nella società, all'interno della quale in nome delle sue norme morali si difende a prescindere l'onore.

All'interno dello studio dei delitti d'onore, ciò fa comprendere come questa concezione insieme a tutte le varianti attorno ad essa, abbiano influito in maniera preponderante alla stabilizzazione di un atteggiamento che non è giustificato dalla religione ma può essere facilmente manovrabile in modo da farlo passare come uno dei suoi insegnamenti.

¹³⁴ Bausani A., *Il Corano*, Biblioteca Universale Rizzoli BUR, 1996, pp. 253

2.3.3 Fra cultura e religione

In virtù dell'analisi fin qui svolta, la violenza, la denigrazione della donna e il delitto d'onore, non sembrano essere provenienti da dettami islamici.

L'Islam, non incita direttamente alla violenza, né esiste parte del Corano in cui si possa leggere giustificazione per un atto di omicidio o di violenza fine a sé stesso.

La percentuale di atti simili all'interno delle comunità musulmane orientali od occidentali è più alta che in altri contesti, non per via di motivazioni religiose, quanto piuttosto di cattive interpretazioni pregresse dei testi e delle leggi divine.

Ad esempio, Ayatollah Mohammed Hussein Fadlallah¹³⁵ emise una *fatwa*, ossia un decreto religioso, la quale vietava il delitto d'onore, descrivendolo come “un atto ripugnante, condannato e proibito dalla religione” e dunque non conforme a *Shari'a*¹³⁶.

Tuttavia, il giusto equilibrio per una corretta comprensione della natura degli argomenti analizzati viene proposto da Sheila Musaji¹³⁷, la quale afferma:

¹³⁵ Ayatollah Mohammed Hussein Fadlallah è una figura religiosa molto importante all'interno del panorama sciita. Viene erroneamente definito dai media occidentali come fonte spirituale di Hezbollah, mentre può essere meglio definito come un *marja' al-taqlid*, ossia come un'altissima autorità spirituale dell'Islam sciita, fonte di emulazione e autorevole giurisperito. Nacque in Iraq ma visse gran parte della sua vita in Libano dove tenne numerose conferenze, scrisse alcuni libri, fondò diverse scuole religiose e creò l'organizzazione Mabarrât, grazie alla quale aprì biblioteche pubbliche, un centro culturale femminile e una clinica medica. Nonostante avesse posizione radicali e nazionaliste circa la presenza straniera in Libano da parte di Stati Uniti e Israele, espresse sempre opinioni progressiste per quanto riguardava lo statuto femminile.

¹³⁶ Zoepf K., “A Dishonorable Affair”, in *New York Times*, art. pubblicato il 23 settembre 2007

¹³⁷ Sheila Musaji fa parte della Task Force per i crimini d'odio degli avvocati statunitensi del Missouri ed è stata attivamente coinvolta nel dialogo interreligioso per vent'anni. Si ricorda non solo per i numerosi articoli sull'Islam in America e per i suoi discorsi sulla religione musulmana in scuole, sinagoghe o chiese, ma anche per essere stata direttrice dell'Islamic Speakers Bureau di St. Louis e la fondatrice ed editrice di *The American Muslim*. Inoltre, è stata una delle due delegate americane alla seconda conferenza internazionale delle donne musulmane tenutasi a Khartoum, in Sudan nel 1992, ed ex membro del Board of Advisors dell'Islamic Resource Institute dal 1986 al 1989.

“Il delitto d’onore non è un problema musulmano in quanto oltrepassa tutti i suoi confini religiosi, ma risulta allo stesso tempo un problema musulmano poiché esiste anche nella nostra comunità”¹³⁸.

Alla base vi è prima di tutto uno scontro fra ciò che effettivamente raccomanda l’Islam e ciò che viene invece culturalmente introiettato nelle varie società in nome di ciò che si ritiene dettame religioso; e in secondo luogo vi è una forte contrapposizione fra culture, in quanto l’occidente detiene generalmente che i problemi relativi alla violenza siano tipici delle comunità orientali musulmane.

Quando le femministe, soprattutto, utilizzano il discorso culturale per discutere dell’abuso dei diritti umani, quali il delitto d’onore, che accade sia nel mondo musulmano che altrove, il risultato ottenuto è un rinforzo dello scontro di civiltà e la cooptazione della retorica femminista e dei diritti umani al sostenimento del razzismo. Il delitto d’onore risulta un fenomeno culturale non nel senso di cultura fluida e malleabile, bensì come immutabile ed essenziale.

È categorizzato al pari dei matrimoni infantili o forzati, la questione del velo, la mutilazione genitale femminile e l’isolamento della donna, e dunque come elemento potenzialmente artefice di un’immagine della cultura musulmana intrinsecamente peggiore rispetto ai valori e alla modernità occidentale.

In quest’ottica la discussione circa i delitti d’onore può ed è utilizzata per stigmatizzare permanentemente le comunità musulmane ed escluderle dalla comunità politica, specialmente quando ci si riferisce a comunità immigrate minoritarie in America o Europa.

Pertanto, il concetto di delitto d’onore e di violenza domestica sono spesso utilizzati come armi rispettivamente all’interno della discussione sui musulmani o

¹³⁸ Musaji S., “The Death of Aqsa Parvez Should Be an Interfaith Call to Action”, in *The American Muslim*, art. pubblicato il 14 dicembre 2007

sulle pratiche occidentali, in quanto il primo è visto come qualcosa di separato dalla violenza, così come si sottolinea la separazione sostanziale fra cultura musulmana e cultura occidentale. Anche se entrambe le pratiche potenzialmente danneggiano le donne, sono essenzialmente diverse, e una è quasi sempre vista come peggiore rispetto all'altra, a seconda di chi parla.

Tuttavia, il caso particolare si ha nel momento in cui il delitto d'onore debba essere associato alla violenza sulle donne: in quel caso le due entità vengono presentate come qualcosa di intrinseco l'una all'altra, e ciò tende a rafforzare ancora una volta il presunto legame fra religione musulmana e tali pratiche.¹³⁹

Il risultato dell'utilizzo dei delitti d'onore all'interno di uno scontro di culture e di un discorso culturale, tuttavia, risulta ambiguo e paradossale: ne deriva, infatti, non solo la demonizzazione dei musulmani in occidente, ma anche una forma di negazione di tale pratica in quanto vista "solo" come violenza domestica commessa da particolari gruppi etnici o religiosi e che serve solo allo scopo di creare razzismo, xenofobia e islamofobia.¹⁴⁰

Se risulta sbagliato demonizzare un'intera comunità per l'affiancamento errato di una pratica culturale alla sua religione, appare ancora più sbagliato e inutile ai fini del suo superamento, negare completamente un fenomeno che esiste e che viene denunciato continuamente come contrario ai diritti umani.

“Questo non è un fenomeno del nord o del sud, dell'est o dell'ovest. La violenza contro le donne ha luogo ovunque, e tanto nei cristiani quanto nei paesi musulmani”, ha osservato l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Sergio Vieira De Mello nel 2003, sottolineando ancora una volta il carattere umanitario

¹³⁹ Razack S., *Casting Out: Race and the Eviction of Muslims From Western Law and Politics*, University of Toronto Press, 2008

¹⁴⁰ Terman R. L., “To Specify or Single Out: Should We Use the Term ‘Honor Killing’?”, in *Muslim World Journal of Human Rights*, vol. 7 (2010), pp. 4-6

e globale della questione, più che religioso o culturalmente relativo ad una singola comunità o ad un singolo territorio.¹⁴¹

¹⁴¹ Sen P., “‘Crimes of Honour’. Value and meaning”, in *Honour. Crimes, paradigmes and violence against women*, Spinifex Press and Zed Books, Londra, 2005, pp. 57

PARTE III: IL DELITTO D'ONORE IN GIORDANIA

3.1 CENNI STORICI E GEOGRAFICI

3.1.1 Nascita della Giordania

Paese situato tra il Mediterraneo e il deserto Arabico, la Monarchia costituzionale di Giordania, il cui nome ufficiale è Regno Hashemita di Giordania, ha da sempre costituito territorio di passaggio di popolazioni provenienti dall'Africa orientale e dirette in Asia ed Europa. Costituisce, inoltre, un importante sito religioso per pellegrini, località turistica per appassionati di archeologia e di paesaggi naturali unici al mondo, quali il Mar Morto, depressione più profonda del pianeta, il deserto roccioso del Wadi Rum e la città di Petra dichiarata Patrimonio dell'Unesco.

A livello geografico si estende in una superficie di 94.588 km² con capitale Amman, situata a nord ovest del Paese, e una popolazione di 3.888.000 abitanti in prevalenza musulmana sunnita, la cui lingua ufficiale è l'arabo.

A livello demografico va sottolineato come il tasso di immigrazione soprattutto di rifugiati palestinesi abbia modificato la mappa demografica del Paese ma anche la sua vita politica, sociale ed economica¹⁴².

¹⁴² La popolazione giordana alla fine degli anni '40 era compresa tra 200.000 e 250.000 persone. Dopo la guerra arabo-israeliana del 1948-1949 e l'annessione della Cisgiordania, la cittadinanza giordana fu concessa a circa 400.000 palestinesi residenti e rimasti in Cisgiordania e a circa mezzo milione di rifugiati dal nuovo stato israeliano. Molti di questi rifugiati si stabilirono a est del fiume Giordano. Tra il 1949 e il 1967, i palestinesi continuarono a spostarsi a est in gran numero. Dopo la guerra arabo-israeliana del 1967, circa 310.000 a 350.000 palestinesi, principalmente della Cisgiordania, cercarono rifugio in Giordania; successivamente l'immigrazione dalla Cisgiordania diminuì. Durante la guerra del Golfo Persico (1990-1991), circa 300.000 altri palestinesi fuggirono o vennero espulsi dal Kuwait e mandati in Giordania e ben 1,7 milioni di iracheni invasero il regno durante la guerra e gli anni seguenti. Un'altra ondata più piccola arrivò nel 2003 dopo l'inizio della guerra in Iraq, di cui solo una piccola parte è registrata come rifugiata. La maggior parte dei palestinesi oggi è occupata e detiene la piena cittadinanza giordana. Infatti, già a metà del 2010, circa 2,2 milioni di palestinesi erano registrati presso l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e le opere per i rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA), un'organizzazione che fornisce istruzione, cure mediche, assistenza di soccorso e servizi sociali. Circa un sesto di questi rifugiati viveva in campi in Giordania.

La storia di questo Paese è anche la storia di tante popolazioni e civiltà che lo hanno abitato o attraversato, e per questo ha origini antichissime.

Questo territorio, grazie alla fertilità della Valle del Giordano vide l'instaurarsi di popolazioni già nel Paleolitico.

Successivamente, fra le tante popolazioni abitanti tale territorio, è doveroso citare quella ellenistica, la quale, sotto il comando di Alessandro Magno diede rilevanza e stabilità politica alla regione.

La zona, dopo essere stata conquistata da varie popolazioni, fu convertita in una provincia della *Palaestina Tertia* per mano dell'Imperatore romano Traiano nel 106 d.C., il quale fece perdurare il periodo di pace e prosperità precedentemente avviato dai suoi predecessori¹⁴³.

Successivamente alla divisione dell'Impero nel 395, la Giordania entrò a far parte dell'Impero Romano d'Oriente sotto il dominio dei Bizantini. In questo periodo il cristianesimo venne adottato come religione ufficiale, e luoghi come il Monte Nebo, la Betania, Mukawir e tutta l'area della Valle del Giordano non solo acquisirono significati sempre più profondi, ma fiorirono artisticamente.

Dopo un lungo periodo di prosperità, l'area fu devastata dalla guerra intermittente tra Bisanzio e i Persiani.

Nonostante nel 627 l'Imperatore bizantino Eraclio vinse definitivamente la guerra ristabilendo l'ordine, Bisanzio, ne uscì talmente indebolita che non fu in grado di affrontare l'inaspettata minaccia di un nuovo potere sorto in Arabia.

¹⁴³ Va sottolineato che già nel periodo 64-63 a.C. il regno dei nabatei fu conquistato da Pompeo, che restaurò le città ellenistiche distrutte dagli ebrei e istituì la Decapoli, una lega di 10 antiche città greche. Il paese pur rimanendo indipendente si piegava al pagamento delle tasse imperiali. La politica romana verteva in quel periodo al mantenimento del territorio nabateo come una sorta di stato cuscinetto contro le tribù del deserto; infatti, nel 25-24 a.C. servì da punto di partenza per la spedizione di *Aelius Gallus* in cerca dell'*Arabia Felix*. Sotto il dominio romano la Giordania prosperò e furono istituite molte nuove città e villaggi. Dopo il 106 d.C. l'intero paese, tranne la Decapoli, entrò a far parte della nuova provincia chiamata *Arabia Petraea*, con la sua capitale prima a Petra e poi a Buşra al-Sham in Siria.

Nel 636, infatti, i musulmani, guidati dalla famosa “Spada dell’Islam”, Khalid Ibn al-Walid, distrussero l’esercito bizantino portando la maggior parte della Siria e della Palestina sotto il dominio musulmano¹⁴⁴.

La storia giordana visse uno dei suoi momenti più importanti nel 629 quando il Profeta Muhammad, che stava compiendo l’opera di conversione all’Islam di tutte le popolazioni del Medio Oriente, vinse la battaglia di Karak. Questa vittoria segnò l’inizio delle conquiste arabe e della relativa caduta dell’Impero bizantino in Giordania.

Il suocero di Muhammad, Abu Bakr, divenne il primo Califfo Musulmano e diede avvio all’ascesa della dinastia Omayyade e ad un periodo di grande splendore.

Quest’ultima fu deposta nel 750 per mano della dinastia Abbaside, che fu successivamente sconfitta dai Selgiuchidi, i quali imposero la dottrina sciita facendo vivere un periodo di decadenza alla regione.

Fu in questo momento che, approfittando della debolezza del territorio, Papa Urbano II avviò la Prima Crociata grazie alla quale nel 1099 liberò Gerusalemme, conquistando la Palestina e la Giordania¹⁴⁵.

Dopo soli settanta anni di pace, il neo-sultano d’Egitto, Saladino¹⁴⁶, recatosi in Terra Santa, fece erigere il Castello di Ajlun, con l’intento di ripristinare Gerusalemme a città musulmana, riuscendoci nel 1187, dopo la sconfitta delle armate cristiane nella battaglia di Hattin.

¹⁴⁴ Encyclopaedia Britannica, Inc, Jordan, in www.britannica.com/place/Jordan , 07.05.2020

¹⁴⁵ L’intento di Papa Urbano II era di liberare la Terra Santa dagli invasori, temendo che i Selgiuchidi potessero con il tempo conquistare il controllo dell’intero Medio Oriente. A seguito della prima Crociata nel 1099 si conquistò Gerusalemme e nacque il Regno Latino di Gerusalemme, il quale comprendeva la città, la Palestina e parte della Giordania, difesa da castelli fortificati.

¹⁴⁶ Saladino fu un soldato e condottiero curdo, oltre che sultano d’Egitto, Siria, Yemen e Hijaz dal 1174 alla sua morte e fondatore della dinastia ayyubbide. Viene ricordato come uno dei principali oppositori alle crociate cristiane in Oriente e per aver inglobato nei suoi possedimenti un territorio vastissimo comprendente Egitto, alcuni territori del Nord Africa, Siria, Mesopotamia, Yemen e Hijaz.

Alla sua morte, la Giordania fu divisa in tanti piccoli Sultanati che entrarono da subito in lotta fra loro¹⁴⁷.

Fra questi prevalse quello dei Mamelucchi, di origine curda, i quali istituirono un unico grande Sultanato, non riuscendo, tuttavia, a garantirne l'ordine. Di conseguenza, questa cattiva gestione pose le basi per la successiva conquista ottomana, la quale avvenne nel 1516 a seguito della sconfitta dei Mamelucchi ad Aleppo, nel nord della Siria¹⁴⁸.

Tuttavia, la Giordania non ebbe mai un ruolo chiave nella vita politica dell'Impero ottomano in quanto venne definita dai vari Sultani, come Siria e Palestina, semplice provincia periferica, *vilayet*, creando un clima di decadenza sia politico che culturale che durò settecento anni.

Questo clima poco positivo, accompagnato dal ricordo ancora vivo dei grandi fasti delle civiltà arabe del passato, fece maturare, già dall'800, un forte desiderio di rivalsa in tutto il Medio Oriente, con l'obiettivo comune dell'indipendenza. Fu questo il panorama comune in cui nel 1916 scoppiò la rivolta araba.

La guerra civile fu lanciata dal Sultano Hashemita Al-Husayn insieme ai suoi due figli e fu sostenuta dalla Gran Bretagna.

La rivolta ebbe una duplice valenza: per quanto riguarda il rapporto con l'Impero ottomano, grazie all'intervento delle forze straniere, essa determinò la sua sconfitta definitiva, ma allo stesso tempo pose le basi per la spartizione delle regioni medio orientali tra Francia e Gran Bretagna, facendo cadere la Giordania sotto il dominio britannico.

¹⁴⁷ Alla morte di Saladino nel 1193, i suoi possedimenti furono divisi fra i figli e i parenti più e meno stretti, formando una miriade di piccoli regni, o sultanati, che presto entrarono in conflitto fra loro.

¹⁴⁸ La battaglia decisiva avvenuta nell'agosto 1516 viene ricordata come battaglia di Marj Dabiq. A seguito di quest'ultima gli eserciti ottomani, guidati da Selim, penetrarono nella cittadella mamelucca di Aleppo, razziando tutti i tesori che il califfo abbaside aveva depositato in passato.

Ciò nonostante, l'occupazione inglese cessò in poco tempo ¹⁴⁹ grazie alla nascita della Lega Araba nel 1945, la quale pose le basi per la piena conquista dell'indipendenza, raggiunta dopo la Seconda Guerra Mondiale attraverso il trattato concluso a Londra il 22 marzo 1946¹⁵⁰, che proclamò 'Abdullah Re.

Successivamente, il Paese fu coinvolto in una delle “questioni” ancora oggi più problematiche della storia mondiale: quella palestinese.

Il 15 maggio 1948, il giorno dopo la proclamazione da parte dell'Agenzia ebraica dell'indipendenza dello Stato di Israele, e immediatamente dopo il ritiro britannico dalla Palestina, la Giordania si unì ai vicini palestinesi nella prima guerra arabo-israeliana¹⁵¹.

Quest'ultima non significò solo perdite consistenti di territori palestinesi a favore di Israele, ma anche una sconfitta morale durissima per la Lega Araba.

Inoltre, una delle principali conseguenze fu la cacciata di più di cinquecento mila profughi palestinesi dal loro territorio.

Tuttavia, gli avvenimenti del giugno 1967¹⁵² contribuirono molto più che in precedenza a scuotere gli animi di tutto il Medio Oriente, ed in particolare della Giordania.

¹⁴⁹ Va sottolineato, tuttavia, che già nell'aprile del 1921 gli inglesi avevano deciso che 'Abdullah avrebbe assunto il potere di quello che allora divenne noto come Transgiordania. In effetti, il dominio ottomano in Transgiordania fu semplicemente sostituito dal dominio britannico. Il mandato, confermato dalla Società delle Nazioni nel luglio 1922, diede praticamente carta bianca agli inglesi nella gestione del territorio.

¹⁵⁰ Il trattato di Londra del 22 marzo 1946 si ricorda come il documento che pose ufficialmente fine al mandato britannico in Giordania, ma nonostante ciò la Gran Bretagna continuò ad avere un importante ascendente decisionale e politico sul territorio. L'indipendenza della Giordania fu anticipata durante la seduta delle Nazioni Unite il 18 aprile dello stesso anno ma fu ufficiale solo il 25 maggio, giorno in cui ancora oggi in Giordania si celebra tale ricorrenza.

¹⁵¹ Il 1948 è ancora oggi ricordato in tutti i Paesi arabi a prevalenza musulmana come *an-nakbah*, ossia “il disastro”, facendo riferimento alla proclamazione della nascita dello Stato d'Israele.

¹⁵² Il 1967 viene ricordato in contesto occidentale come “la guerra dei sei giorni”, ma da tutti i Paesi arabi a prevalenza musulmana come *an-naksa*, ossia “la ricaduta”, ponendo i suoi avvenimenti in relazione a quelli del 1948 e considerandoli come un ulteriore sconfitta morale oltre che territoriale per la Lega Araba.

In quarantotto ore le forze israeliane invasero l'intero territorio a ovest del fiume Giordano, catturando Betlemme, Hebron, Gerico, Nabus, Ramallah, Janin e la città di Gerusalemme. La Giordania subì gravi perdite e perse un terzo della sua terra più fertile; la sua economia già sovraccarica dovette da quel momento in poi sostenere decine di migliaia di nuovi rifugiati.

Dopo la guerra di giugno, l'allora Re Hussein, affrontò tre problemi principali: come riprendersi dalle perdite economiche causate dalla guerra, come convivere con l'occupazione israeliana della Cisgiordania e l'annessione di Gerusalemme est, e come preservare il trono hashimita contro una considerevolmente aumentata ostilità da parte della popolazione palestinese.

Negli anni successivi la storia giordana si caratterizzò da un atteggiamento diplomatico nei confronti delle forze straniere, comprese quelle israeliane e palestinesi, per il mantenimento del suo regno.

Tuttavia, la situazione cambiò radicalmente nel dicembre 1987 con lo scoppio della rivolta palestinese in Cisgiordania, ricordata come *intifā 'da*.

La risposta immediata di Re Hussein fu di sostenere pubblicamente l'*intifā 'da* e di offrire aiuto alle famiglie delle vittime nel tentativo di deviare l'ostilità verso il suo regime.

Dopo essersi eretto a mediatore fra Palestina e Israele, il Re Hussein, poco prima della sua morte avvenuta nel febbraio 1999, proclamò suo figlio 'Abullah come suo successore.

Re 'Abdullah II, continuò in linea di massima a mettere in atto le politiche di suo padre e si concentrò sulla promozione di riforme economiche, migliorando le relazioni della Giordania con i suoi vicini arabi e la condizione delle donne.

Egli, dovette tuttavia affrontare numerosi problemi, tra cui una crescente ondata di dissensi interni riguardo gli stretti legami del paese con gli Stati Uniti e le sue continue relazioni diplomatiche con Israele.

Nel gennaio 2011, a seguito di massicce manifestazioni antigovernative in Tunisia ed Egitto, migliaia di giordani parteciparono a manifestazioni ad Amman per protestare contro i prezzi elevati, la disoccupazione, la corruzione pubblica e la mancanza di democrazia nel Paese, concentrando gran parte della rabbia contro il Primo Ministro e il Governo.

Re Abdullah licenziò il Governo e nominò un nuovo Primo Ministro, che fu incaricato di introdurre riforme politiche e migliorare le condizioni di vita per i giordani. Inoltre, si dimostrò sensibile alle richieste dei manifestanti e annunciò continue iniziative di riforma, anche l'anno successivo quando le manifestazioni continuarono con richieste prettamente economiche.

La situazione di crisi economica, soprattutto di alcune parti della popolazione, continuò ad esistere fino al 2019, quando, per l'ennesima volta, il Re, dopo aver nominato un nuovo Primo Ministro, chiese aiuto al Fondo Monetario Internazionale¹⁵³.

3.1.2 Il Codice penale giordano

Il processo di legislazione avvenuto nei Paesi arabi, subì le influenze dei modelli legislativi preesistenti.

In particolare, la legislazione giordana fu fortemente influenzata da quella ottomana del XIX secolo, successiva al processo di subordinazione della norma

¹⁵³ Encyclopaedia Britannica, Inc, Jordan, in www.britannica.com/place/Jordan , 07.05.2020

sciaraitica a quella statale in seguito alle riforme dette *Tanzimāt*¹⁵⁴, e dalla sua codificazione commerciale e penale che prese il nome di *Mahalla*¹⁵⁵.

Tale processo venne avviato a partire dall'adozione del Codice francese e di un sistema di tribunali secolari da parte dell'Impero.

Durante la dominazione ottomana, tali processi di creazione legislativa favorirono l'insorgere di moti in nome dell'indipendenza, i quali utilizzarono concetti della tradizione islamica, modificandone il senso originario, come nel caso dell'idea di *umma*, che si convertì in *umma* nazionale¹⁵⁶.

L'influenza ottomana sulla Giordania è chiaramente visibile anche in materia di delitto d'onore, in quanto le radici storiche per i crimini di passione, in cui l'uomo uccide o ferisce gravemente una coniuge o una parente perché accusata di crimini sessuali, vanno ricercate nel Codice penale¹⁵⁷ ottomano, in particolare nell'articolo 188 che enuncia:

“Chi ha visto sua moglie o una delle sue compagne illegittime in flagranza di adulterio e poi ha picchiato, ferito o ucciso una o entrambe, sarà esonerato dalla pena. E colui che ha visto sua moglie o una delle sue compagne illegittime con un altro uomo in un letto che non sia quello nuziale, e l'abbia quindi picchiata, ferita o uccisa, sarà scusato.”

Per comprendere la natura dell'influenza occidentale sul processo di creazione legislativa nel periodo delle *Tanzimāt*, basti pensare che tale articolo risulta essere tratto letteralmente dall'articolo 324/1810 del CP francese, il quale recitava:

¹⁵⁴ Le *Tanzimāt* si ricordano come una serie di riforme di stampo occidentale portate avanti nel periodo fra il 1839 e il 1876 da parte del Sultano ottomano. Esse consistevano in una serie di codificazioni e di modifiche del comparto legislativo vigente in ambito imperiale. Segnano anche l'avvio di un processo di laicizzazione che darà vita ai vari codici orientali nel periodo successivo alla caduta dell'Impero.

¹⁵⁵ Con il termine *Mahalla* ci si riferisce alla condensazione di norme di diritto, *fiqh* in contesto arabo, anafita, redatta dal giurista Ahmad Gevdet Pascià dal 1869 al 1876.

¹⁵⁶ Castro F., *Il Modello Islamico*, Giappichelli, 2007, pp. 87-101

¹⁵⁷ Codice penale: da qui in avanti CP

“Pourra beneficier d’une excuse absolutoire quiconque, ayant surpris son conjoint, son ascendant, sa descendante ou sa soeur en flagrant delit d’adultère ou de rapports sexuels illegitimes avec un tiers, se sera rendu coupable sur las personne de l’un ou l’autre de ces derniers, d’homicide ou de lesion non premedites.

Lauteur de lhomicide ou de la lesion pourra beneficier dune excuse attenuante sil a surpris son conjoint, son ascendnate, sa descendante ou sa soeur avec un tiers dans une attitude équivoque.”

Ovvero: Potrà beneficiare dell’esenzone totale della pena, chiunque abbia sorpreso il coniuge, il suo ascendente, la sua discendente o sua sorella nell’atto di adulterio o di rapporti sessuali illegittimi con terzi, e sarà dichiarato colpevole di omicidio o lesione non premeditata. Dopo l’omicidio o l’aggressione potrà beneficiare di un’attenuante chiunque abbia sorpreso il suo congiunto, il suo ascendente o sua sorella con terzi in atteggiamento equivoco.

Nonostante, l’attuale Codice penale giordano¹⁵⁸ si possa ritenere sotto un certo punto di vista una fusione tra il Codice ottomano del 1858 e quello francese del 1810¹⁵⁹, va sottolineato che il processo di creazione legislativa giordana non si limitò agli anni successivi le riforme ottomane.

Infatti, successivamente alla caduta dell’Impero ottomano, il Medio Oriente avviò una fase di laicizzazione del diritto, ed in particolare i vari Stati, redassero Costituzioni che accentuarono la statualità dello stesso.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la Giordania, come altri Paesi del *Mashreq*, fu influenzata dal modello mandatario britannico nel continuo processo di creazione legislativa¹⁶⁰.

¹⁵⁸ Codice penale giordano: da qui in avanti CPG.

¹⁵⁹ Neshwiat F. K., “Honor Crimes in Jordan: Their Treatment under Islamic and Jordanian Criminal Laws”, in *Penn State International Law Review*, art. 2 vol. 2 (2004), pp. 270-274.

¹⁶⁰ Castro F., *Il Modello Islamico*, Giappichelli, 2007, pp. 102-155

Nel 1950, il Governo giordano, ormai indipendente, lanciò un comitato giudiziario per elaborare delle leggi valide per l'intero Paese, ed in particolare si emanò un nuovo CP, che sarebbe dovuto entrare in vigore dall'agosto 1951. Tuttavia, varie vicissitudini e difficoltà, fra cui l'assassinio dell'allora Re 'Abdullah, rimandarono l'attuazione della nuova legge all'ottobre dello stesso anno.

A tal proposito, il Regno dovette affrontare serie difficoltà in quanto risultò complicato unificare sotto la stessa legislazione un territorio che era stato sotto il punto di vista penale fino ad allora diviso: la Cisgiordania seguiva il modello ottomano, mentre la sponda orientale quello britannico.

La Giordania mantenne, dunque, un duplice sistema nell'applicazione del CP per più di due anni.

Durante questo periodo, l'organo legislativo della Giordania continuò a produrre nuove leggi per adattare il sistema giuridico alla nuova realtà storica.

3.1.3 Un Codice fra i Codici: il contesto mediorientale

Per quanto riguarda l'attuazione della legislazione penale relativa al delitto d'onore, occorre sottolineare alcune differenze fra la Giordania e altri Paesi mediorientali limitrofi.

Il CPG esonera più frequentemente e consente pene detentive più brevi di molti altri Paesi vicini.

In particolare, il CPG risulta indulgente sotto diversi aspetti, soprattutto per quanto riguarda il numero e la natura delle persone scusate a commettere tale delitto, mentre altri CP del Medio Oriente forniscono una scusa legale solo al marito che commette omicidio.

Inoltre, mentre il CPG applica la regola di legge a tutte le donne della famiglia, a prescindere del grado di parentela, altri CP accettano l'archiviazione di un omicidio

poichè considerato delitto d'onore solo nel caso in cui la vittima sia la moglie dell'omicida.

Tutto ciò mette in luce la problematica principale nella trattazione dell'argomento da parte del CPG.

Infatti, se quest'ultimo utilizzasse un lessico più preciso nella formulazione delle sue leggi, sottolineando in maniera più chiara e concisa quale debba essere la natura della parentela per usufruire della scusante di delitto d'onore, e quali debbano essere le dinamiche dell'atto preso in giudizio, si ridurrebbero drasticamente i numeri dei casi che usufruiscono di tale dicitura.

Pertanto, la Legge giordana risulta particolarmente discriminatoria nei confronti delle donne a causa della mancanza di un deterrente legale e dell'ampia gamma di persone scusate a trarne beneficio¹⁶¹.

3.2 IL DELITTO D'ONORE NEL CODICE PENALE GIORDANO

3.2.1 Il sistema patrilineare e l'omicidio in Giordania

Ai fini dello studio del delitto d'onore in Giordania, è opportuno soffermarsi sulla situazione culturale alla base di tale pratica.

In particolare, come già esposto in precedenza¹⁶², nella cultura araba e giordana, l'onore familiare o maschile è espresso dalla generosità dei suoi membri, dall'onestà dei suoi individui, dalla virilità dei suoi uomini, e anche attraverso la purezza sessuale di una sorella o figlia e la fedeltà di una moglie o una madre; questi requisiti regolano il comportamento sessuale maschile e femminile e fungono da efficaci controllori sui rapporti sociali.

¹⁶¹ Arnold K. C., "Are the Perpetrators of Honor Killings Getting Away With Murder? Article 340 of the Jordanian Penal Code Analyzed Under the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women", in *American University International Law Review*, vol. 16 art. 5 (2001), pp. 1371-1373

¹⁶² Si veda cap. 1.1. e 1.3.

La struttura familiare giordana si basa sui valori di una società agnaticia ed è di natura prevalentemente patrilineare.

Nella tradizionale famiglia patrilineare, una donna appartiene al suo gruppo agnatico, all'interno del quale il parente maschio è moralmente, legalmente ed economicamente responsabile della donna. Gli uomini sono avvantaggiati rispetto alle donne, le quali, nonostante abbiano alcuni diritti all'interno di sfere circoscritte, sono considerate subordinate agli uomini e trattate come bisognose della loro protezione.

In un sistema patrilineare tradizionale, i coniugi maschi sono spesso consapevoli del tipo di rapporto fra le loro mogli e i loro parenti maschi e prestano, pertanto, particolare attenzione a non creare problemi alla famiglia d'origine della moglie per paura di ritorsioni da parte dei fratelli o del padre di quest'ultima.

Tuttavia, nei casi in cui la donna in questione avesse dimostrato dei comportamenti sessualmente incerti che possano ricadere nella *zina*, ossia azioni sessuali disonorevoli, questa provocherebbe vergogna a tutta la famiglia, specialmente alla parte maschile di quest'ultima. In tal caso l'onore deve essere ripristinato, e se per la coppia provocante il disonore non è possibile un matrimonio, i membri maschi della donna ricorrono a varie forme di disciplina per quest'ultima, che possono includere l'isolamento, l'abuso verbale, l'abuso fisico e, in alcuni casi, gravi aggressioni fisiche con conseguente morte della donna.

Nonostante la brutalità degli atti, coloro che li compiono vengono non solo supportati dal resto della famiglia ma talvolta celebrati. Quando un membro maschile della famiglia uccide una donna disonorevole, le parole utilizzate da quest'ultimo per descrivere il suo atto sono “purificare” o “lavare via” il disonore.

A tal riguardo occorre differenziare il concetto di sistema patrilineare da quello patriarcale, nonostante la disuguaglianza di potere fra maschi e femmine sia simile fra i due.

Sia nel sistema patrilineare che patriarcale, l'uomo ha il potere e l'autorità sulla donna in quanto risulta prevalere su quest'ultima in risorse materiali e sociali. Di conseguenza, in tali sistemi, l'uomo è spesso responsabile del sostegno finanziario della moglie, in cambio della sua fedeltà e dei suoi servizi domestici.

In questi contesti, le norme culturali rafforzano la struttura del potere tra gli uomini, ritenuti superiori, e le donne, subordinate mediante norme culturali che consentono agli individui maschili di controllare sessualmente e finanziariamente le loro mogli.

Tuttavia, contrariamente al sistema patrilineare arabo, la moglie, in un sistema patriarcale, prende il nome da suo marito ed è associata alla discendenza di quest'ultimo piuttosto che a quella di suo padre¹⁶³.

A causa di questo squilibrio di potere tra uomini e donne, le femministe credono che nelle società patriarcali, più spesso che nelle altre, i mariti abusino delle loro mogli come mezzo per controllarle; inoltre, in alcuni casi, ricorrono persino a violenti attacchi fisici in caso di infedeltà di quest'ultima, causandone la morte.

La prima differenza che occorre sottolineare fra i due sistemi consiste nell'estensione del controllo maschile sul comportamento sessuale femminile: mentre nelle società patriarcali è solo il marito a poter infliggere una pena alla moglie, in quella patrilineare il ruolo del marito, in tal senso, viene ricoperto anche dagli altri membri maschi della famiglia.

Nella società patrilineare in cui l'onore non solo del marito, ma di tutti i membri maschi della famiglia, è misurato dalla castità e dalla fedeltà di una donna, sia i mariti

¹⁶³ Va sottolineato che nei sistemi patrilineari, la donna viene associata alla famiglia del padre anche dopo il suo matrimonio. Ella permane, dunque, legata alla famiglia d'origine nonostante abiti in un'altra casa e si sia legata legalmente ad un uomo differente dal padre.

che gli altri membri maschi della famiglia possono controllare, ferire e persino uccidere una delle loro donne.

Inoltre, in una società patrilineare, in cui l'onore e la vergogna sono fondamentali nel determinare le relazioni uomo-donna, sia il fratello che il padre, il figlio o il marito godono dei benefici sociali e legali della riduzione della pena.

Contrariamente a questo, in alcune società patriarcali, solo i mariti, i partner sessuali o gli ex partner beneficiano della riduzione della pena per gli stessi omicidi, mentre padri, fratelli e figli sono esclusi da tali privilegi.

In questo panorama, la Giordania rappresenta una particolarità in termini di gravità della pena inflitta ai colpevoli.

Gli imputati non solo ricevono una riduzione della pena per aver commesso un crimine d'onore, ma possono addirittura essere esonerati dalla punizione qualora presenti prove di cattiva condotta sessuale femminile ¹⁶⁴, come sancito dal CPG.

Nello studio dei delitti d'onore in Giordania, oltre al concetto di onore nel suo sistema patrilineare, non si può prescindere dalla concezione di omicidio riscontrabile nel suo CP.

L'omicidio in Giordania segue la classificazione a tre livelli similmente al sistema penale statunitense, ovvero omicidio di primo grado, secondo grado e doloso.

Ai sensi del CPG, dall'articolo 326 all'articolo 329 si codifica l'omicidio di primo grado, il quale viene definito come "l'uccisione intenzionale di terzi".

La condanna per omicidio di primo grado corrisponde alla reclusione di 15 anni e lavoro forzato.

In particolare, l'articolo 327 elenca alcune delle circostanze in cui gli omicidi intenzionali siano punibili con l'ergastolo e lavori forzati. Tali circostanze includono:

¹⁶⁴ Kulwicki A. D., *The Practice Of Honor Crimes: A Glimpse Of Domestic Violence In The Arab World*, in *Issues in Mental Health Nursing* (2009), pp. 84-86

- Omicidio volontario o tentato omicidio, contro un funzionario governativo;
- Omicidio volontario o tentato omicidio di più persone;
- Omicidio o tentato omicidio attraverso torture fisiche.

L'articolo 328 stabilisce quali siano i casi di omicidio a cui applicare la pena di morte.

L'articolo 330 definisce l'omicidio di secondo grado, o colposo, per il quale vengono commessi degli atti più o meno violenti che seppur non volontariamente provocano la morte della vittima. Esso è punibile con un minimo di cinque anni di reclusione e lavori forzati.

L'articolo 343 codifica l'omicidio volontario secondo il quale l'omicida dichiara di aver provocato la morte di terzi a causa della "loro negligenza o per mancato rispetto delle norme e dei regolamenti"¹⁶⁵, ed è punibile con la reclusione da tre mesi a sei anni.

Sulla base della regola teorica, i delitti d'onore dovrebbero essere perseguiti come omicidi di primo grado poiché sono in genere premeditati, dolosi e commessi con l'assistenza, la collaborazione e la pianificazione di diversi membri della famiglia¹⁶⁶.

Per quanto riguarda il delitto d'onore nello specifico, esso non viene mai nominato come tale all'interno del Testo di legge, ma vi sono chiari riferimenti ad esso; in particolare, i due articoli che trattano l'argomento sono l'articolo 340, che si trova all'interno dell'ottava sezione del CPG, e l'articolo 98, nella quarta sezione dello stesso.

¹⁶⁵ Neshwiat F. K., "Honor Crimes in Jordan: Their Treatment under Islamic and Jordanian Criminal Laws", in *Penn State International Law Review*, art. 2 vol. 2 (2004), pp. 275

¹⁶⁶ Neshwiat F. K., "Honor Crimes in Jordan: Their Treatment under Islamic and Jordanian Criminal Laws", in *Penn State International Law Review*, art. 2 vol. 2 (2004), pp. 274-275

3.2.2 Articolo 340

L'articolo del CPG che maggiormente viene studiato quando si parla di delitto d'onore in Giordania è l'articolo 340, il quale affronta in modo specifico i fattori attenuanti nel caso in cui un uomo colga la moglie in un atto adultero o illecito.

Esso, come già anticipato, è inserito nell'ottava sezione del CPG intitolata "delitti contro la persona", all'interno del terzo capitolo "scusanti all'omicidio" della stessa, il quale, successivamente ai vari emendamenti, l'ultimo dei quali avvenuto nel 2017¹⁶⁷, recita:

1" يستفيد مفع العذر المخفف مفع فكجىء بزكجتو اك احدل اصكلو اك فركعو اك اخكاتو حائ تمبسيا بجريمة الزنا اك في ف ارش غير مشركع فقتما في الحائ اك قتئ مفع يزني بيا اك قتمما معا اك اعتدل عمى أحدما اك كميما اعتداء افضى الى جرح اك اذاء اك عاة دائمة أك مكت.

2 كيستفيد مفع العذر ذاتو الزكجة التي فكجئت بزكجيا حائ تمبسو بجريمة الزنا اك في ف ارش غير مشركع في مسكف الزكجية فقتمتو في الحائ اك قتمت مفع يزني بيا اك قتمتيا معا اك اعتدت عمأحدما أك كميما اعتداء افضى الى جرح اك اذاء اك عاة دائمة أك مكت.

3 أ كلا يجكز استعمائ حى الدفاع الشرعي بحى مفع يستفيد مفع نذا العذر.

ب. كما لا تطبى عمى مفع يستفيد مفع العذر المخفف أحكا الطركك المشددة.

تعديلات المادة:

¹⁶⁷ Le modifiche alla legge nel 2017 hanno consentito che sia l'uomo che la donna possano, seppur in differenti circostanze, beneficiare di attenuanti della pena. Precedentemente a tale emendamento, solo l'uomo poteva, nei casi indicati, usufruire di uno sconto di pena, mentre per la donna vi erano vincoli legali a tal punto stretti da non poter garantire alcuna scusante. Inoltre, il nuovo Testo sostituisce le esenzioni di pena con le attenuanti, garantendo così uno sconto di quest'ultima ma non la completa eliminazione.

-بكذا اصبحت بذه المادة بعد الغاء نصيا السابق كالاستعاضة عنو بالنص الحالي بمكجب القانكف

المعدئ رق 8 لسنة 2011 حيث كاف نصيا السابق كما يمي:

1 يستفيد مف العذر المحئ ، مف فاجا زكجتو اك احدل محارمو حائئ التمس بالزنا مع شخص

آخركاقد عمى قتميما اك جرحيما اك ايذائيما كمييما اك احدانما.

2 يستفيد مرتكب القئتئ اك الجرح اك الايذاء مف العذر المخفك اذا فاجا زكجو اك احدل اصكلو

اكفر كعو اك اخكاتو مع آخر عمى ف ارش غير مشر كع“¹⁶⁸

Ovvero:

1. Chiunque sorprenda sua moglie o una delle sue donne, inclusa la madre e le sorelle in un atto illegittimo o adultero e immediatamente uccide lei, il suo amante o entrambi o aggredisce lei o entrambi e l'aggressione provochi la morte, lesioni, danni o deturpazioni permanenti, dovrà beneficiare di una riduzione della pena.

2. La moglie che sorprende il marito in un atto illegittimo o adultero nella loro casa e immediatamente uccide lui, la sua amante o entrambi o aggredisce lui o entrambi e l'atto provochi la morte, lesioni, danni o deturpazioni permanenti, beneficerà della stessa riduzione menzionata nel paragrafo precedente.

3. Il diritto alla legittima difesa non deve essere utilizzato contro chi beneficia di questa scusa e le disposizioni di fattori o circostanze aggravanti non si applicano a tale persona.¹⁶⁹

Analizzando il testo nello specifico, l'articolo al primo punto, prevede una riduzione della pena, se il marito uccide o ferisce una parente colta in flagranza di atto illecito, mentre nel secondo punto giustifica l'attacco da parte di una moglie nei confronti del marito colto in flagranza di atto illecito nel letto coniugale.

¹⁶⁸ قانون العقوبات وتعديلاته رقم 16 لسنة 1960

¹⁶⁹ The Penal Code for the Year 1960

Nonostante secondo l'articolo 6 della Costituzione giordana gli uomini e le donne debbano essere considerati uguali di fronte alla legge in termini di diritti, si nota come in questo caso l'articolo sia particolarmente discriminatorio nei confronti delle donne, in quanto queste ultime, per poter beneficiare di una riduzione della pena in caso di delitto d'onore devono sorprendere il proprio marito in flagranza di reato solo all'interno delle mura domestiche.

Per l'uomo è invece molto più semplice, nella teoria, poterne beneficiare in quanto esso si estende a tutte le donne nei gradi prossimi di parentela e alla moglie, e non viene menzionato il luogo dove dovrebbe compiersi l'atto.

Inoltre, per gli uomini è possibile usufruire di scusanti anche in assenza di testimoni.

Pertanto, l'attuale discriminazione di genere di cui all'articolo 340 è potenzialmente incostituzionale.

L'ultimo punto dell'articolo 340 anticipa la tematica dell'articolo successivo, il quale si riferisce alla legittima difesa.

Infatti, secondo l'articolo 341 del CPG le attenuanti per legittima difesa vengono concesse nei casi di tutti i crimini contro il proprio onore, quali aborto, stupro, molestie sessuali, rapimenti o prostituzione, a condizione che:

- L'atto di legittima difesa abbia luogo al momento dell'attacco da parte di terzi;
- L'attacco venga considerato ingiusto;

- L'imputato non abbia potuto porre fine a tale attacco, provocando a terzi gravi lesioni o morte, che in tal caso risulterà rivendicata come atto di legittima difesa per onore¹⁷⁰.

In tema di delitto d'onore, altri Paesi a maggioranza musulmana hanno codificato articoli inerente al tema preso in esame, i quali rispetto al CPG presentano sostanziali differenze: ad esempio, il CP modernizzato del Libano è neutrale dal punto di vista del genere linguistico e consente sia alla moglie che al marito di beneficiare ugualmente dei fattori attenuanti. Al contrario, la Tunisia e il Marocco non forniscono alcun fattore attenuante per i delitti d'onore, imponendo la pena di morte ad un marito che uccide la moglie dopo averla colta in flagranza di adulterio, seppur vengano consentite delle riduzioni di pena nei casi di lesioni al coniuge senza menzionare altri gradi di parentela¹⁷¹.

Pertanto, risulta importante sottolineare che la considerazione della Giordania come uno dei Paesi più liberali del Medio Oriente, sia in contrasto con il suo CP, il quale risulta uno dei più indulgenti in termini di delitti d'onore¹⁷².

3.2.3 Articolo 98

Nonostante l'articolo 340 del CPG sia molto specifico e richieda diverse circostanze affinché venga applicata una scusante, come gli elementi di sorpresa e immediatezza dell'atto, gli autori di crimini legati al concetto d'onore molto più spesso si avvalgono del richiamo all'articolo 98, inserito all'interno della quarta parte del

¹⁷⁰ Hassan R., Welchman A. L., "Changing the rules? Developments on 'crimes of honour' in Jordan", in *Honour. Crimes, paradigmes and violence against women*, Spinifex Press and Zed Books, Londra, 2005, pp. 203

¹⁷¹ Neshwiat F. K., "Honor Crimes in Jordan: Their Treatment under Islamic and Jordanian Criminal Laws", in *Penn State International Law Review*, art. 2 vol. 2 (2004), pp. 275-276

¹⁷² Arnold K. C., "Are the Perpetrators of Honor Killings Getting Away With Murder? Article 340 of the Jordanian Penal Code Analyzed Under the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women", in *American University International Law Review*, art. 5 vol. 16 (2001), pp. 1363-1364

Codice, riguardante disposizioni generali¹⁷³, nello specifico nel primo capitolo della terza sezione di essa, e recita:

1 يستفيد مَف العذر المخفك فاعث الجريمة الذم اقد عمييا بسكرة غضب شديد ناتج عف عمئ غير محئ كعمئ جانب مَف الخطكرة اتاه المجني عميو.

2 لا ستف دُ فاعل الجرمة من العذر المخفئ المنصوص عل ة ف الفقرة (1) من هذه المادة إذا وقع الفعل على أنثئ خارج نطاق احكام المادة) 340 (من هذا القانون.
تعديلات المادة:

هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدلُها بموجب القانون المعدل رقم 27 لسنة 2017¹⁷⁴

Ovvero: chiunque commetta un crimine mentre è in uno stato di rabbia, il quale risultata essere conseguente ad un atto ingiustificabile e illecito commesso dalla vittima, potrà beneficiare di un'attenuante¹⁷⁵.

Esso prevede una riduzione della pena fino ad un anno, nei casi in cui il giudice reputi l'aggressione una conseguenza di un atto immorale.

Storicamente tale articolo non fu mai preso in considerazione dalla Corte di Cassazione giordana quando si era in presenza di delitti d'onore, reputando l'atto disonorevole da parte di una donna, inclusa un'eventuale gravidanza extra coniugale, non equivalente ad "atto ingiustificabile ed illecito commesso dalla vittima".

Tuttavia, a partire dal 1964, la Corte di Cassazione ribaltò la sua posizione e sostenne che l'articolo 98, integrando l'articolo 340, potesse essere applicato ai delitti d'onore: in caso non fossero state specificate nella dinamica tutte le particolari

¹⁷³ Tale articolo, facente riferimento alle disposizioni generali, risulta in contrasto con il precedente che è inserito all'interno della sezione delle disposizioni particolari nel caso di omicidio.

¹⁷⁴ قانون العقوبات وتعديلاته رقم 16 لسنة 1960

¹⁷⁵ The Penal Code for the Year 1960

circostanze affinché venisse applicata la riduzione di pena prevista dall'articolo 340, il Tribunale avrebbe potuto appellarsi all'articolo 98.

Le decisioni prese dal 1964 in poi segnarono una svolta importante in termini di delitto d'onore, in quanto da allora tutto ciò che, senza alcun dato oggettivo, possa ritenersi atto contrario all'onore familiare, provocante un omicidio o una violenza, a partire da un tradimento fino ad una passeggiata notturna, può ricevere uno sconto di pena.

Tale decisione risulta incisiva in quanto molti crimini legati all'onore sono commessi sulla base di un semplice dubbio, e dunque non soddisfacenti tutti i requisiti dell'articolo 340. In questi casi, l'aggressore può rivendicare l'articolo 98 per giustificare i suoi comportamenti.

Il problema ancor più significativo legato a tale articolo sta nella sua ambiguità: non esiste un'interpretazione ufficiale o uno standard che i giudici possano seguire, come non esistono casi simili gli uni agli altri sulla base dei quali poter decidere.

Ogni Tribunale, considerata la superficialità dell'articolo, agisce autonomamente dagli altri, così come ogni omicida o aggressore modifica la propria deposizione per poter ricadere nella dicitura di un omicidio di grado inferiore rispetto a quello di primo grado.

Oltre ai fattori strettamente linguistici, ciò che rende l'articolo 98 ambiguo sono fattori sociali soggettivi che a discrezione del Tribunale possono ridurre o meno la pena, quali:

- La giovane età del criminale, soprattutto se con famiglia a carico;
- Presenza di un documento di riconciliazione tra le famiglie della vittima e dell'autore del crimine;
- Il ritiro del procedimento accusatorio nei confronti dell'aggressore da parte della famiglia della vittima;

- Il comportamento della vittima, che può essere considerato in misura diversa da giudice a giudice un atto disonorevole.

Associare i delitti d'onore, in tal senso, all'articolo 98, può reputarsi non solo un'applicazione errata dell'articolo in sé, ma anche un deterioramento delle intenzioni dei legislatori, i quali ai tempi della stesura, considerarono opportuno trattare tali casistiche solo ai sensi dell'articolo 340, con conseguente risultato un atteggiamento troppo permissivo per ciò che viene considerato ufficialmente un delitto d'onore¹⁷⁶.

Oltre alle decisioni spesso discutibili dei Tribunali, va considerato un ulteriore aspetto importante: spesso le donne che riescono a sopravvivere ai tentati omicidi, frutto di una rabbia incontrollata da parte dell'aggressore a causa di un loro atteggiamento ritenuto illegittimo, vengono trasferite momentaneamente in carcere, in quanto quest'ultimo viene ritenuto l'unico luogo in grado di difendere le vittime dalla furia dell'aggressore, della sua famiglia e di quella della vittima.

Tuttavia, tale situazione può convertirsi in un problema ancor maggiore per la vittima, se consideriamo i casi in cui, nel momento del rilascio della donna, la sua incolumità viene messa in pericolo in misura largamente maggiore che in precedenza, in quanto la rabbia alla base della prima aggressione può risultare aumentata¹⁷⁷.

¹⁷⁶ Neshwiat F. K., "Honor Crimes in Jordan: Their Treatment under Islamic and Jordanian Criminal Laws", in *Penn State International Law Review*, art. 2 vol. 2 (2004), pp. 276-279

Arnold K. C., "Are the Perpetrators of Honor Killings Getting Away With Murder? Article 340 of the Jordanian Penal Code Analyzed Under the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women", in *American University International Law Review*, art. 5 vol. 16 (2001) pp. 1361-1369

¹⁷⁷ Arnold K. C., "Are the Perpetrators of Honor Killings Getting Away With Murder? Article 340 of the Jordanian Penal Code Analyzed Under the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women", in *American University International Law Review*, art. 5 vol. 16 (2001) pp. 1370-1371

3.3 I CASI DI DELITTO D'ONORE IN GIORDANIA

3.3.1 Panoramica della situazione giordana oggi

Sulla base dell'ambiguità della questione, negli ultimi anni, si registra particolare attenzione da parte dei Tribunali alla tempistica nella quale avverrebbe l'atto.

Tale requisito permane imprescindibile per l'applicazione di una riduzione di pena, in quanto serve a scindere un omicidio doloso, dettato da un impeto di rabbia e da poca lucidità mentale¹⁷⁸, da uno preterintenzionale, il quale non può ricevere sconti di pena, in quanto prevede dei tempi di riflessione e di preparazione dell'atto omicida, e risultando, pertanto, frutto di ponderazione e non di rabbia momentanea.

La Corte di Cassazione ha avuto modo nel tempo di sottolineare che nessuno può commettere un delitto "frutto di impeto di rabbia" dopo un'attenta riflessione¹⁷⁹, e di conseguenza, in presenza di casistiche simili, si impegna a riflettere prima di tutto sulle tempistiche dell'atto, e in secondo luogo sulla natura della condotta della vittima.

In alcune occasioni la Corte di Cassazione giordana reputò idonee, all'applicazione di un'attenuante, tempistiche di una o anche due settimane; tuttavia, più recentemente, alcune sentenze hanno dato l'occasione di specificare che la reazione violenta da parte dell'aggressore dovrebbe essere istantanea ed immediata per poter ricevere una difesa che sottolinei il suo atto come un impeto di furia¹⁸⁰.

La sentenza della Corte di Cassazione giordana n. 1514/2003, sostiene che per beneficiare dell'articolo:

¹⁷⁸ Si veda caso della Corte di Cassazione giordana n. 213/2004.

¹⁷⁹ Si veda caso della Corte di Cassazione giordana n. 224/2000 e n. 979/2000.

¹⁸⁰ Si veda caso della Corte di Cassazione giordana n. 749/2002: la tempistica per ottenere una riduzione della pena ammonta a quindici minuti.

- Debba esserci un atto ingiusto commesso dalla vittima strettamente in relazione all'aggressore;
- L'atto ingiusto da parte della vittima debba essere disonorevole nei confronti dell'aggressore e debba innescare per questo un atteggiamento furioso istantaneo;
- L'atto ingiusto da parte della vittima debba essere di natura fisica, e non basata su enunciati verbali.

Sulla base di tali affermazioni, i Tribunali hanno avuto modo di negare degli sconti di pena ad alcuni aggressori poiché non rispettati tali requisiti necessari¹⁸¹.

Risulta, dunque, con il corso degli anni, meno facile potersi appellare agli articoli 340 e 98 del CPG¹⁸².

Risulta palese che, dal punto di vista internazionale, gli articoli in questione si possano interpretare come mancato rispetto dei diritti umani¹⁸³ e parte della popolazione giordana è d'accordo.

Tuttavia, l'eliminazione di tali articoli ha riscontrato l'obiezione da parte di fazioni politiche quali i Fratelli Musulmani e di parte della popolazione, che vede negli articoli in questione una prerogativa e una caratteristica culturale nonché religiosa tipicamente giordana, e che per questo non andrebbe alterata¹⁸⁴.

Al contrario, la famiglia reale è impegnata da anni nella questione con una posizione opposta a quella dei Fratelli Musulmani. Basti pensare alla sfilata

¹⁸¹ Si veda caso della Corte di Cassazione giordana n. 484/1999: il padre conosceva il comportamento scorretto della figlia 5 mesi prima dell'omicidio; n. 184/2000: l'aggressore era a conoscenza del comportamento della sorella ma l'atto si è verificato in una tempistica non idonea.

¹⁸² Hassan R., Welchman A. L., "Changing the rules? Developments on 'crimes of honour' in Jordan", in *Honour. Crimes, paradigmes and violence against women*, Spinifex Press and Zed Books, Londra, 2005, pp. 201-206

¹⁸³ Si vedano articoli 1, 2(c) e 16(1) della CEDAW.

¹⁸⁴ Lower M., "Honor Crimes in Jordan: The Politics of Islamic Rhetoric in the Article 340 Debate", in *The WVoice*, art. 7, vol. 1 (2007), pp. 4-6

organizzata da familiari stretti del Re il 14 febbraio 2000 per commemorare le molte vittime di delitto d'onore e per protestare contro il respingimento alla richiesta di abolizione dell'articolo 340.

Inoltre, un anno prima, la regina Rania, durante la Women's Conference del 1999, si pronunciò affinché si potesse agire presto¹⁸⁵.

Negli ultimi anni i numeri rimangono preoccupanti: secondo uno studio condotto dallo Human Rights Watch¹⁸⁶ si possono contare fra i quindici e i venti delitti annui all'interno del Paese, con un aumento del 53% nel 2016.

Inoltre, ciò che i sostenitori dell'abrogazione degli articoli sottolineano è da collegarsi alla ratifica giordana nei confronti della CEDAW nel 1992.

Infatti, nel documento periodico inviato dalla Giordania alle Nazioni Unite il 25 giugno 2015, in merito all'attuazione di alcune disposizioni, si sottolinea:

“On Committee recommendation no. 28, concerning so-called honour crimes: with the addition of article 345 (bis) of the Penal Code, so-called honour crimes are disqualified from benefitting from the mitigating circumstances stated in articles 97 and 98, if the act is committed against a person – male or female – under the age of 15. Furthermore, mitigating circumstances were not admitted by any court in 2010 and 2011. Statistics show that, in verdicts handed down by the courts in cases of so-called honour killing in which mitigating circumstances were taken into account, the sentence

¹⁸⁵ Del Giudice M., *Il Paese di Rania*, Armando Editore, Roma, 2010, pp. 27

¹⁸⁶ Lo Human Rights Watch è un'organizzazione non governativa che si occupa della difesa dei diritti umani ed in particolare conduce delle ricerche in merito alla violazione dei diritti internazionali dell'uomo richiamando l'attenzione delle Nazioni Unite sui casi di violazione, innescando un meccanismo di controllo degli Stati presi in esame e di richiamo di questi ultimi all'applicazione di norme adeguate. Le situazioni analizzate dall'organizzazione spaziano da contesti bellici ai più diversi casi di discriminazione politica, razziale, religiosa o sociale. L'organizzazione nacque a Helsinki nel 1978 per monitorare il rispetto da parte dell'Unione Sovietica degli accordi di Helsinki. Attualmente la sede principale si trova a New York e il suo direttore esecutivo, in carica dal 1993, è Kenneth Roth, il quale vanta varie battaglie umanitarie fra cui quella per la popolazione di Haiti, armi leggere e diritto d'aborto.

was not less than 10 years. In 2013, the courts heard 10 cases of so-called honour crime; in one of these, the death sentence was handed down and in another, the sentence was 20 years hard labour. The remaining cases are still being heard¹⁸⁷”.

Secondo quanto riportato:

- L’articolo 98 non deve essere menzionato se l’età della vittima risulti inferiore ai 15 anni;
- Non è stata discussa alcuna attenuante durante le sedute dalla Corte di Cassazione giordana del 2010 e 2011;
- Secondo le statistiche, nei casi di riduzione della pena, essa non è mai stata inferiore ai 10 anni;
- Fra queste sentenze, una in particolare nel 2013 ha previsto la pena di morte.

Dunque, alla luce di ciò, possiamo fortemente affermare che la Giordania negli ultimi anni, nonostante il permanere degli articoli all’interno del CPG, anche sulla base dell’ambiguità degli stessi, stia vivendo un costante seppur lento processo di ammodernamento, caratterizzato dalla costante battaglia fra conservatorismo popolare preoccupato del mantenimento della purezza della tradizione giordana, e un tentativo di riformismo da parte di una piccola parte di popolazione.

3.3.2 Il delitto d’onore come forma di violenza contro le donne

Gli articoli del CPG relativi al delitto d’onore possono definirsi un chiaro esempio di mancato rispetto delle norme della CEDAW¹⁸⁸ firmate dalla Giordania.

¹⁸⁷ Si veda “Sixth periodic report of States parties due in 2016 Jordan”, in *UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), Concluding observations on the sixth periodic report of Jordan*, 2017, pp. 13, <https://www.refworld.org/docid/596f495b4.html>

¹⁸⁸ Si veda cap. 1.2.1. pp. 17.

In particolare, l'articolo 340 viola l'obbligo affermativo del Paese ai sensi dell'articolo 16(1) della CEDAW di garantire l'uguaglianza delle donne in tutte le questioni relative alla famiglia e al matrimonio¹⁸⁹.

Analogamente l'articolo 2(g) e l'articolo 15(1-2), impongono agli Stati parti di riformare i propri sistemi giuridici in modo tale che alle donne vengano concessi identici diritti giuridici ai sensi della legge¹⁹⁰.

Nonostante la normativa internazionale contro la discriminazione di genere sia molto chiara, le donne giordane sono troppo spesso vittime fisicamente, psicologicamente e sessualmente di una serie di comportamenti che si verificano in vari contesti culturali e sociali.

Strettamente collegata al delitto d'onore, la violenza contro le donne nella società araba può essere riscontrata nell'esercizio di potere e controllo da parte dell'uomo sulla moglie o su qualsiasi membro femminile della famiglia, considerato anche come un metodo di disciplina familiare.

In molti hanno sviluppato degli studi riguardanti il fenomeno, fra cui Rula Btoush e Muhammad Haj-Yahia, i quali nel 2008 hanno riportato tassi di violenza fisica contro le donne che vanno dal 26% all' 87%¹⁹¹.

Tre anni prima, gli studiosi Diab Al-Badayneh e Hasan AbuHajleh, portarono avanti uno studio sulla popolazione di Al-Karak esaminando la mentalità di un campione casuale di 350 mogli riguardo al tema della violenza, sia fisica che psicologica, attraverso un questionario. I risultati dello studio hanno dimostrato come

¹⁸⁹ Arnold K. C., "Are the Perpetrators of Honor Killings Getting Away With Murder? Article 340 of the Jordanian Penal Code Analyzed Under the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women", in *American University International Law Review*, art. 5 vol. 16 (2001), pp. 1385

¹⁹⁰ Arnold K. C., "Are the Perpetrators of Honor Killings Getting Away With Murder? Article 340 of the Jordanian Penal Code Analyzed Under the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women", in *American University International Law Review*, art. 5 vol. 16 (2001), pp. 1389

¹⁹¹ Btoush R., Haj-Yahia M., "Attitudes of Jordanian society toward violence against women", in *Journal of Interpersonal Violence*, art. 23, vol. 11 (2008), pp. 1531–1554

tutte le variabili inserite nel questionario fossero strettamente collegate¹⁹² e come, nella maggioranza dei casi fossero inversamente proporzionali fra loro, come nel caso della soddisfazione delle mogli in relazione alla loro esposizione alla violenza¹⁹³.

Spesso le ricerche portate avanti dai vari studiosi dimostrano come un'alta percentuale di popolazione giordana, sia femminile che maschile, giustifichi l'utilizzo di violenza nei casi di disobbedienza della moglie o di disonore per la famiglia, soprattutto in contesti rurali o poco istruiti.

In particolare, secondo lo studio condotto da Diab Al-Badayneh nel 2006, le donne credono che la violenza possa essere fisica, psicologica, emotiva, sessuale, finanziaria, in ambito sanitario o nel campo dell'istruzione, ma nonostante il riconoscimento del fenomeno, circa la metà della popolazione femminile giordana crede che gli uomini abbiano il diritto di ferire fisicamente o abusare sessualmente di una moglie ribelle; probabilmente non curanti della moltitudine di sentimenti negativi che una donna violata vive in seguito ad ogni episodio di violenza: l'80% di loro si sente insicura, l'81% si vergogna, l'86% ha paura e sente il peso del controllo maschile mentre l'81% si sente come in una prigioniera. Inoltre, l'87% delle donne crede di essere impotente, l'88% ritiene di non poter sfuggire alla loro situazione e il 92% è rassegnata in quanto decisa a non abbandonare la propria famiglia.

Generalmente le donne considerano la violenza familiare come un problema personale e solo il 32% di loro è disposto a denunciare la violenza subita; spesso il fattore principale alla base della mancata denuncia è la poca consapevolezza della gravità dell'atto, la poca informazione, la paura di interferire in questioni molto più

¹⁹² Il questionario si basava su dati demografici variabili e sullo studio della scala di soddisfazione coniugale delle mogli, attraverso domande circa la violenza contro le mogli in ambito domestico e la loro conoscenza generale della materia.

¹⁹³ Al-Badayneh D., AbuHejleh H., "Relationship between marital satisfaction and violence against wife in Al-Karak, Jordan" in *Mutah Journal for Studies and Research*, art. 20, vol.6 (2005), pp. 37-80

grandi e di poter creare, come se fosse possibile, un problema maggiore della violenza stessa.

Spesso le donne vengono schiacciate tra la famiglia di origine e quella derivante dal matrimonio, in quanto mentre la prima risulta, talvolta, la destinazione finale in caso di crisi coniugale, la seconda esercita una forte pressione sulle donne affinché rimangano in una situazione invivibile pur di salvaguardare la reputazione di tutti i componenti della famiglia¹⁹⁴.

Fortunatamente, soprattutto negli ultimi anni, numerosi progetti hanno migliorato il servizio fornito alle donne maltrattate.

Uno dei principali programmi fu il Jordanian Family Protection Project, svolto dal 2000 al 2005, basato sulla formazione di giudici, Pubblici Ministeri, polizia, investigatori, medici governativi, leader religiosi e altri esperti che lavoravano in questo campo.

All'inizio del 2009 venne aperto un ufficio del Dipartimento di polizia specializzato per la protezione della famiglia che offriva assistenza legale alle donne vittime di violenza o a coloro che necessitavano di consulenza in merito a controversie di lavoro, legge sulla cittadinanza o altre questioni.

Nonostante la legge sia ambigua su questa tematica, sono stati fatti passi avanti anche dal punto di vista governativo promulgando nel 2008 la legge per la tutela della famiglia, la quale non solo specifica a tutte le istituzioni competenti le procedure da seguire in tali casi, ma sancisce la possibilità di:

- Trattenimento da parte delle autorità giudiziarie e di polizia di un sospettato maltrattatore per ventiquattro ore;

¹⁹⁴ Al-Badayneh D., "Violence Against Women in Jordan", in *Journal of Family Violence*, art. 5, vol. 27 (2012), pp. 369-379

- Reclusione per un massimo di sei mesi e pagamento da 100 a 200 dinari giordani, ossia da 120 a 240 euro, in caso di danni per abuso fisico o psicologico;
- Creazione di comitati di mediazione e gestione dei problemi all'interno delle famiglie coinvolte in violenze.

Tuttavia, come fanno notare gli attivisti, la legge presenta ancora molte lacune nella sua applicazione, motivo per il quale la problematica della violenza di genere in Giordania risulta ancora oggi molto presente, nonostante il grande sforzo di tutte le organizzazioni femminili che cercano in tutti i modi di garantire rifugio e protezione alle vittime di violenza anche tramite l'offerta di un alloggio dove permanere per i successivi 6 mesi dopo l'atto, come nel caso della Family Reconciliation House, istituita ad Amman nel 2007 dal Ministero dello Sviluppo Sociale¹⁹⁵.

3.3.3 La storia di Fatima

Il 6 novembre 2019, Fatima Abu Aklik, una giovane donna di 25 anni e madre di tre figli di undici, nove e due anni, ha visto la sua vita cambiare per sempre.

In tale data la donna è stata vittima di una violenza senza precedenti da parte di suo marito trentunenne, il quale le ha cavato gli occhi dalle orbite di fronte ai loro figli increduli nella loro casa a Jerash, nel nord della Giordania.

La donna aveva già raccontato di violenze subite dal marito, senza dar loro troppo peso, ma nessuna di queste poteva essere paragonata al dolore che fu costretta a provare quella notte.

I coniugi litigavano continuamente per via di presunti atteggiamenti di Fatima che secondo suo marito non erano accettabili.

¹⁹⁵ Hussein R., "Jordan", in *Women's Rights in The Middle East and North Africa*, Rowman And Littlefield Publishers, 2010, pp. 204-205

Infatti, anche il venerdì prima dell'aggressione i due litigarono pesantemente, e il marito di Fatima arrivò addirittura a cacciare la moglie di casa trascinandola fisicamente nella casa paterna, urlando ai suoceri che la loro figlia non era più degna di vivere sotto il suo tetto.

Nonostante le percosse subite, la settimana dopo Fatima decise di tornare nella sua casa matrimoniale per tentare un ricongiungimento con il marito, e dunque preparò la cena per la famiglia, mise a letto i bambini dopo aver preparato il *narghilè* al marito che sarebbe tornato a breve e si addormentò nella camera dei figli.

Una volta tornato, il marito la invitò ad alzarsi e si riaccese da subito la discussione lasciata in sospeso.

L'uomo diventò immediatamente violento, alzando di fronte al viso della moglie un coltello e inveendo pesantemente contro di lei.

Nonostante Fatima cercò più volte di scappare, egli riuscì sempre a trattenerla.

Mentre cercava di sfregiarla con il coltello, il figlio maggiore, svegliatosi dal sonno, riuscì a strappargli di mano l'arma, ma prontamente l'uomo afferrò la pinza per il carbone del *narghilè* e urlò: "non avrei voluto massacrarti, ma Dio ha voluto per te una pena che durasse tutta la vita, per morire ogni giorno a causa della tua disabilità".

Fatima cercò di proteggersi il viso coprendolo con le gambe, ma il marito riuscì a divaricarle e a cavarle entrambi gli occhi.

L'uomo tentò anche di farle aprire la bocca per tagliarle la lingua, ma la donna riuscì a svincolarsi e a scappare in strada ad avvisare i vicini.

Fu trasportata al Prince Rashid Military Hospital di Aydoun e da lì, poiché l'oculista non era disponibile, fu trasferita al King Abdullah University Hospital di Ar Ramtha, dove furono prese le prime misure sanitarie fino al suo trasferimento definitivo alla cittadella medica di Al-Hussein, ad Amman, dove fu sottoposta ad un

intervento chirurgico che riuscì a salvare uno solo degli occhi, ma non riuscì ad impedirle la cecità totale.

I bambini furono assegnati inizialmente alla famiglia d'origine del padre residente ad Aqaba, in quanto avrebbero potuto subire un trauma alla visione della madre, e successivamente furono ricondotti da quest'ultima¹⁹⁶.

L'avvocato ha dichiarato al Jordan Times che la vittima e la sua famiglia insistevano per presentare denuncia contro suo marito.

Gli appelli contro la violenza sulle donne sono stati intensificati per l'occasione da parte della Commissione Nazionale giordana per le Donne e sono stati organizzati dei sit-in davanti al Primo Ministero al grido di "basta" da parte di altri gruppi femministi¹⁹⁷.

¹⁹⁶ صاحبة جريمة جرش تروي تفاصيل قصتها بلسانها : حكاية رح اعماك عاهة وطلع عيوني بايدہ 13.11.2019, www.almadenahnews.com

¹⁹⁷ Hussein R., "Jerash man who gouged wife's eyes charged with causing permanent disability", in *Jordan Times*, 15.11.2019, www.jordantimes.com

PARTE IV: CASO STUDIO SULLA GIORDANIA

4.1 PANORAMICA GENERALE

L'analisi fin qui proposta risulta essere il frutto dell'esperienza diretta in Giordania.

Essa ha avuto luogo nei mesi fra il settembre 2019 e il febbraio 2020, durante i quali allo studio della lingua araba presso il Language Center della University of Jordan¹⁹⁸, si è alternata la vita attiva all'interno di una comunità variegata di giovani studenti.

Proprio il contatto con persone provenienti da ambienti, famiglie e religioni differenti ha innescato la curiosità verso gli argomenti più dibattuti e paradossalmente meno trattati all'interno di comuni conversazioni.

L'interesse verso la tematica del delitto d'onore nasce dopo la velata ostilità della comunità locale a parlare del tema attraverso delle domande derivanti dalla lettura di diversi articoli.

L'avversione e la quasi negazione verso la tematica proposta ha consolidato la voglia di saperne di più, partendo dall'ottica popolare e mettendola a confronto con ciò che i giornali e i testi scientifici riportavano a riguardo.

Non sempre il percorso di indagine è avvenuto in modalità semplice e lineare sia a causa della suddetta difficoltà a parlare di determinate tematiche soprattutto per

¹⁹⁸ La University of Jordan (UJ) è una delle maggiori università in Giordania. Fondata nel 1962, ad oggi è fra i migliori istituti universitari del Paese. Conta sedi sia ad Amman, dove risiedono gran parte delle sedi delle sue facoltà, e a sud della Giordania. In particolare, viene elogiata in tutto il Paese per il gran numero di rapporti internazionali che riesce a mantenere sia con il Medio-Oriente che con Europa e Stati Uniti, e per la qualità del servizio offerto, soprattutto per quanto riguarda le facoltà scientifiche. Infatti, la sua facoltà di Medicina all'interno dell'Ospedale universitario situato a nord di Amman, può vantare uno dei migliori servizi sanitari della regione. Il rettore, il dottor Abd Alkareem Al-Qudah ad oggi può ritenersi ai vertici di un'università che conta circa quaranta mila studenti e tre mila dipendenti, fra professori e altro personale.

persone appartenenti ad una certa comunità, sia a causa dell'impenetrabilità del sistema giuridico giordano, il quale risulta essere talvolta molto chiuso soprattutto agli stranieri.

La società ed il popolo giordano, in linea generale, risulta essere molto fiera ed orgogliosa delle proprie radici, tanto da non perdere mai l'occasione di sostenere il proprio Paese e di cercare sempre di avvalorarlo agli occhi degli altri, soprattutto se provenienti da altre parti del mondo.

Ciò è visibile anche nella loro accoglienza, attraverso il loro perenne ed immancabile "welcome to Jordan" ripetuto ad ogni singolo turista, studente o persona straniera che incontrino lungo il loro cammino, quasi a voler da un lato semplicemente sottolineare la loro personale gentilezza e disponibilità, e dall'altro per mettere in risalto quella dell'intero Paese, come se l'operato del singolo fosse indispensabile a determinare la natura dell'intera comunità.

Tuttavia, tale atteggiamento si dimostra subito contraddittorio rispetto a come le stesse persone possano porsi nei confronti di determinate tematiche.

L'analisi proposta tende a sottolineare come tale atteggiamento di chiusura sia tipico solo di una sfera della popolazione: infatti, analizzando il comportamento di persone residenti nelle zone rurali attorno ad Amman, in confronto con quello di giovani studentesse o giornalisti, si notano atteggiamenti sempre diversi fra loro a seconda dell'ambiente dal quale derivano e del loro livello di istruzione.

4.2 METODOLOGIA

Dopo aver studiato il delitto d'onore in senso generale attraverso la lettura di varie riviste e giornali, l'interesse verso la migliore comprensione della tematica

all'interno della comunità giordana ha portato alla necessità di proporre in vari ambienti un'intervista composta da domande di varia natura e complessità.¹⁹⁹

Tale indagine è stata sottoposta a uomini e donne, musulmani e cristiani, a persone con un livello di istruzione basso, a studenti, ad avvocati e a giornalisti, per poter stimare una statistica riguardante il pensiero comune di ogni singolo gruppo.

L'intervista è stata sottoposta in un arco di tempo ristretto, in modo da evitare che avvenimenti storico-politici o di attualità potessero influenzare il pensiero comune.

Essa si compone di dieci domande, le prime delle quali di natura più generale, mentre le ultime più personali, ovvero:

1. Se dovessi definire in poche parole il delitto d'onore in Giordania, come lo descriveresti?
2. Secondo la tua esperienza, come viene concepito l'argomento in Giordania? È presente una mentalità comune piuttosto concorde o vi sono differenze di pensiero fra le persone?
Se sì, su quali basi si differenziano le singole opinioni e quali sono i fattori che influenzano tale differenziazione?
3. Secondo te, quanto risulta difficile trattare l'argomento in Giordania?
4. Credi sia difficile o problematico essere una donna nella società giordana?
Se sì, quanto?
5. Nella tua esperienza, cos'è l'"onore" per i giordani e cosa significa per loro proteggerlo?

¹⁹⁹ L'intervista proposta risulta completamente anonima e priva di registrazioni vocali quando richiesto. I risultati raccolti sono stati utilizzati unicamente per creare una piccola statistica all'interno del singolo studio proposto, senza cedere a terzi, in parte o per intero, alcuni di essi.

6. Secondo la tua opinione, quali sono e quanto sono gravi le conseguenze nella società per una donna che disonora la famiglia? Per esempio, difficoltà nel trovare lavoro o un marito, la marginalizzazione ecc.
7. Ci sono altri modi per risanare l'onore familiare?
8. Secondo te, in tema di delitto d'onore, ci sono stati miglioramenti nella legislazione giordana dopo le riforme del 2011 e del 2017? Sapresti parlarci del periodo precedente e di quello successivo alle riforme?
9. Puoi segnalarmi recenti casi di delitto d'onore avvenuti in Giordania?
10. Quali aspettative hai per il futuro della Giordania riguardo a tale tematica? Cosa consiglieresti di fare?²⁰⁰

La scelta delle singole domande risulta mirata e con scopi ben precisi.

Si è scelto di iniziare l'intervista con una domanda molto generale per fare in modo che l'intervistato potesse prendere confidenza ed esprimersi al meglio senza troppi vincoli o limitazioni. Parlare liberamente del tema senza una traccia specifica può risultare utile sia per capire l'idea generale della singola persona, e sia per capire quale sia la sua reazione al tema. Infatti, nonostante l'argomento dell'intervista venga ampiamente spiegato prima di sottoporre le domande, succede che parte dei potenziali intervistati non portino a termine l'indagine poichè troppo sotto pressione dal tema, o per mancanza di voglia argomentativa a riguardo.

Dopo aver preso confidenza ed essere entrati all'interno della tematica da analizzare, la seconda e la terza domanda vogliono testare la consapevolezza di ogni singola persona intervistata circa la natura della propria società.

Si ritiene opportuno, prima di sottoporre le domande specifiche successive, di prestare attenzione ad una delle componenti fondamentali all'interno dello studio

²⁰⁰ Le domande sono state poste in lingua araba, inglese o francese a seconda del singolo intervistato e successivamente tradotte in italiano ai fini della loro trascrizione.

proposto, ossia quella sociale, in quanto risulta di particolare importanza capire cosa pensi ogni singola persona riguardo alla propria comunità.

La quarta domanda mira ad un duplice scopo: prima di tutto risulta utile a capire se ci siano differenze di pensiero fra uomini e donne, in quanto possibile che in situazioni di delitto d'onore, i primi, non riscontrando particolari problematiche dal punto di vista giuridico e sentendosi forse meno coinvolti delle seconde, possano pensare in maniera differente; in secondo luogo a verificare se tali differenze possano prescindere dal genere della persona ma riguardino piuttosto l'appartenenza religiosa, e dunque far scaturire risposte diverse fra persone appartenenti alla comunità cristiana e a quella musulmana.

La quinta, la sesta e la settima domanda mirano ad indagare nella sfera sociale giordana ma nello specifico del tema proposto, per capire quali e di che natura siano le differenze di pensiero degli intervistati. Attraverso queste domande più mirate si vogliono approfondire le risposte precedenti e notare eventuali contraddizioni con queste ultime, per capire realmente se ci sia una mentalità comune o se esistano delle differenze importanti da persona a persona.

Si ritiene opportuno tentare di approfondire la tematica sociale senza porre particolare insistenza in quanto risulta utile ai fini dello scopo finale capire realmente quanta consapevolezza della realtà circostante abbiano i singoli intervistati e che differenze possano esserci a seconda della zona di residenza e del livello di istruzione.

Per quanto riguarda l'ottava e la nona domanda, esse mirano ad indagare su quanto la popolazione in generale sia informata a riguardo, circa notizie politico-giuridiche e attualità, con il duplice obiettivo di capire quali siano le differenze in termini di informazione fra gli intervistati, e quali fattori influenzino tale informazione mancata o meno.

L'ultima domanda mira a far sentire l'intervistato integrato ancor di più all'interno del lavoro di indagine, cercando di dare sfogo alla parte più personale del suo pensiero.

4.3 RISULTATI FINALI

L'insieme delle risposte dei singoli intervistati ha dato modo di stimare una statistica del pensiero comune in Giordania.

In primo luogo, va sottolineato come, sulla base dei dati acquisiti, risulta chiaro che non ci sia una mentalità comune, bensì ogni persona risulti influenzata dall'ambiente esterno e dal proprio percorso di vita nella creazione del pensiero personale.

Tuttavia, anche il genere e la religione di ognuno risultano chiari fattori di influenza.

Per quanto riguarda la prima domanda tutti gli intervistati hanno risposto definendo il delitto d'onore in maniera simile, limitandosi ad una descrizione del fenomeno oggettiva senza aggiungere giudizi personali.

Le differenze risultano più palesi dalla seconda domanda in poi, in quanto gran parte degli intervistati ad Amman, inclusi giovani studenti che pur non risiedendo nella capitale vi passano gran parte del loro tempo, ritengono che non esista una mentalità comune, ma che esistano delle differenze soprattutto sulla base del ceto sociale.

Al contrario, spostandosi nei dintorni della capitale, in ambiente più rurale, la consapevolezza che possa esistere una differenza di pensiero risulta meno chiara.

Per quanto riguarda la terza domanda si nota una certa differenza di mentalità causata sia dal genere sia dalla religione di appartenenza.

La porzione femminile intervistata ritiene che la tematica in questione non sia sempre facilmente trattabile in Giordania; tuttavia si nota una forte e chiara differenza

di pensiero fra le donne cristiane, più consapevoli che tale pratica sia nociva per il loro genere, e donne musulmane, meno propense a definire tale atto come sbagliato in quanto pratica culturale. Tali donne intervistate risultano tentennanti sull'argomento, come se avessero per alcuni versi timore di parlare. Al contempo tale accondiscendenza all'argomento risulta debole e poco diffusa in capitale, e cresce man mano che ci si allontana da essa.

Per quanto riguarda la popolazione maschile, a prescindere dall'appartenenza religiosa, risulta concorde nello sminuire la necessità di trattare tale argomento, in quanto poco diffuso, e di poca importanza. Gran parte degli intervistati ritiene che lo scalpore riguardo al delitto d'onore sia frutto dell'influenza occidentale in Medio Oriente.

In merito alla quarta domanda, risulta doveroso riportare la risposta della giornalista Rana Husseini²⁰¹, registrata in data 2 febbraio 2020, la quale afferma:

“Non penso e non posso dire che sia problematico essere una donna al giorno d'oggi, non posso sapere come sarebbe stata la mia vita se fossi stato uomo. Ciò che posso dire è che nel momento del mio ritorno in Giordania, dopo un periodo di studi negli Stati Uniti, iniziai a lavorare da subito come giornalista per il Jordan Times, senza difficoltà o pregiudizio da parte dei miei colleghi o superiori maschi”

e aggiunge:

²⁰¹ Rana Husseini si ricorda per il suo importante contributo alla denuncia dei delitti d'onore in Giordania. È una giornalista del Jordan Times dal 1993, dove attualmente ricopre il ruolo di Senior Reporter, e scrittrice dal 1999, anno di pubblicazione del suo primo libro intitolato “Murder in the Name of Honor: The True Story of One Woman's Heroic Fight Against An Unbelievable Crime”. Grazie alla sua influenza si deve la formazione del Comitato nazionale giordano per l'eliminazione dei crimini d'onore nel 1998, nonché l'emissione della *fatwa* giordana del 2007 che affermava la contrarietà dei delitti d'onore alla legge religiosa. Fra i suoi numerosi premi locali e internazionali si ricordano: la medaglia dal re Abdullah II di Giordania nel 2007, il premio *Ida B. Wells* per il coraggio nel giornalismo nel 2003, lo *Human Rights Watch Award* nel 2000, il *Reebok Human Rights Award* nel 1998 e il premio *MEDNEWS* per il miglior articolo nel 1995.

“Si tratta degli anni dell’instaurazione della democrazia in Giordania, e credo che questo abbia influito pesantemente, rendendo tutti pronti all’idea di includere le donne all’interno della vita attiva del Paese”²⁰².

Il punto di vista della giornalista riassume perfettamente il pensiero di gran parte degli intervistati, di genere, religione e livello di istruzione misto: essere una donna non risulta, ad oggi, un problema quando si parla di istruzione, lavoro o diritti umani. La donna viene considerata al pari dell’uomo, ma vive talvolta, come in altre parti del mondo, una situazione di denigrazione e inferiorità rispetto allo stesso.

Le risposte dei singoli intervistati alla quinta, sesta e settima domanda rispecchiano i pensieri già anticipati nelle domande precedenti. Non si è riscontrata alcuna forma di contraddizione nelle singole risposte in relazione alle prime; inoltre, alcuni rimarcano con più forza la definizione del delitto d’onore come “fenomeno culturale tipico del Paese”, e per queste ragioni esso deve essere mantenuto e protetto dalla legislazione. Tuttavia, a differenza della gran parte della porzione femminile intervistata, la quale risulta concorde nell’identificazione di altri modi per tutelare l’onore familiare, molto importante in Giordania, alcuni intervistati uomini definiscono l’onore come “il valore più importante all’interno della vita del singolo” e pensano che “per una donna disonorevole, qualora non venisse uccisa, sarebbe difficile trovare un altro marito o un lavoro, e che quindi sarebbe bene in quel caso che si trasferisca lontano dalla famiglia”.

Per quanto riguarda l’ottava e la nona domanda, solo gli intervistati con un livello di istruzione più alto o coloro che lavorano all’interno del campo giuridico sono stati in grado di rispondere ad entrambe le domande, mentre gran parte degli intervistati non sapeva argomentare circa le ultime riforme e casi di attualità. Questo

²⁰² Le parole rilasciate della giornalista sono state trascritte dopo suo previo accordo e consenso.

spiega come gran parte della popolazione risulti mal informata sull'argomento e spesso poco interessata nell'approfondirlo.

Per le stesse ragioni, anche le risposte all'ultima domanda risultano differenti in base al grado di istruzione dell'intervistato: più tecniche e specifiche nel caso di universitari o avvocati, più personali e meno ricche di dati oggettivi nel caso della popolazione rurale.

La raccolta di tali dati dimostra come a fare la differenza in merito al tema proposto sia in primo luogo il grado di istruzione, il quale più degli altri fattori influenza la natura delle varie risposte; in secondo luogo è il genere di ognuno a determinare la risposta data, in base a quanto uomini o donne si sentano coinvolti con la situazione proposta; mentre l'ultimo fattore a creare delle differenze risulta essere la religione di appartenenza, che solo in rari casi risulta influente a riguardo.

Il risultato ottenuto è l'allontanamento dell'idea di un pensiero comune a tutta la popolazione. Raramente i vari gruppi intervistati rispondono in maniera perfettamente uguale gli uni agli altri, ma tutti risultano influenzati da fattori interni ed esterni alla loro vita personale nella creazione del proprio pensiero.

Il dato più interessante da sottolineare è, senza dubbio, la poca informazione sul tema: tutti sanno cosa sia il delitto d'onore ma in pochi sono in grado di scendere nel dettaglio della sua definizione. Analogamente, pochi risultano pienamente consapevoli del trattamento del fenomeno da parte del Governo giordano, e di quali e quante casistiche di delitto d'onore esistano al giorno d'oggi.

Occorre a tal proposito sottolineare che, spesso, l'aspettativa occidentale secondo cui le donne inserite nelle società dell'onore siano incapaci di poter esprimere il loro pensiero, risulta completamente ribaltata dalla situazione reale, la quale propone uno scenario ben diverso.

Risulta, infatti, più realista la visione della donna più spesso vittima della mala informazione e della poca consapevolezza più che dell'impossibilità di espressione; allo stesso tempo il Governo, seppur caratterizzato da una non indifferente apertura mentale verso i cambiamenti e l'inclusione di politiche straniere, non sempre risulta in grado di cambiare radicalmente la situazione in quanto gran parte della popolazione, risiedente nelle zone desertiche e meno emancipate, risulta molto tradizionalista e conservatrice, concorde nel mantenimento di tali pratiche poichè considerate importanti dal punto di vista culturale e identitario al riconoscimento della società giordana nel mondo.

CONCLUSIONE

Come emerso dall'analisi fin qui proposta, il delitto d'onore risulta un fenomeno dalle origini antichissime e difficilmente, ad oggi, collocabile in una determinata area geografica.

Infatti, è comune non solo nell'area medio orientale o asiatica, ma in più comunità in tutto il mondo.

Risulta, pertanto, oggetto di studio ravvicinato e attivo, in molti casi, da parte delle Nazioni Unite e di varie organizzazioni sensibili al tema, anche per il carattere umanitario che la questione ha guadagnato nel corso degli anni.

È stata negli anni e continua ad essere oggi, premura delle varie figure politiche in carica all'interno dell'ONU e dei singoli Stati, la trattazione dell'argomento su scenari internazionali, per dare ad esso quanta più rilevanza possibile.

Tuttavia, il riconoscimento di tale fenomeno come "entità culturale tipica di alcune comunità" rende la sua eliminazione difficile, più che dal punto di vista giuridico, in un'ottica più tradizionalista.

La questione culturale alla base del fenomeno lo rende qualcosa di profondamente idealizzato e intrinseco soprattutto ad alcune comunità, le quali vedono in suddetti atteggiamenti l'unica soluzione alla forte problematica della perdita dell'onore familiare.

Infatti, la nozione di onore ruota intorno alla problematica proposta, in quanto, nonostante le continue e persistenti campagne umanitarie contro i delitti d'onore, esso non può essere sradicato dalla tradizione culturale in quanto legato indissolubilmente all'onore, fondamento culturale e sociale di alcune comunità.

Tuttavia, come emerge nel secondo capitolo dell'elaborato, spesso si confonde l'appartenenza culturale con quella religiosa, la quale, al contrario, non possiede confini o limiti alcuni.

È usanza comune, infatti, associare il delitto d'onore, alla religione islamica, la quale all'interno dei suoi dogmi non propone soluzioni simili al problema della perdita dell'onore familiare, pur vestendo tale argomentazione di un'importanza non indifferente.

La religione islamica non prevede alcun tipo di uccisione volontaria e, al contrario, sancisce quali siano le pene per coloro i quali commettano omicidio.

Tuttavia, gli attuali Codici penali che prevedono delle sconti per coloro che uccidono in nome del ripristino dell'onore familiare, pur specificandosi di matrice islamica, rimangono creazioni umane in campo politico, che nulla condividono con la religione e con ciò che Dio avrebbe sostenuto.

La differenza fra la *Sharī'a*, ossia la legge islamica, e il *Fiqh*, ossia l'insieme di leggi codificate dagli *'ulamā*, i saggi, è anche la differenza fra sacro e profano: la prima è per i musulmani la parola diretta di Dio, e perciò eterna ed immutabile; il secondo è l'interpretazione delle parole di Dio, la quale, non essendo gli uomini al pari di Dio, non può essere eterna od immutabile.

L'esempio del fatto che il delitto d'onore non sia necessariamente legato alla religione islamica, viene costituito dal caso studio proposto: la Giordania.

Il Regno hashemita di Giordania, nonostante costituisca un Paese a maggioranza musulmana, presenta importanti comunità cristiane, oltre ad ospitare un numero di residenti stranieri fuori dal comune, provenienti soprattutto da Palestina e Siria.

Il Codice penale giordano ammette sconti di pena per coloro i quali commettano omicidio in nome del ripristino dell'onore familiare, diversificando tali riduzioni di pena in base al sesso dell'omicida.

In particolare, in casi simili, la difesa degli imputati risulta appellarsi spesso agli articoli 340 e 98, i quali, soprattutto in passato, costituivano una quasi completa garanzia di ottenere lo sconto di pena.

Tuttavia, la decisione finale varia da giudice a giudice e da caso a caso, non essendoci quasi mai metro di paragone fra le situazioni proposte.

In tempi sempre più recenti, i giudici risultano molto meno indulgenti e richiedono molti più requisiti al caso per poter essere archiviato come "delitto d'onore", provocando sempre più spesso la definizione dello stesso come "omicidio semplice".

Il caso studio risulta particolarmente emblematico in quanto, nonostante gli interventi a favore dell'eliminazione di tali articoli da parte di varie organizzazioni e addirittura della famiglia reale, esso risulta particolarmente difficile a causa della società giordana, soprattutto rurale, molto conservatrice e legata alla tradizione, la quale vede il delitto d'onore come simbolo identitario della loro terra.

A riprova di quanto sostenuto nei primi capitoli, l'indagine sul campo attraverso delle interviste, ha dimostrato che, seppur non esista un pensiero comune fra la popolazione, la differenza di pensiero sia sancita da diversi fattori, di cui l'appartenenza religiosa risulta il meno influente.

I risultati della ricerca sul campo hanno dimostrato che ogni persona intervistata, risulta influenzata soprattutto da fattori esterni, quali il grado di istruzione e la residenza, in quanto nelle zone rurali e desertiche, le quali ricoprono la maggior parte del territorio, la tendenza all'accondiscendenza nei confronti del fenomeno preso

in esame sembra maggiore rispetto ai centri abitativi importanti quali la capitale Amman e la città portuale di Aqaba.

Inoltre, il genere femminile non sempre risulta uniformemente consapevole della denigrazione che tale fenomeno giuridico comporti nei loro confronti, in quanto anche questo fattore di influenza, come per la religione, risulta più debole rispetto alla zona di residenza e al livello di istruzione.

Il fenomeno preso in esame, nonostante risulti spesso di difficile trattazione in determinati contesti, in altri sembra far accrescere sempre di più la curiosità e la consapevolezza a riguardo, soprattutto confrontando il sistema giuridico giordano con altri sistemi giuridici occidentali, i quali corrispondono per molti a modello da seguire.

In conclusione, a tal proposito, risulta uno spunto interessante una parte di conversazione avvenuta con una studentessa di legge giordana, la quale, alla domanda “perché vuoi diventare avvocato?”, risponde:

“Io non voglio diventare avvocato. Io diventerò avvocato poiché voglio far valere le parole delle donne che non hanno voce, e credo che sia doveroso far capire soprattutto a coloro che sono accecate dalla tradizione del passato che ciò in cui loro credono non è cultura ma è denigrazione, e non deve essere in nessun caso giustificata. Io sono orgogliosa di essere donna, e non solo non voglio dovermi sentire inferiore in alcune situazioni rispetto ad un uomo, ma voglio che tutti, comprese le donne che paradossalmente risultano più ostili a sostenere noi giovani donne sognatrici, possano sentirsi toccati da quello che molti come me pensano e dicono; poiché oggi in Giordania se un avvocato donna di fronte ad un pubblico femminile sostenesse quello che ho appena detto, sentirebbe commenti quali ‘cosa dice quest’illususa?’, mentre se le stesse parole le dicesse un avvocato uomo, egli si sentirebbe elogiare come sostenitore della causa femminile dalle stesse persone. Non voglio più che questo accada”.

BIBLIOGRAFIA

Abu Odeh L., “Comparatively Speaking: The ‘Honor’ of the ‘East’ and the ‘Passion’ of the ‘West’”, in *Utah Law Review*, 1997;

Abu-Lughod L., *Veiled Sentiments: Honor and Poetry in a Bedouin Society*, University of California, 2000, pp. 124-125;

Al-Badayneh D., “Violence Against Women in Jordan”, in *Journal of Family Violence*, art. 5, vol. 27 (2012), pp. 369-379;

Al-Badayneh D., AbuHejleh H., “Relationship between marital satisfaction and violence against wife in Al-Karak, Jordan” in *Mutah Journal for Studies and Research*, art. 20, vol.6 (2005), pp. 37–80;

Al-Bukhari M., *Sahih*, Dar Ibn Kathir, hadith 68:42-43, vol.8 (1987);

Ali A. Y., *The Qur'an: Text, Translation & Commentary*, Tahrike Tarsile Qur'an, 1862;

Ali A., *Al-Qur'an: A Contemporary Translation*, Princeton University Press, 1986;

Alzyoud S., Bouhaidar C. M., Haddad L. G., Shotar A., Younger J. B., “Screening for domestic violence in Jordan: validation of an Arabic version of a domestic violence against women questionnaire”, in *International Journal of Women's Health*, vol. 3 (2011), pp. 79-86;

Anderson K. L., Umberson D., “Gendering violence: Masculinity and power in men's accounts of domestic violence”, in *Gender & Society*, vol. 15 (2001), pp. 358-380;

An-Naim A. A., “The role of ‘community discourse’ in combating ‘crimes of honour’: Preliminary assesment and prospects”, in *Honour. Crimes, paradigmes and violence against women*, Spinifex Press and Zed Books, Londra, 2005, pp. 64-77;

Araji S. K., Carlson J., “Family Violence Including Crimes of Honor in Jordan: Correlates and Perceptions of Seriousness”, in *Violence Against Women*, art. 5, vol. 7 (2011), pp. 586-621;

Arnold K. C., “Are the Perpetrators of Honor Killings Getting Away With Murder? Article 340 of the Jordanian Penal Code Analyzed Under the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women”, in *American University International Law Review*, art. 5 vol. 16 (2001);

Baig N., Dorjee T., Ting-Toomey S., “A Social Ecological Perspective on Understanding ‘Honor Killing’: An Intercultural Moral Dilemma”, in *Journal of Intercultural Communication Research*, vol. 42 (2013), Routledge;

Bausani A., *Il Corano*, Biblioteca Universale Rizzoli BUR, 1996;

Bell R., *The Qur'ān: Translated with a Critical Re-arrangement of the Surahs*, Cambridge University Press, 2011, pp. 98;

Borja J. C., “Honour and Shame: A historical Account of Several Conflicts”, in *Honour and Shame: The Values of Mediterranean Society*, Weidenfeld and Nicolson, 1965, pp. 79-137;

Bronfenbrenner U., “Toward an experimental ecology of human development” in *American Psychologist*, vol. 32 (1977), pp. 513–531;

Btoush R., Haj-Yahia M., “Attitudes of Jordanian society toward violence against women”, in *Journal of Interpersonal Violence*, art. 23, vol. 11 (2008), pp. 1531–1554;

Campbell J. K., “The Greek Hero”, in *Honor and Grace in Antropology*, Cambridge University Press, 1992, pp. 129-149;

Castro F., *Il Modello Islamico*, Giappichelli, 2007, pp. 87-155;

Catlett B. S., Toews M. L., Walilko V., “Men’s gendered constructions of intimate partner violence as predictors of court mandated batterer treatment drop out”, in *American Journal of Community Psychology*, vol. 45 (2010), pp. 107-123;

Connors J. F., “United Nations approaches to ‘crimes of honour’”, in *Honour. Crimes, paradigmes and violence against women*, Spinifex Press and Zed Books, Londra, 2005, pp. 22-41;

Connors J. F., *Violence against Women in the Family*, Nazioni Unite, Vienna, 1989;

Coomaraswamy R., “Preface: Violence against women and ‘crimes of honour’”, in *Honour. Crimes, paradigmes and violence against women*, Spinifex Press and Zed Books, Londra, 2005, pp. XI-XIV;

Dawood N. J., *The Koran*, The Penguin Classics, Londra, 2003, p. 33-60;

Del Giudice M., *Il Paese di Rania*, Armando Editore, Roma, 2010;

Delaney C. L., *The Seed and the Soil: Gender and Cosmology in Turkish Village Society*, University of California, 1972, pp. 286-290;

Dhar S., Kirschbaum K., Oetzel J. G., “Intercultural conflict from a multilevel perspective: Trends, possibilities and future directions”, in *Journal of Intercultural Communication Research*, vol. 36 (2007), pp. 183–204;

Dobash R. E., Dobash R. P., “Violent men in violent contexts”, in *Rethinking violence against women*, Thousand Oaks, Sage, 1998, pp. 141-168;

Dogan R., “Different Cultural Understandings of Honor That Inspire Killing: An Inquiry Into the Defendant's Perspective”, in *Homicide Studies*, Sage Publications, vol. 18 (2014), pp. 363-389;

Doğan R., “Is Honor Killing a “Muslim Phenomenon”? Textual Interpretations and Cultural Representations”, in *Journal of Muslim Minority Affairs*, art. 3, vol. 31 (2011), pp. 423-440;

Dorjee T., Ting-Toomey S., “Honor Killing: Multidimensional and Multilevel Perspectives” in *International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences*, 2015, pp. 185-191;

Eisner M., Ghuneim L., “Honor Killing Attitudes Amongst Adolescents in Amman, Jordan”, in *Aggressive Behavior*, art. 5, vol. 39 (2013), pp. 405-417;

Fronzoni V., “Principi generali del sistema penale islamico”, in *Diritto e Religioni*, Luigi Pellegrini Editore, art. 2, vol. 8 (2009), pp. 153-205;

Gadd D., “Reading between the lines: Subjectivity and men’s violence”, in *Men and Masculinities*, vol. 5 (2003), pp. 333-354;

Haleem M. A. S. A., *The Qur'an*, OUP Oxford, 2008;

Hassan R., Welchman A. L., “Changing the rules? Developments on ‘crimes of honour’ in Jordan”, in *Honour. Crimes, paradigmes and violence against women*, Spinifex Press and Zed Books, Londra, 2005;

Hawley A. H., *Human ecology: A theory of community structure*, Ronald Press, 1950;

Hearn J., *The violences of men, how men talk about and how agencies respond to men’s violence to women*, Sage, Londra, 1998;

Hossain S., Welchman L., “‘Honour’: Rights and wrongs”, in *Honour. Crimes, paradigmes and violence against women*, Spinifex Press and Zed Books, Londra, 2005, pp. 1-21;

Husain S. A., *The Message of Al-Quran*, Darul Ishaat, 1997, p.81;

Hussain S., Sadia Kausar S., “Does the Qur’an condone domestic violence?”, in *Honour, Violence, Women and Islam*, Routledge-Cavendish, 2011, cap. 7, pp. 96-113;

Husseini R., “Jordan”, in *Women’s Rights in The Middle East and North Africa*, Rowman And Littlefield Publishers, 2010, pp. 193-222;

Idriss M. M., “Honour, violence, women, and Islam - An Introduction”, in *Honour, violence, women and Islam*, A GlassHouse Book e Routledge, 2011, pp. 1-15;

Kulwicki A. D., “The Practice Of Honor Crimes: A Glimpse Of Domestic Violence In The Arab World”, in *Issues in Mental Health Nursing* (2009);

Kurkiala M., “Interpreting honour killings: The story of Fadime Sahindal (1975-2002) in The Swedish press”, in *Antropology Today*, vol. 19 (2003), pp.6-7;

Lama D., *Beyond religions: Ethics for a whole world*, Houghton Mifflin Harcourt, 2001;

Lama D., *Ethics for the new millennium*, Riverhead Trade, 2001;

Littlejohn S. W., Pearce W. B., *Moral conflict: When social worlds collide*, Sage, 1997;

Lower M., “Honor Crimes in Jordan: The Politics of Islamic Rhetoric in the Article 340 Debate”, in *The WVoice*, art. 7, vol. 1 (2007);

Mayell H., “Thousands of Women killed by Family ‘Honor’”, in *National Geographic News*, 12.02.2002;

Musaji S., “The Death of Aqsa Parvez Should Be an Interfaith Call to Action”, in *The American Muslim*, art. pubblicato il 14 dicembre 2007;

Neshwiwat F. K., “Honor Crimes in Jordan: Their Treatment under Islamic and Jordanian Criminal Laws”, in *Penn State International Law Review*, art. 2 vol. 2 (2004), pp. 270-279;

Oetzel J. G., Rinderle S., Ting-Toomey S., “Conflict communication in contexts: A social ecological perspective”, in *The Sage handbook of conflict communication: Integrating theory, research, and practice*, Sage, 2006, pp. 727–740;

Oetzel J. G., Ting-Toomey S., *The Sage handbook of conflict communication: Integrating theory, research, and practice*, Sage, 2006;

Onal A., *Honour killing: Stories of men who killed*, Saqibooks, 2008;

Razack S., *Casting Out: Race and the Eviction of Muslims From Western Law and Politics*, University of Toronto Press, 2008;

Sen P., “‘Crimes of Honour’. Value and meaning”, in *Honour. Crimes, paradigmes and violence against women*, Spinifex Press and Zed Books, Londra, 2005, pp. 57;

Sen P., “‘Crimes of Honour’. Value and meaning”, in *Honour. Crimes, paradigmes and violence against women*, Spinifex Press and Zed Books, Londra, 2005, pp. 42-63;

Stewart F. H., *Honor*, University of Chicago Press, 1994;

Stokols, D., “Translating social ecological theory into guidelines for community health promotion”, in *American Journal of Health Promotion*, vol. 10 (1996), pp. 282–298;

Terman R. L., “To Specify or Single Out: Should We Use the Term ‘Honor Killing’?”, in *Muslim World Journal of Human Rights*, vol. 7 (2010), pp. 4-6;

Terman R. L., “To Specify or Single Out: Should We Use the Term ‘Honor Killing’?”, in *Muslim World Journal of Human Rights*, vol. 7 (2010), pp. 1-41;

The Penal Code for the Year 1960;

Ting-Toomey, S., “Intercultural communication ethics: Multiple layered issues”, in *The handbook of communication ethics*, Mahwah, 2011, pp. 335–352;

Wikan U., *In Honor of Fadime: Murder and Shame*, University of Chicago Press, 2008;

Zahra A. A. A-R., *Usul al-Fiqh Cairo*, Dar al-Fikr al-'Arabi, 1997;

Zoepf K., “A Dishonorable Affair”, in *New York Times*, art. pubblicato il 23 settembre 2007;

Özturk Y. N., *İslam Nasıl Yozlaştırıldı*, Yeni Boyut Yayınları, 2015, pp. 341-348;

Özturk Y. N., *Kur'an'daki İslam*, Yeni Boyut Yayınları, 2000, pp. 569-572;

قانون العقوبات وتعديلاته رقم 16 لسنة 1960.

SITOGRAFIA

“The Noble Qur’an” in <https://quran.com/> ;

Acquaviva M., *Delitto d’onore: Cos’è?*, 19.09.2018, www.laleggepertutti.it ;

Al-Bukhari M., *Sahih*, <http://www.marcmanley.com/media/books/sahih-al-bukhari/1.pdf>;

An-Nasa’i A., *Sunan*, <https://sunnah.com/nasai> ;

BBC News, *Speaking out over Jordan “honour killings”*, 27.02.2003, http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/2802305.stm ;

Encyclopaedia Britannica, Inc, Jordan, 07.05.2020, www.britannica.com/place/Jordan ;

Husseini R., “Jerash man who gouged wife’s eyes charged with causing permanent disability”, in Jordan Times, 15.11.2019, www.jordantimes.com

International Campaign Against Honour Killings (ICAHK) , *STOP Using the Term “Honor Killings”*, 24.09.2008, <http://www.stophonourkillings.com/?name=Forums&file=viewtopic&t=98> ;

International Campaign Against Honour Killings (ICAHK), *“Honour Killing”: An Essential Term*, 15.11.2008, <http://www.stophonourkillings.com/?name=Blogs&file=display&id=24>;

ONU, *Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne*, 2011, www.cidu.esteri.it ;

Selby D., “Everything You Should Know About Honor Killings”, in *Girls and Women*, 21.07.2016, www.globalcitizen.org ;

Shaybah I. A., *Musannaf* <http://www.marcmanley.com/media/books/musannaf-ibn-abi-shaybah/1.pdf> ;

Sixth periodic report of States parties due in 2016 Jordan”, in UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), Concluding observations on the sixth periodic report of Jordan, 2017, pp. 13,

<https://www.refworld.org/docid/596f495b4.html>

Speziali E., “Le Conferenze Internazionali sulla Donna”, dossier in *I Diritti Umani delle donne nel Sistema delle Nazioni Unite e delle organizzazioni regionali*, 02.02.2016, www.unipd-centrodirittiumani.it ;

صاحبة جريمة جرش تروي تفاصيل قصتها بلسانها : حكالي رح اعملك عاهة وطلع عيوني بايدہ
. www.almadenahnews.com 13.11.2019